SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)

(2ª - Giustizia)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI SABATO 11 SETTEMBRE 1982

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione CIOCE
indi del Presidente della 1ª Commissione MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia » **(2034)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE:
— Cioce . . . . . Pag. 162, 173, 177 *e passim*
— Murmura . . . . . 213, 215, 220 *e passim*

AGRIMI (*DC*) 180
BARSACCHI (*PSI*) 210, 211
CALARCO (*DC*) . . . . . 200, 201, 202 *e passim*
COCO (*DC*) 180
DARIDA, *ministro di grazia e giustizia* Pag. 218
FLAMIGNI (*PCI*) 219
JANNELLI (*PSI*) . . . . 177, 179, 188 *e passim*
LAPENTA (*DC*) 177
LA RUSSA Vincenzo (*DC*) 213, 214
MAFFIOLETTI (*PCI*) . . . 189, 203, 213 *e passim*
MANCINO (*DC*) 231, 233, 235
MARCHIO (*MSI-DN*) . . . 175, 196, 206 *e passim*
PECCHIOLI (*PCI*) 173, 175
RICCARDELLI (*Sin. Ind.*) . 205, 206, 207 *e passim*
SANZA, *sottosegretario di Stato per l'interno* 211, 219
SAPORITO (*DC*), *relatore alle Commissioni* 162, 214, 215 *e passim*
SICA (*DC*) 171
SIGNORI (*PSI*) 234
SPADACCIA (*Misto-PR*) . . 168, 184, 185 *e passim*
TEDESCO TATÒ (*PCI*) 202
VALIANTE (*DC*), *relatore alle Commissioni* 165, 168, 171 *e passim*
VITALONE (*DC*) . . . . 192, 196, 197 *e passim*

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione CIOCE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia » (2034), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Sono stati incaricati di riferire alle Commissioni riunite il senatore Saporito, per la 1ª Commissione, ed il senatore Valiante, per la 2ª Commissione.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è stato approvato il 7 settembre scorso, ossia quattro giorni fa, dalle Commissioni affari interni e giustizia della Camera dei deputati; è stato trasmesso l'8 settembre e risulta dall'unificazione dei testi di alcune iniziative governative e parlamentari, in modo particolare dalla proposta di legge del compianto onorevole Pio La Torre che, come tutti quanti noi sappiamo, fu trucidato barbaramente in un vile attentato della mafia.

È un provvedimento che reca « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 ». Comprende inoltre la previsione dell'istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Ho voluto citare anche il titolo del disegno di legge in discussione per far rilevare ai colleghi la complessità delle disposizioni contenute nei 35 articoli di cui risulta composto il testo legislativo al nostro esame; complessità che deve aiutare anche a far comprendere le connessioni che sono previste tra alcune disposizioni di contenuto penale, altre disposizioni di contenuto processuale ed altre ancora di tipo patrimoniale, fiscale e finanziario.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, ovviamente dal punto di vista della Commissione per la quale sono relatore, mi preme fare alcune osservazioni, soprattutto, circa il momento politico, sociale e istituzionale che le Commissioni di questo ramo del Parlamento si trovano ad affrontare nell'esaminare il provvedimento.

È un clima arroventato, e direi avvelenato, da fatti recentissimi, quali l'uccisione del prefetto Dalla Chiesa e della moglie, e del ferimento gravissimo dell'autista. Un clima nel quale, a fronte di questi fatti, le reazioni delle forze politiche sono state immediate, anche se non sempre convergenti sulle analisi e, soprattutto, sulle decisioni da adottare.

Esaminare ed approvare — come io spero — il provvedimento, e renderlo definitivo questa mattina, è anche una risposta, se mi consentite, unificante, che le forze politiche si apprestano a dare. Infatti, sul piano legislativo potremo trovare quella convergenza di giudizi, quella risposta corale che l'eversione mafiosa, camorristica e di tutte le altre associazioni delinquenziali organizzate deve ricevere da parte del Governo e delle forze politiche.

Con questo spirito mi appresto a svolgere la relazione per la parte che mi compete, indicando però ai colleghi l'eccezionalità del momento nel quale ci troviamo, perchè solo questa eccezionalità ci aiuta a comprendere disposizioni e norme che in altri potrebbero sembrare andare al di là dell'eccezionalità, collocandosi al limite dell'ordinamento giuridico.

Io mi chiedo — e lo chiedo anche ai colleghi — se questo provvedimento risponde ad un impegno che già in Senato tutti i Gruppi politici si erano assegnati, cioè se è una risposta pronta ed efficace, sempre nei limiti dell'ordinamento costituzionale. Dunque, io mi chiedo: il provvedimento al nostro esame risponde a questo criterio, a questo parametro, al quale tutte le forze politiche hanno dovuto fare riferimento? Il relatore risponde con molta convinzione: sì. Qui non ci troviamo al di là della previsione costituzionale, ma certamente siamo al di là della normalità di una legislazione in questo settore perchè, forse, se esaminassimo tutti i singoli provvedimenti separatamente, probabilmente troveremmo assurdi alcuni punti.

Se però noi riusciamo a porre le diverse disposizioni in un quadro di insieme che dovrebbe essere la risposta che le forze politiche e, in definitiva, il Parlamento devono dare al gravissimo fenomeno della mafia, della camorra e delle altre associazioni delinquenziali che qui sono previste, se riusciamo a tenerlo sempre presente, giustifichiamo e riusciamo a coordinare logicamente — sicuramente dal punto di vista politico, ma anche sul piano della costituzionalità — le diverse proiezioni e traiettorie che le varie disposizioni qui previste finiscono per disegnare. È una risposta, anche se solo sul piano legislativo, che preme dare alle forze politiche e, certamente, la pubblica opinione attende questa risposta.

La stampa, questa mattina, dà già per approvato questo disegno di legge; sembrerebbe quasi un atto di coazione verso noi parlamentari, verso queste Commisisoni riunite che si apprestano ad esaminare il provvedimento. Ma un Parlamento che riesca a porsi in sintonia con le esigenze, con la volontà del paese, che riesca ad esprimere una legislazione con delle disposizioni rispondenti a queste attese, secondo me è un Parlamento che ha dei collegamenti con la pubblica opinione e che riesce ancora ad essere un punto di riferimento e di certezza, anche nei momenti più tragici. E quello che noi stiamo vivendo è un momento sicuramente tragico sul piano dell'ordine pubblico e della sicurezza, sul piano del pericolo che la nostra società, il nostro ordinamento stanno attraversando.

Ho voluto fare queste riflessioni perchè so che alcuni colleghi, leggendo le singole disposizioni di questo disegno di legge e alcune mie obiezioni contenute nella relazione, potranno incontrare delle difficoltà di carattere interpretativo.

Ho voluto ricordare queste cose, per consentire e per stimolare un esame di tutte le singole disposizioni contenute nel disegno di legge che ci apprestiamo ad esaminare, sempre nell'ambito del quadro d'insieme di cui parlavo prima.

Il provvedimento, come dicevo, consta di 35 articoli, divisi in 4 capitoli, l'ultimo dei quali prevede la costituzione di una apposita Commissione parlamentare bicamerale sul fenomeno della mafia.

Le disposizioni del capitolo primo (dall'articolo 1 all'articolo 9) sono essenzialmente di carattere penale e processuale e si incentrano nella previsione e nell'introduzione nel nostro ordinamento penale dell'« associazione di tipo mafioso » e nell'assimilazione a tale figura delittuosa di tutti gli altri fenomeni, quali la camorra, la *'ndrangheta* e le « ... altre associazioni — recita l'ultimo comma dell'articolo 1 — comunque localmente denominate ».

Inoltre, questo primo gruppo di norme prevede la configurazione di un nuovo reato: quello di « illecita concorrenza con minaccia o violenza ». I colleghi della Camera dei deputati, molto correttamente a mio giudizio, hanno voluto l'estensione del reato della figura delle associazioni di vincolo mafioso anche agli altri fenomeni delinquenziali, perchè ciò ha consentito l'approvazione e, quindi, l'inclusione di una norma interpretativa che questo ramo del Parlamento aveva già approvato e che era all'esame della Camera dei deputati. Con l'ultimo comma dell'articolo 1, quella norma interpretativa, secondo il disegno di legge presentato dal Governo, in fondo risulta assorbita con nostra soddisfazione, poichè queste Commissioni riunite l'hanno già approvata in passato.

Il secondo nucleo di norme (dall'articolo 10 all'articolo 24) riguarda le misure di prevenzione. Si tratta di un complesso di misure di prevenzione che sono in aggiunta a quelle già previste nel nostro ordinamento giuridico, entrano in vigore in caso di grave pericolosità per la tutela della pubblica sicurezza e sono ritagliate per i tipi di reato previsti dall'articolo 1 e seguenti. Non ci si limita a configurare le due figure delittuose di cui ho già parlato in precedenza, ma si stabilisce un insieme di misure di prevenzione che rappresentano anche l'arma fondamentale con cui si intende, tramite questo disegno di legge, combattere la mafia, la camorra e le altre associazioni delinquenziali.

In particolare, lasciando al collega Valiante l'esame degli aspetti che non attengono alla Commissione affari costituzionali, vorrei ricordare il soggiorno obbligatorio (previsto dall'articolo 10, secondo comma); le indagini di tipo patrimoniale sulle persone indiziate e per le quali possa essere proposta una misura di prevenzione (articolo 14); il sequestro dei beni e la confisca dei beni (sempre all'articolo 14); i versamenti cauzionali e la disciplina dell'esecuzione sui beni costituiti in garanzia (articolo 15); infine la disciplina relativa alle intercettazioni delle comunicazioni, o conversazioni telefoniche (articolo 16). Negli articoli 19, 20, 21 e 22 troviamo la risposta più consistente al fenomeno che stiamo esaminando in questo provvedimento. L'articolo 19 prevede la decadenza del diritto a licenza e la sospensione dei vari diritti; l'articolo 20 sancisce controlli sugli elenchi degli enti e amministrazioni legittimati a disporre licenze e concessioni, nonchè punizioni e aggravamenti per pubblici amministratori, funzionari e dipendenti inadempienti agli obblighi in materia di licenze e concessioni, di cancellazioni dagli albi e la nuova disciplina dei subappalti e dei cottimi, che prevede un'apposita autorizzazione da parte dell'autorità competente. Infine, l'affidamento a persona provvista di qualifica di guardia particolare giurata della custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche.

Il terzo nucleo di disposizioni riguarda la materia fiscale e tributaria. Tali disposizioni sono contenute negli articoli che vanno dal 25 al 31 e riguardano essenzialmente: la verifica della posizione fiscale dei condannati o per reati mafiosi o perchè sottoposti a procedimenti di misura preventiva, anche per accertamento di irregolarità; la trasformazione in obbligatori dei mandati di cattura per delitti di carattere finanziario, valutario o societario commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Il capo IV, articoli 32-35, prevede l'istituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. Riguardo a tale Commissione si pongono alcuni problemi che in questa sede dovremo esaminare. L'originale previsione di una Commissione permanente per seguire il fenomeno della mafia e per controllare l'attuazione delle disposizioni previste da questo e da altri disegni di legge è caduta. Si tratta di una Commissione che non è solo di indagine, in quanto ha degli obiettivi che sono precisati nella norma che ne prevede la costituzione e che ne regola anche l'esercizio dei poteri.

Saprete, onorevoli colleghi, che avevamo approvato già in sede referente alla 1ª Commissione questo stesso testo e le disposizioni già approvate dall'altro ramo del Parlamento in materia di costituzione di una Commissione di indagine per la camorra. Il relatore, ai fini di definire la connessione tra la Commissione qui prevista dagli articoli 32 e seguenti e quel provvedimento, si è soffermato in modo particolare, anche con altri colleghi, sull'eventuale capacità di questa Commissione di assumere i compiti previsti dal disegno di legge avente ad oggetto l'indagine sulla camorra, anche per evitare delle duplicazioni. Non è la prima volta che lamentiamo in questo ramo del Parlamento il moltiplicarsi di Commissioni bicamerali che non consentono lo svolgimento ordinato del lavoro dei singoli parlamentari.

A giudizio di chi parla, in effetti, vuoi il regolamento, che la Commissione in base all'articolo 34 si dovrà dare, vuoi anche l'esame del dibattito che c'è stato nelle Commis-

sioni riunite, farebbero comprendere che questa Commissione può anche svolgere delle indagini. Quindi, eventualmente, non soltanto avrebbe i compiti e gli obiettivi specificamente indicati dall'articolo 32 e seguenti, ma potrebbe anche vedersi assegnati ulteriori compiti; tale Commissione potrebbe, quindi, assorbire le disposizioni, i contenuti della norma che prevede l'istituzione di una Commissione di indagine sulla camorra, evitando in tal modo la costituzione di due Commissioni. Richiamo su tale argomento l'attenzione dei colleghi, perchè se si potessero assegnare — senza stravolgere le disposizioni dell'articolo 32 e seguenti — alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia i compiti previsti dall'altra Commissione non si avrebbe la costituzione di due Commissioni che lavorano su fenomeni analoghi.

La mia ultima osservazione riguarda la mancata previsione, nonostante l'urgenza da tutti segnalata, che queste norme entrino immediatamente in vigore; manca infatti la previsione, nel testo trasmessoci dalla Camera, dell'entrata in vigore immediata di tali norme e quindi del superamento della *vacatio legis*. Sottopongo questo problema ai colleghi per vedere se occorra aggiungere una disposizione in tal senso, disposizione che porterebbe comunque ad un rinvio, per un ulteriore esame, all'altro ramo del Parlamento.

Potremmo altrimenti redigere degli ordini del giorno (un testo già è stato distribuito ad alcuni colleghi) per tentare di ottenere l'urgenza, non soltanto per l'esame, ma anche per l'approvazione, per la pubblicazione e quindi per l'entrata in vigore del provvedimento.

Ciò detto lascio al collega Valiante l'esame più dettagliato e l'approfondimento degli altri aspetti del disegno di legge in discussione, sui quali non spetta a chi parla chiedere ai colleghi interventi più approfonditi sul piano politico e, se volete, anche giuridico. Devo però sottolineare la necessità di un'urgente approvazione in questa stessa giornata, in questa mattinata, se possibile, del disegno di legge al nostro esame.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni*. Dopo l'ampia relazione del collega, che ha trattato soprattutto gli aspetti generali di questo disegno di legge, vorrei approfondire punti che mi sembrano di competenza particolare della Commissione giustizia, quelli attinenti cioè alle misure di carattere penale-processuale e quelli attinenti alle misure di carattere preventivo, pur senza trascurare, ovviamente, gli altri aspetti. Non indugio perciò, in questa sede, su considerazioni storiche, sociologiche o letterarie sulla mafia: mi basta sottolineare la gravità del fenomeno (oramai si contano a migliaia i gravi reati che la mafia, sotto tutte le denominazioni, va commettendo), la sua dimensione che si va sempre estendendo, le implicazioni sociali, economiche, politiche, e soprattutto la tracotanza dei mafiosi nel perseguire i propri fini.

La tragica uccisione del prefetto Dalla Chiesa e della sua consorte, ed altri fatti anche abbastanza recenti — quali ad esempio le uccisioni del presidente della Regione siciliana Mattarella, del giudice Terranova, dell'onorevole La Torre, del colonnello dei carabinieri Russo, per non ricordare l'uccisione del giornalista de « L'Ora », di qualche anno fa — sono il segno del cambiamento della mafia, che ormai attacca polizia, autorità, giudici, che in passato rispettava, ed altresì della sua spregiudicatezza, con metodi da Chicago anni '30, il che mi fa pensare che la mafia non è soltanto un fenomeno locale, ma ha anche grosse ramificazioni internazionali, soprattutto di provenienza americana.

Per la migliore comprensione dei provvedimenti adottati da questo disegno di legge, vorrei fare delle brevi premesse.

La mafia è un'associazione gerarchicamente ordinata, che ha il fine di conseguire illecite utilità, solitamente, anche se non esclusivamente, di natura patrimoniale. Le consegue mediante l'uso della violenza o la minaccia di essa o, più comunemente, mediante la forza intimidatrice che da essa promana. È una vera e propria associazione a delinquere — e come tale è stata finora considerata — perchè lega più persone con un'organizzazione gerarchica, che prevede

promotori, capi e associati, che ha lo scopo di commettere delitti, più delitti, anche se non ha esclusivamente tale scopo. Di qui l'esigenza di una nuova ipotesi di reato, quale è stata introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del disegno di legge, che abbiamo ora qui all'esame.

Ha certo la mafia attuale legami storici, soprattutto metodologici, con la mafia tradizionale, ma sono superati molti aspetti di questa, specialmente di natura pittoresca; i riti di iniziazione hanno dato spazio alle più agili forme delle *gangs* o dei sindacati del crimine nelle nuove zone; i gradi e le qualificazioni restano un ricordo perchè assai più agevolmente si arriva alle cose concrete. Restano alcuni sistemi organizzativi: innanzitutto la scelta accurata degli adepti. Questi vengono identificati o tra le persone di vecchia tradizione mafiosa o tra i giovani desiderosi di facili guadagni, che vengono messi alla prova con qualche incarico criminoso minore per comprometterli, oltre che per saggiarne le capacità; gli incarichi vengono poi progressivamente aumentati di importanza. Resta tradizionale la disciplina ferrea: non si può « sgarrare », non si può agire in zone di altre cosche (a meno che ciò non sia deciso dai capi per assicurarsi nuovi campi di azione, e le regole sono inesorabili), non si parla all'Autorità neanche quando si è parte offesa.

Significativo è il caso, largamente citato, di quel mafioso che, essendosi lasciato andare un giorno ad alcune ammissioni con l'Autorità, l'indomani, indossato il vestito migliore e messosi al collo il « camuffo » — fazzoletto tipico che una volta era usato per coprirsi il volto e che oggi ha soprattutto valore emblematico — si sparò un colpo di fucile. Sintomatici e significativi anche i casi dei morti trovati con il sasso in bocca.

Queste regole severe valgono non solo per gli adepti, ma anche per gli estranei: anche questi pagano se « sgarrano ». Di qui la diffusa omertà; di qui la mancanza di denunzia di reati anche da parte di offesi; di qui la grande condiscendenza dei minacciati. Insomma la mafia, anche nelle forme di camorra, di *'ndrangheta* o di altre associazioni locali, agisce soprattutto attraverso la sua forma intimidatrice. Che sia perciò una associazione pericolosissima è fuori discussione.

I capi restano spesso ammantati dalla rispettabilità derivante dalla loro posizione. Sono riveriti ed obbediti dalla generalità anche per la loro capacità di imporre talvolta azioni riparatrici, come avveniva in passato, a favore degli amici e dei più poveri.

Nel settore patrimoniale, in particolare, i capi mafiosi sono protetti da una fitta rete di prestanomi di difficile identificazione, di nomi e di società fittizie, di terzi insospettabili.

Concorre a favorirli, almeno fino ad ora, anche il segreto bancario che, come è noto, non esiste dal punto di vista normativo, ma che si sostanzia nella indisponibilità a collaborare con la giustizia e con il fisco, spesso anche per timori personali.

Malgrado questa situazione dei capi, la mafia non è mai stata considerata una società segreta perchè, se sono occulti i quadri operativi, le modalità istitutive, i collegamenti ed anche la maggior parte dei fatti delittuosi, sono invece ben noti gli esponenti, i principali affiliati, che anzi spesso si fanno conoscere perchè questo è il modo per essere circondati dal timore che deriva dalla pavidità e spesso dalla sfiducia nelle pubbliche autorità.

Appunto per tale timore e per l'omertà che ne deriva, il mafioso non ha quasi mai bisogno di ricorrere — o meglio, non aveva bisogno di ricorrere — a violenze o a minacce esplicite per imporre la sua volontà. Erano sufficienti per lo più la consapevolezza della sua presenza e le sue richieste per ottenere quello che voleva e nelle condizioni da lui poste.

Il fatto che oggi la mafia, nelle sue varie forme, debba ricorrere alle violenze è il segno di grossi cambiamenti che si sono realizzati nel corso degli ultimi anni.

A tutti è ben noto che la mafia nacque nella società rurale e che agiva soprattutto nel settore dei fondi agricoli. Oggi invece ha investito settori molto più vasti e remunerativi. L'evoluzione della mafia trova il suo terreno di coltura nella nuova società con-

sumistica, nel desiderio di vita agiata, non più nella miseria o nell'ignoranza degli anni passati. Essa deve reclutare i suoi uomini non già, come prima, tra i membri delle famiglie degli appartenenti alla mafia, che consideravano questo compito quasi come ereditario ed in ogni caso prestigioso, benchè ingrato, anche quando non era remunerato, specialmente agli inizi; deve reclutarli oggi soprattutto tra i giovani delinquenti o tra i giovani desiderosi di agevoli guadagni. Deve uccidere non solo chi « sgarra », ma anche l'Autorità: polizia, giudici, politici, in passato sempre rispettati. Deve rivolgersi persino contro i familiari ed i bambini (vedi il caso della camorra e della *'ndrangheta* calabrese con le tradizionali faide), anche perchè è costretta a trattare con ambienti meno succubi che in passato, come quello dei contrabbandieri o degli spacciatori internazionali.

È proprio questa nuova fisionomia della mafia che la rende più imprevedibile e pericolosa. Gli interventi del potere pubblico di fronte a questo fenomeno devono essere oggi assai più precisi e tempestivi, concreti ed efficaci. È necessario un sicuro ed efficace coordinamento delle forze e delle strutture impiegate, nonchè il riordinamento dei servizi, compresi quelli di sorveglianza; è necessaria anche una efficace protezione delle persone più esposte, specialmente imprenditori pubblici e privati; sono necessarie soprattutto larghe e concrete azioni di prevenzione.

Come è noto, attualmente le misure di prevenzione che possono applicarsi a questo fenomeno sono contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che stabilì misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubbliche. Questa legge costituisce ancora oggi il corpo normativo fondamentale in materia. Essa prevede misure di prevenzione esclusivamente di carattere personale: la diffida, il rimpatrio obbligatorio, la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o provincie, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune. Le previsioni a proposito di questa ultima misura sono state ritenute non pienamente conformi alla Costituzione dalla Corte costituzionale, soprattutto per l'assenza di certe garanzie ritenute indispensabili.

Una legge successiva, quella del 31 maggio 1965, n. 575 creò disposizioni specifiche contro la mafia. È la prima legge che ha introdotto nel nostro ordinamento i termini « mafia » e « mafioso », ed ha previsto l'estensione delle precedenti misure preventive e speciali sanzioni penali anche ai mafiosi. Ha tentato di introdurre alcune misure di prevenzione non soltanto di natura personale ma anche patrimoniale, direi personali e patrimoniali insieme. Essa prevede infatti il divieto di licenze di detenzione e di porto di armi, la decadenza dalle licenze di polizia, dalle concessioni di acque pubbliche e dall'iscrizione negli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche.

Una legge ancora più vicina a noi, la legge Reale del 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ha introdotto una prima misura preventiva di carattere patrimoniale: la sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni personali, nel caso in cui ricorrano sufficienti indizi che la disponibilità libera di questi beni agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività mafiosa. La violazione o lo stesso tentativo di elusione di questa misura di prevenzione patrimoniale importa la reclusione da tre a cinque anni.

Allo stato, il nostro ordinamento prevede due tipi di misure di prevenzione, alcune delle quali si applicano in pendenza di un procedimento penale: sono le misure di prevenzione patrimoniale previste dal codice penale quali il sequestro conservativo dei beni mobili dell'imputato a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, delle spese del procedimento, delle spese di mantenimento, di risarcimento del danno, degli onorari di difesa; la cauzione di buona condotta (deposito di somme presso la cassa, della ammenda, o ipoteca o fideiussione) che viene stabilita in sostituzione dell'arresto facoltativo o come condizione della libertà provvisoria o della scarcerazione; infine la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o ne sono il prodotto o il profitto, in caso di condanna. Si tratta, come ripeto,

di misure penali che possono essere applicate in occasione di un procedimento penale, tanto in istruttoria quanto con la sentenza di condanna.

Per quanto riguarda le misure preventive indipendenti da un procedimento penale, allo stato vi è soltanto quella già ricordata della sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni personali, introdotta dall'articolo 22 della legge Reale del 1975, per i casi in cui ricorrano sufficienti indizi che la libera disponibilità dei beni personali da parte del soggetto agevoli comunque la sua condotta od attività socialmente pericolosa.

Troppo poco — si è ritenuto — per una efficace opera di prevenzione nei confronti del fenomeno mafioso, che si avvale in modo particolare di larghe disponibilità finanziarie. Di qui l'iniziativa legislativa che è sfociata nel disegno di legge al nostro esame, contenente disposizioni di carattere penale e processuale, ma la cui parte più valida, a mio parere, è quella che si riferisce alle misure di carattere prevenzionale.

Il senatore Saporito ha già fatto un'illustrazione di larga massima di tutto il disegno di legge, ed io mi riferisco ad essa per inquadrare alcune osservazioni, alcune indicazioni sui singoli articoli.

Di grande rilievo è l'articolo 1, che introduce l'ipotesi del reato « associazione di tipo mafioso ». Come ho detto, è sembrata negli ultimi tempi insufficiente la previsione dell'articolo 416 del codice penale riguardante l'associazione a delinquere, soprattutto per il fatto che l'ipotesi normativa dell'associazione a delinquere limita le sue previsioni alla commissione di delitti, mentre molti fatti che vengono gneralmente compiuti dai mafiosi o dai camorristi non sono, allo stato, tutti configurabili sicuramente come delitti.

« L'associazione — spiega il comma terzo dell'articolo 1 — è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti », ma altresì « per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ».

Quest'ultima parte, che vuole essere una previsione di chiusura, per la sua vaghezza è certo la meno valida e probabilmente si presta a dubbi di costituzionalità. « Per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri » è una formula che generalmente il nostro ordinamento utilizza per qualificare il dolo, per richiedere qualcosa di più del dolo generico, e cioè il dolo che i penalisti chiamano specifico. In ogni caso, è una previsione che vuole essere, come dicevo, una ipotesi di chiusura, che vuole consentire la estensione della previsione di reato anche ad altri fatti che comunque consentano di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè e per gli altri.

Se avessimo la possibilità di rivedere il testo, mi farei carico di presentare un emendamento al riguardo. Mi limito perciò soltanto ad indicare la mia perplessità.

Questa ipotesi di associazione di tipo mafioso prevede ovviamente aggravanti per il caso ...

S P A D A C C I A . Come relatore, senatore Valiante, ci dovrebbe dire come la pensa. Non ci deve sottrarre la sua opinione, perchè, altrimenti, non facciamo la relazione, non facciamo più la discussione ed approviamo semplicemente il disegno di legge!

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* La mia opinione è che il fine di realizzare un particolare profitto non è un fatto obiettivo, concreto, che possa, a termini del nostro principio di legalità, integrare una ipotesi di reato. Restano però valide, a mio parere, tutte le altre previsioni: il fine di commettere delitti, il fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, eccetera.

Quello che mi lascia perplesso è la previsione di un'associazione mafiosa che si prefigga di realizzare profitti o vantaggi ingiusti dal suo operare. Questo non è un fatto concreto tale da costituire la base di una imputazione penale. Il fatto concreto quale

è, la fattispecie qual è? Io intendo realizzare un ingiusto profitto. Questo non è reato, ma è una circostanza che qualifica il dolo, che aggrava il fatto; non è però un fatto concreto.

Il fatto materiale mi pare che resti assai vagamente indicato come base di un'ipotesi di reato. Proporrei quindi la soppressione dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1.

Ovviamente è prevista un'aggravante specifica nel caso in cui l'associazione abbia disponibilità, per il conseguimento delle sue finalità, di armi o di materie esplodenti; previsione già contenuta nell'articolo 416 del codice penale relativo al reato di associazione a delinquere.

Ha già ricordato il senatore Saporito che questa disposizione non riguarda soltanto la mafia in senso proprio, ma anche le altre organizzazioni analoghe come la camorra, la *'ndrangheta* o altre comunque localmente denominate.

Altra ipotesi di reato — è stato già ricordato — è l'illecita concorrenza con violenza o minaccia. Si tratta dell'articolo 513-*bis* del codice penale, che viene inserito nel capo dei delitti contro l'industria o il commercio e che riguarda il caso di colui che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Altre disposizioni di natura penale sono quelle che aumentano le pene nel caso di connessione con il delitto di associazione mafiosa.

L'articolo 4, invece, introduce una disposizione di natura processuale nel senso che consente al Ministro dell'interno di richiedere copia di atti e di informazioni relativi a reati attribuiti a persone appartenenti ad associazioni mafiose ai fini di prevenzione degli stessi reati, ad estensione dell'articolo 165-*ter* già introdotto a suo tempo nel nostro codice penale.

È inoltre prevista, per l'imputazione di associazione di tipo mafioso, la cattura obbligatoria.

Importante è la previsione dell'articolo 6 che consente al giudice nel dibattimento, anche di sua iniziativa, di esaminare i testimoni a porte chiuse e per tutto il tempo che egli ritiene necessario, per ovviare all'inconveniente, tante volte lamentato, dei testimoni i quali, in presenza di estranei, preferiscono tacere.

Significativa è anche la previsione dell'articolo 7 che esclude l'affidamento in prova al servizio sociale per coloro che sono stati condannati per un reato di associazione mafiosa.

Il capo secondo contiene le disposizioni in materia di misure di prevenzione che, a mio parere, costituiscono l'effettiva novità del disegno di legge e, sperabilmente, gli strumenti più efficaci per un'azione concreta nei confronti della mafia. Tali provvedimenti di natura prevenzionale non si applicano solo ai mafiosi, ma anche ai camorristi e a tutti gli associati in *gangs*, sindacati del crimine o altre associazioni comunque localmente qualificate. Si tratta generalmente di misure di carattere patrimoniale già prospettate in vari disegni di legge, tra cui quello d'iniziativa dell'onorevole La Torre e di altri deputati comunisti, che sono stati unificati in quello attuale d'iniziativa governativa.

Sono previste innanzitutto nuove regole riguardanti l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, tese a superare le obiezioni di natura costituzionale che erano state mosse in passato dalla Corte costituzionale, nel senso cioè che prevedono la possibilità della deroga all'obbligo del soggiorno in un determinato comune quando ricorrano gravi e comprovati motivi di salute.

Ma è importante, soprattutto, l'articolo 14 che consente al procuratore della Repubblica o al questore competente di richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione e di svolgere indagini di natura patrimoniale su colui che è sospettato di appartenere ad associazione mafiosa e nei confronti del quale si inizia una procedura di applicazione di misure preventive. L'indagine sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, è volta al reperimento di prove dirette ovvero indirette dell'appartenenza della persona ad associazione di tipo mafioso od analoga. Gli accertamenti di na-

tura patrimoniale si estendono anche ad eventuali licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonchè alla iscrizione ad albi professionali e a quelli di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori, al fine di stabilire in quali condizioni queste iscrizioni siano state realizzate.

Rilevante, inoltre, è la previsione che le indagini vengano effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone sospettate, nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti del cui patrimonio le persone sospettate di associazione mafiosa risultino di poter disporre di tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Ai fini di questa indagine il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere informazioni e persino copia della documentazione a tutti gli uffici della Pubblica amministrazione e a tutti gli istituti di credito, pubblici o privati.

Oltre a queste indagini sulla consistenza patrimoniale del sospettato, un articolo 2-*ter*, che venne inserito nella legge antimafia del 1965, consente al tribunale di provvedere al sequestro dei beni dei quali la persona sospettata risulta poter disporre direttamente o indirettamente, subito dopo l'inizio del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Questi beni sequestrati, ove venga applicata la misura di prevenzione, devono essere confiscati o con lo stesso provvedimento del tribunale o, comunque, nel corso di un anno. Nel caso che detti beni appartengano a terzi, questi sono garantiti dalla possibilità di intervenire nel procedimento, di svolgere le loro deduzioni in camera di consiglio e di chiedere l'acquisizione di tutti gli elementi validi ai fini della decisione.

Il sequestro può venire eseguito tanto sui mobili e sui crediti quanto sugli immobili o sui mobili registrati, a norma delle attuali disposizioni di procedura.

L'articolo 15 introduce la misura preventiva patrimoniale della cauzione, non soltanto per il pagamento delle spese di giustizia o di mantenimento, così come è previsto nel codice penale, ma altresì a garanzia dell'adempimento delle prescrizioni stabilite per il sospettato dal provvedimento di sottoposizione a misure di prevenzione. Un provvedimento, questo, che è compatibile con la confisca, come viene chiarito nei commi successivi dell'articolo 15.

Anche qui un'osservazione di natura tecnica; nel comma quarto del nuovo articolo 3-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è previsto che qualora l'interessato, cioè il sottoposto a misura di prevenzione e a cauzione, non ottemperi nel termine fissato dal tribunale all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

La mia preoccupazione riguarda appunto la previsione della pena dell'arresto; ciò vuol dire, infatti, che il reato che viene commesso per la mancata esecuzione dell'ordine di deposito è configurato come una contravvenzione. I colleghi sanno che di contravvenzione si risponde soltanto per la coscienza e la volontarietà del fatto, indipendentemente dalle intenzioni, non essendo necessario il dolo. Ora, siccome l'entità della cauzione — sempre per il primo comma dell'articolo 3-*bis* — dipende dalla valutazione largamente discrezionale del giudice, mi pare di potere intravedere in questa previsione della contravvenzione e, quindi in questa possibilità che non si faccia questione di prova dell'intenzione dell'interessato, una violazione del principio di legalità.

Il comma primo dell'articolo 3-*bis* stabilisce che il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende, a titolo di cauzione, una somma di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-*ter*, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Mi pare anche questa una previsione molto vaga, che probabilmente si sarebbe fatto bene ad evitare, almeno in questa formulazione, e che comunque avrebbe maggior-

mente garantito il rispetto del principio di legalità e della specificità della violazione se si fosse condannato a titolo di delitto e non semplicemente di contravvenzione.

L'articolo 16 prevede la possibilità di intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche quando sia ritenuto necessario al fine di controllare che la persona nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione non continui ad agire o a porre in essere comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo alla misura stessa. Significativo è che questi elementi servano soltanto di informazione agli organi di polizia e non possano essere utilizzati ai fini processuali; servano soprattutto, cioè, per la prosecuzione delle indagini: comunque, non hanno valore di elemento di prova.

Importante è anche la previsione dell'articolo 18, addirittura del raddoppio della pena nei confronti delle persone condannate per una certa serie di delitti contro la Pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro le libertà individuali, contro il patrimonio, se i fatti sono commessi da persone già sottoposte con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

Rilevante è anche l'articolo 20 che detta norme in materia di licenze, concessioni ed iscrizione negli albi delle concessioni per lo svolgimento delle attività economiche.

L'articolo 10-*bis*, che viene inserito nella legge antimafia n. 575 del 1965, prevede la formazione di un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni di cui innanzi. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che non provvede al ritiro delle licenze o alla cancellazione degli albi, dopo che sia intervenuta la decadenza o la sospensione in dipendenza dalla misura di prevenzione, è punito con la reclusione da due a quattro anni. Quindi è prevista una grave ipotesi di reato.

È previsto anche un opportuno intervento nel caso che la persona sottoposta a misura di prevenzione continui a partecipare, sia pure indirettamente, agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche.

All'articolo 10-*quinquies* è previsto un altro reato a carico dell'amministratore, del funzionario o del dipendente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la Pubblica amministrazione, a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo o non iscrivibili allo stesso per l'applicazione di provvedimenti prevenzionali a carico di mafiosi.

L'articolo 21 prevede una grave sanzione amministrativa a carico di colui il quale concede anche di fatto in subappalto o a cottimo anche parziale opere avute in appalto, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

S I C A . Quel « senza l'autorizzazione » andrebbe tolto. Una volta data l'autorizzazione si toglie alla norma ogni significato.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* A me pare invece importante, tanto più perchè si tratta di una sanzione amministrativa che può applicare immediatamente il prefetto del luogo, secondo le norme della legge del 1981 recante modifiche al sistema penale.

Importante è anche l'articolo 22 che stabilisce che la custodia di cantieri possa essere affidata soltanto a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'articolo 23 istituisce l'albo nazionale dei costruttori.

Le disposizioni del capo terzo, invece, sono di natura fiscale e tributaria. L'articolo 25, per esempio, prevede che, in caso di condanna, anche se non ancora definitiva, con cui sia stata disposta una misura di prevenzione, il provvedimento giudiziario deve essere comunicato a cura della cancelleria al nucleo di polizia tributaria perchè verifichi la posizione fiscale del condannato o del prevenuto anche ai fini dall'accertamento di illeciti valutari o societari. Il condannato o il prevenuto deve altresì comunicare tutte le variazioni patrimoniali superiori a lire venti milioni intervenute negli ultimi tre anni. Quando un reato di carattere finanziario è connesso ad un reato di associazione mafiosa è sempre obbligatoria

la cattura e non si fa luogo alla riunione del procedimento.

Sull'ultimo punto, riguardante la costituzione di una Commissione parlamentare che non è tanto di inchiesta o di indagine, quanto di vigilanza e di verifica dell'attuazione della legge, ha già riferito il collega relatore Saporito.

Ho la convinzione che le misure qui prevedute — se verrà approvato, come auspico, il disegno di legge al nostro esame — sono finalmente più complete e sufficienti per un'azione concreta nei confronti della mafia; lo sono forse anche più delle misure che auspicò la Commissione antimafia, dieci, quattordici anni fa. Peraltro, il sovrappiù, l'aggiornamento e l'adeguamento di esse erano imposti dall'evoluzione nel frattempo verificatasi nel fenomeno mafioso.

Sono delle misure non eccezionali, ma certo straordinarie, che tengono conto della situazione straordinaria nella quale versiamo. Esse non sarebbero — ricordava il collega Saporito — da auspicare in una situazione normale, ma si impongono come risposta adeguata dello Stato in una situazione di anormalità e di straordinarietà come questa è. Mi sembra peraltro che le garanzie da cui sono state circondate queste misure sono sufficientemente ampie, a parte quelle due osservazioni di natura costituzionale che mi sono permesso di avanzare, e sulle quali sarò lieto di sentire l'opinione dei colleghi. Mi pare che queste garanzie rendano il provvedimento del tutto compatibile con le linee portanti e con il tipo stesso del nostro ordinamento, che abbiamo sempre fedelmente difeso nel corso di questi anni difficili.

Anche al coordinamento delle strutture e delle forze mi sembra si sia provveduto con il decreto-legge presentato proprio a questo ramo del Parlamento che crea un Commissario antimafia: esso verrà esaminato dal Senato la prossima settimana.

Vorrei in proposito auspicare che si facciano meno interviste e conferenze stampa, anche da parte di ministri, e più azioni concrete. È preferibile che le autorità, anche ministeriali, parlino quando hanno possibilità di comunicare l'adozione di provvedimenti concreti, se possibile definitivi, e non soltanto notizie di intenzioni, di procedure o di metodi. Oltre tutto, quando si lotta contro un nemico senza scrupoli e spregiudicato qual è la mafia, indicare quello che si sta facendo credo sia un grave errore. Un'azione di questo genere non è consentita ad una strategia di lavoro concreto.

Certo, non mi illudo che, malgrado questi nuovi mezzi, questo coordinamento e queste nuove previsioni normative, sia facile lottare contro la mafia: sarà una lotta lunga. Credo sia necessario puntare soprattutto al cambiamento della mentalità, ad un rinnovamento dell'ambiente. In questa direzione — e qui faccio eco a quanto diceva il collega Saporito — la responsabilità è collettiva; non è compito soltanto dello Stato e dei pubblici poteri sconfiggere la mafia. Siamo tutti impegnati in questa lotta: dalla famiglia alla scuola, alle istituzioni religiose. Sottolineo con estremo compiacimento la posizione coraggiosa manifestata in più di un'occasione e da ultimo nel corso dei funerali del generale Dalla Chiesa dall'arcivescovo di Palermo, monsignor Pappalardo. Ma devo anche ricordare che non bastano le omelie o i discorsi coraggiosi: anche la Chiesa deve portare avanti la sua azione efficace nell'opera formativa specifica, nel contatto con i singoli e nell'educazione delle coscienze.

È responsabilità poi delle forze politiche: serve qualche atto di sdegno in meno e — vorrei aggiungere — qualche querela in più da parte di chi si sente toccato; ma, soprattutto, qualche poco di pulizia in più, anche autonoma. Nessun partito mi sembra possa gettare in questa circostanza la prima pietra, se non altro perchè tutti i partiti contribuiscono alle divisioni, laddove ci vuole atteggiamento unanime e concorde impegno.

Ho fiducia che la situazione possa migliorare, anche perchè la mia esperienza mi dice che ciò che è contro natura non può durare e anche la mafia è un fenomeno innaturale, che potrà essere debellato se ci sarà fervido ed intelligente impegno da parte di tutti.

Concludendo, devo solamente ricordare che la Commissione finanze e tesoro ha già espresso il proprio parere favorevole al disegno di legge per quanto di sua competenza.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Sarebbe utile che i commissari che interverranno appuntassero la loro attenzione sull'ultima parte del provvedimento, laddove manca una norma che dia la possibilità al disegno di legge di entrare immediatamente in vigore. Evidentemente, la fretta deve aver messo la Camera in condizioni tali da non tener presente questo particolare; ma così la legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

P E C C H I O L I . Il mio intervento assorbirà anche la dichiarazione di voto che il mio Gruppo dovrebbe fare alla fine. Esprimo subito consenso pieno al testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il nostro accordo viene dal fatto che questo disegno di legge offre strumenti che stando ben dentro l'ordinamento possono essere utilizzati per dare più efficacia alla lotta contro la mafia.

Le motivazioni del nostro parere pienamente favorevole sono state già ampiamente illustrate alla Camera e in altre sedi; per questo motivo non entrerò nel merito dei vari articoli. Cercherò piuttosto di fare qualche osservazione di natura più generale. La mia opinione è che il Senato mancherebbe al suo dovere se si limitasse ad una approvazione puramente e semplicemente burocratica.

Vorrei intanto che non si dimenticasse che questo disegno di legge ha una storia molto tormentata. Lo propose il 31 marzo del 1980, quindi due anni e mezzo fa, il compianto onorevole Pio La Torre. Il Governo un anno e mezzo dopo presentò il suo disegno di legge e soltanto dopo l'assassinio di Pio La Torre si avviò faticosamente l'*iter* parlamentare. E ancora, solo dopo l'assassinio del generale Dalla Chiesa, questo provvedimento trova la sua sanzione definitiva.

Questa tormentata vicenda è ricca di significato. Per condurre in porto questa normativa si è pagato un alto prezzo di sangue e si sono dovute affrontare e superare mille ostilità e resistenze. Resistenze ed ostilità abbastanza analoghe a quelle frapposte alle richieste di poteri particolari formulate dal generale Dalla Chiesa. La questione adesso è di vigilare, di premere affinchè questo disegno di legge sia applicato pienamente, affinchè lo strumento che noi offriamo alla giustizia, ai corpi di polizia, agli apparati preposti alla prevenzione e repressione, sia fatto valere. Non dobbiamo dimenticare infatti che nel nostro paese c'è sempre una ostilità preventiva a positive leggi di riforma e che, quando queste positive leggi di riforma trovano finalmente attuazione, scattano — molto sovente — controffensive che tendono a vanificare le leggi stesse e a renderle inoperanti.

Questo è un primo punto che voglio proporre all'attenzione dei colleghi; credo che da questo punto di vista si ponga un problema politico essenziale, quello cioè di stabilire un rapporto diretto tra l'efficacia operativa del provvedimento che stiamo per approvare ed il clima e l'impegno politico complessivo delle forze democratiche per combattere la mafia, impegno che deve esplicarsi in Sicilia e nelle altre regioni infestate da forme gravissime di criminalità organizzata, ma che deve coinvolgere le istituzioni, i partiti, le organizzazioni popolari in tutto il paese. Se ciò non si farà, anche questo strumento avrà effetti molto parziali e la lotta contro la mafia, le altre organizzazioni criminali, i contropoteri occulti che abbondano non sarà una lotta vincente e i mafiosi, i camorristi, potranno continuare nella loro offensiva mortale contro la convivenza civile e le istituzioni democratiche.

In altri termini, mi permetto di sottolineare che le forze politiche, democratiche, le rappresentanze della società italiana, non possono permettersi di delegare alla legge o ai corpi dello Stato tutto il carico e l'impegno che occorre per combattere a fon-

do, come è doveroso fare, la lotta contro la mafia, la camorra e i contropoteri. C'è bisogno cioè di un vero e proprio sussulto di coscienza democratica, di un'opera complessiva di risanamento della vita pubblica da condursi a fondo, con grande coerenza e fermezza, in tutte le amministrazioni dello Stato, nelle istituzioni, nei partiti, in ogni punto della collettività nazionale.

Se siete convinti che occorre contrapporre ai poteri mafiosi questo tipo di schieramento e d'impegno, mi si consenta di domandare quali segnali in questa direzione sono venuti e vengono dal Governo nazionale, dalla Regione siciliana, dal Comune di Palermo, quali segnali provengono in questa direzione dal partito di maggioranza relativa che, soprattutto in Sicilia, di fatto governa tutto. È in atto una polemica, una severa critica nei confronti della Democrazia cristiana. Noi comprendiamo l'imbarazzo di questo Partito che è nell'occhio del ciclone. Vogliamo però dire che questa critica non è frutto di velleità aggressive, di calcoli strumentali; essa si fonda su dati di fatto che vanno considerati con grande freddezza e oggettività. Ci si riferisce alle collusioni di certi suoi esponenti col mondo mafioso, alle ostilità ed incertezze che uomini del partito di maggioranza relativa e membri del Governo hanno avuto nel concedere al generale Dalla Chiesa i poteri che erano necessari per combattere la mafia, poteri che sono stati poi dati al Commissario con un recente decreto, che è anche un implicito riconoscimento autocritico. L'elenco potrebbe continuare ma non lo prolungo; mi consentiranno però i colleghi della Democrazia cristiana di ricordare che la torbida, scandalosa vicenda Cirillo è un segnale che va esattamente nella direzione contraria a quella che invece dovrebbe essere seguita.

Da questo punto di vista, e continuando a riferirmi alla polemica in atto, desidero precisare, ancora una volta con molta fermezza, che mai, in nessun momento, anche il più teso della storia della nostra Repubblica, abbiamo identificato la Democrazia cristiana con la mafia. Non dimentichiamo il grande valore di certi esponenti democristiani siciliani, in primo luogo di Piersanti Mattarella, che hanno pagato con la vita la loro volontà di combattere con coerenza e fermezza la mafia, e anche la loro volontà di avviare un processo risanatore all'interno del proprio partito. La questione dunque è altra e consiste nel comprendere che in settori di quel partito, anche a livelli alti, vi sono inquinamenti gravi.

Come la mettiamo con il signor Ciancimino? Non è un uomo legato alla mafia? Come la mettiamo con quegli altri esponenti siciliani i cui collegamenti con i Salvo, con i Di Cristina, con gli Spatola, sono a tutti ben noti? Questa non è un'aggressione alla Democrazia cristiana. Chiedere di far pulizia nel più grande partito italiano è una questione di interesse generale, chiedere che si scelga finalmente tra i *clans* di Ciacimino e gli eredi politici di Piersanti Mattarella non è speculazione di parte. Fare questo vuol dire dare segnali positivi al paese. Come si può passare sotto silenzio il fatto che esistono forze interne alla Democrazia cristiana che, pur non colludendo in maniera diretta con la mafia, hanno però atteggiamenti che non favoriscono la lotta contro questo fenomeno ma ottengono l'effetto contrario, costituendo, oggettivamente, inviti alla diserzione, al disimpegno, alla paura? Come si può tacere che il sindaco di Palermo Martellucci ha pubblicamente affermato che non compete al Comune combattere contro la mafia? Se con questo ha voluto ricordare che l'azione repressiva non fa parte delle competenze istituzionali degli enti locali ha detto un'ovvietà; nessuno può chiedere ai Comuni italiani, al Comune di Palermo, di sostituirsi alla polizia o alla magistratura. Ciò che invece si chiede, ciò che è doveroso fare è impegnare tutte le istituzioni e dunque anche il Comune di Palermo ad essere centri propulsivi di iniziativa politica contro la mafia, ad amministrare con rigore e onestà, a non lasciare varchi aperti alla prepotenza e all'affarismo mafioso.

La lotta contro il terrorismo sarebbe stata certamente più difficile se non fossero scese in campo anche le istituzioni democratiche che non hanno compiti specifici di repressione. Come si può dimenticare che tan-

ti Comuni, Province e Regioni, che grandi amministrazioni civiche come quelle di Milano, Torino, Roma, Bologna hanno avuto una straordinaria funzione di mobilitazione popolare, di prevenzione nella lotta contro il terrorismo?

Si lamenta, soprattutto in certe zone del paese, una omertà diffusa che fa ostacolo alla lotta contro la criminalità organizzata. E giustamente si ricorda che tutti devono fare il proprio dovere e collaborare con i corpi di polizia, con la magistratura, che tutti devono impegnarsi a fare il vuoto attorno ai prepotenti mafiosi e camorristi. Questo appello noi comunisti lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo. A differenza di altri l'abbiamo fatto nella lotta contro il terrorismo. Abbiamo sempre esortato i cittadini a compiere il proprio dovere e continuiamo a farlo con l'autorità morale di un partito che ha avuto un martire come Guido Rossa, trucidato per aver fatto il proprio dovere con la denunzia aperta di terroristi. Anche contro la mafia e la camorra bisogna continuare a premere su questo tasto. Lo stimolo al dovere civico è una precipua funzione dei partiti democratici. Occorre però sapere che se quei segnali che dicevo prima non vengono dall'alto, se anzi dall'alto vengono tanti cattivi esempi di corruzione e di connivenza, allora è difficile ottenere che tutti i cittadini facciano il proprio dovere, è arduo combattere l'omertà.

Consiglio ai colleghi democristiani, se me lo permettono, di non arroccarsi come se fossero una fortezza assediata, come se nei loro confronti si stesse scatenando il linciaggio, come se le nostre critiche fossero strumentali. Inaccettabile è il modo come certi esponenti democristiani hanno risposto alle accuse del figlio del generale Dalla Chiesa. Confermo qui che Nando Dalla Chiesa è un iscritto al Partito comunista e che le sue dichiarazioni le ha fatte, insieme con le sorelle, in piena libertà, in piena autonomia; non gli si può dare addosso e giudicarlo un aggressore della Democrazia cristiana solo perchè è un iscritto al Partito comunista. Si dimostri coi fatti, non con le invettive, che le sue denunzie sono infondate!

M A R C H I O . Anche perchè voi non siete aggressori della Democrazia cristiana.

P E C C H I O L I . Non si dimentichi poi che le dichiarazioni di Nando Dalla Chiesa sono state condivise dai familiari della consorte del generale Dalla Chiesa, persone che col Partito comunista non hanno assolutamente niente a che fare. Per questi motivi la nostra non è un'aggressione alla Democrazia cristiana, è un invito alla chiarezza, a eliminare equivoci e inquinamenti, a sciogliere nodi e contraddizioni. Non ci è sfuggito che qualcosa di nuovo, di positivo, di giustamente preoccupato vi è stato nella recente dichiarazione del segretario De Mita. Ci auguriamo che in quella direzione si impegnino forze interne al partito della Democrazia cristiana per condurre un'opera di risanamento; proprio perchè, ripeto, la funzione della Democrazia cristiana, il suo peso nella vita nazionale sono un problema di interesse generale.

Sappiamo che in quel partito vi sono componenti sane, coerentemente democratiche.

L'augurio è che sappiano avere la forza per farsi valere e per far proprio fino in fondo il nobilissimo monito del cardinale Pappalardo; e farlo proprio vuol dire tradurre le parole in fatti e comportamenti concreti.

Non posso infine tacere su altri tentativi maldestri che vengono fatti in questi giorni per eludere i contenuti di una effettiva opera di risanamento.

Il primo riguarda l'improvviso ricordarsi della mafia, da parte di certi esponenti democristiani, come di un fenomeno che ha profonde radici nel disagio sociale, quasi a dire: « Che c'entriamo noi? La mafia è figlia di una antica crisi, di uno storico sottosviluppo ». Questo è vero, certo! Consentitemi di ricordare che noi comunisti siamo di orientamento marxista e saremmo davvero dei marxisti strani se non avessimo presenti i dati sociali, le cause materiali dei fenomeni, anche di quelli sovrastrutturali. Però, in questo improvviso rammentarsi della miseria, del degrado e del sottosviluppo (e

sarebbe facile ricordare a nostra volta che, al fondo di questo mancato sviluppo, di queste diseguaglianze sociali, ci sono responsabilità ben definite che ricadono, in buona parte, su chi ha governato il paese), noi notiamo un tentativo di sottovalutare il problema concreto e urgente di combattere la mafia intervenendo oggi, subito, con grande fermezza, con grande coerenza, con una oculata azione preventiva e repressiva, con prime misure efficaci e rapide di bonifica, di risanamento della vita pubblica. Il superamento dell'arretratezza della società meridionale richiede tempi lunghi — non c'è dubbio —, ma intanto occorre intraprendere una valida azione contro il fenomeno mafioso. Sarebbe come se di fronte a un certo sociologismo giustificativo del terrorismo noi avessimo aspettato la soluzione dei problemi sociali per sconfiggere l'eversione. Si vuol forse adottare questa assurda teoria dei due tempi anche nei confronti della mafia?

Il secondo tentativo è quello di presentare l'allarme e lo sdegno nazionale per l'assassinio del generale Dalla Chiesa, e per la inaudita recrudescenza della criminalità mafiosa e camorristica, come un attacco nordista, di tipo coloniale alla Sicilia e al Mezzogiorno, per cercare di coprire tutto sollevando grandi polveroni e soprattutto di costruire una specie di *union sacrée* di tutti i siciliani, degli onesti e dei corrotti, di chi esercita la violenza mafiosa e di chi la subisce, di chi si arricchisce con la mafia e di chi, invece, ne paga il duro prezzo. No, cari signori! La dignità e l'onore di questa nobilissima terra che è la Sicilia, le sue prospettive, le sue prospettive di riscatto, di rinascita e di rinnovamento si tutelano davvero se si rimuove il marcio, se si snidano i corrotti dai posti di comando, se vengono colpiti gli esponenti del potere mafioso, gli stati maggiori e le direzioni strategiche della mafia, se si recidono i legami tra la mafia e il potere politico.

Ora, noi diamo alla magistratura, ai corpi dello Stato, a tutto il paese, una buona legge, ma dobbiamo essere consapevoli che occorrono altre cose, che occorre intanto un impegno e una lotta democratica di massa a sostegno dei corpi dello Stato affinchè questo provvedimento sia applicato. Tutto ciò è necessario in Sicilia, in Calabria e in Campania, ma come dicevo all'inizio, anche in tutto il paese, perchè il potere criminale non colpisce, non ferisce soltanto la società siciliana, calabrese, campana: mafia e camorra costituiscono un condizionamento criminale dell'intera vita pubblica nazionale, influiscono sulla vita economica, attentano ai fondamenti democratici della convivenza civile. Non si dimentichi che la mafia è anche il centro propulsore del grande commercio della droga che opera tremende devastazioni soprattutto tra le nuove generazioni.

Per poter sostenere questa battaglia dobbiamo vincere ogni tendenza al pessimismo. Le forze per combattere ci sono. Sono presenti nelle componenti politiche democratiche della società, nel movimento organizzato dei lavoratori, nei ceti imprenditoriali sani che vogliono produrre senza subire le leggi, i ricatti, le intimidazioni e le angherie della criminalità mafiosa. Queste forze esistono nel mondo cristiano, in ampi settori della cultura italiana e nelle nuove generazioni. Ecco, bisogna lavorare per far scendere in campo questo grande schieramento nazionale di forze. Quindi, è indispensabile l'unità!

Aggiungiamo, però, che l'unità la si può costruire nella chiarezza. Noi comunisti non abbiamo mai avuto tanti inviti alla unità come in queste settimane. La Democrazia cristiana non perde occasione per dire che dobbiamo essere tutti uniti. Benissimo, tutti uniti ma, ripeto, nella chiarezza! Non vogliamo che certe forme di unità diventino poi copertura di responsabilità che devono essere messe in luce.

Signor Presidente, è in questo quadro, in questa cornice complessiva che noi votiamo questo nuovo disegno di legge che giudichiamo molto positivo e che ormai passerà alla storia del Parlamento italiano come « legge Pio La Torre ». Bisogna ora farla applicare e farle seguire un più generale impegno nel Parlamento e nel paese per il risanamento politico, sociale e morale della Nazione.

L A P E N T A . Signor Presidente, il mio non è un vero e proprio intervento, perchè l'opportunità di approvare questo provvedimento mi sembra scontata e, di conseguenza, stare ad elencarne le ragioni sarebbe del tutto superfluo. Io pongo perciò ai relatori, e loro tramite, ai colleghi delle Commissioni riunite (anche se ho la quasi certezza che sia io a prendere un abbaglio) un interrogativo che mi è venuto spontaneo leggendo il primo rigo dell'articolo 1; e chiarisco il perchè.

Il reato di estorsione — e questa riflessione mi è venuta in mente per una mia recentissima esperienza professionale — è punito (articolo 629 del codice penale) con una pena che va da 3 a 10 anni, e la pena è aumentata, per cui si va da 4 anni e 6 mesi a 20 anni (e lo scarto è notevole), se è commesso con l'aggravante del concorso di più persone riunite (articolo 628 del codice penale). Il numero delle persone per una sentenza di condanna, come risulta nella interpretazione, anche se non uniforme, abbastanza costante della giurisprudenza, può essere di due. Ora, leggere che per l'associazione di tipo mafioso ...

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Anche l'associazione a delinquere prevede un minimo di tre persone (articolo 416 del codice penale) e questo è il punto di riferimento ...

L A P E N T A . Sì, d'accordo, ma data l'eccezionalità del provvedimento e tutti i buoni propositi che noi ci ripromettiamo con la sua introduzione, mi chiedo se due mafiosi di buona statura, di buon calibro, che associandosi estorcono, ad un certo momento, non saranno condannati con l'aggravante, perchè non risponderanno dell'associazione.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Certo, risponderanno dell'estorsione e non dell'aggravante.

L A P E N T A . Il che mi sembra un enorme controsenso! In qualche misura, si può dire che il disegno di legge parte male; ma, comunque, la mia era solo una considerazione.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* La base delle tre persone serve soltanto per integrare l'ipotesi di associazione di tipo mafioso.

L A P E N T A . Noi abbiamo udito, ad esempio, di associandi di altissimo livello culturale i quali, di conseguenza, letta questa normativa, si associeranno in due per non integrare la fattispecie di reato.

P R E S I D E N T E . Senatore Lapenta, lei ha posto il problema, i relatori le risponderanno in sede di replica.

J A N N E L L I . Ho ascoltanto molto attentamente le relazioni svolte dal senatore Saporito e dal senatore Valiante e il dubbio ora sollevato dall'amico senatore Lapenta; mi sembra però che le loro preoccupazioni e la preoccupazione ultima del senatore Lapenta non abbiano la possibilità di creare dubbi e di far sollevare eccezioni. L'intervento squisitamente politico su quello che è il fenomeno della mafia, su quello che è stato ed è l'atteggiamento dei diversi partiti politici e delle forze sociali di fronte a questo fenomeno gravissimo della criminalità organizzata, lo svolgerà il collega Barsacchi. Io mi soffermerò su alcuni aspetti tecnici del disegno di legge.

Voglio rivendicare soltanto — di questo me ne possono dare atto il senatore Pecchioli ed anche il senatore Murmura — che il Partito socialista, ancora prima che si verificasse il tragico omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, già aveva assunto alcune iniziative perchè questo disegno di legge potesse essere approvato in brevissimo tempo. Anche il senatore Murmura, presidente della 1ª Commissione, come tutti gli altri colleghi della 1ª Commissione, mi darà atto che fui io a sollecitare l'immediata messa all'ordine del giorno del disegno di legge perchè se ne discutesse sollecitamente.

Il giudizio che esprimono i socialisti sul disegno di legge — che figura all'ordine del giorno di queste Commissioni riunite e che porta, come prima firma, quella dell'enorevole Pio La Torre alla cui memoria noi ci inchiniamo reverenti — è un giudizio estremamente positivo. Si potevano dare tutti i poteri al generale Dalla Chiesa, come sono stati dati attraverso un provvedimento *ad hoc* all'attuale prefetto di Palermo che riveste anche la carica di Ispettore generale sovrintendente ma, senza che ci fosse un disegno di legge che offrisse la possibilità di esercitare alcuni determinati poteri, questi stessi poteri non avevano alcuna possibilità di essere esercitati. Ora questo disegno di legge offre non soltanto la possibilità al Parlamento di esaminare e di varare entro brevissimo tempo un provvedimento che facoltizzi il prefetto di Palermo a svolgere quelle attività che sono necessarie per colpire la mafia, ma mi sembra anche si muova in una ottica affatto diversa da tutti gli altri provvedimenti.

Mentre noi negli altri disegni di legge e nelle leggi che sono tutt'ora vigenti, individuiamo soltanto il fenomeno come fenomeno da colpire nel senso penalistico, qui invece cominciamo veramente ad individuare quella che è la caratteristica della criminalità organizzata: inserirsi in attività economiche che possono essere di per sè lecite. Perchè l'appalto, il subappalto, la concessione, la licenza sono tutte attività e atti che possono essere legittimi e leciti. La verità è che la mafia, la camorra, la *'ndrangheta* calabrese e tutte le altre organizzazioni criminali si avvalgono della forza associativa, della forza dell'intimidazione, della soggezione in cui sono tutti gli operatori economici di alcune zone italiane, per trarre profitti ingiusti. Per cui la prima eccezione che il collega Valiante faceva in ordine all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame a me sembra non sia fondata, e dico questo molto sommessamente. A me sembra che in verità il disegno di legge definisca in modo appropriato l'associazione mafiosa, che è sì un'associazione a delinquere, ma una specie di associazione a delinquere che si serve di una forza di intimidazione, come dice il terzo comma dell'articolo 1, e, soprattutto, metta in evidenza come questo vincolo associativo che assume la forza di intimidazione ponga coloro che la subiscono in uno stato di assoggettamento che provoca poi l'omertà.

E allora io credo che coloro i quali hanno articolato il provvedimento, primo fra tutti l'onorevole Pio La Torre che era un siciliano, sapessero come per colpire la mafia bisognasse davvero colpire quello che era l'aspetto fondamentale di quest'associazione, che vuol trarre profitto proprio perchè si costituisce in associazione e crea questo vincolo di solidarietà tra gli appartenenti all'associazione stessa. Ma non può sfuggire ai colleghi e ai relatori l'importanza del secondo comma dell'articolo 1, il quale prevede che coloro i quali promuovono, dirigono e organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 4 a 9 anni. È cioè possibile che alcuni mafiosi si costituiscano in associazione, che un capo mafioso, un *boss*, promuova l'associazione mafiosa e, pur non ponendo in essere nessuna attività criminosa, venga punito per il solo fatto di aver promossa l'associazione. Tutto ciò è importantissimo. Sono aspetti che devono essere messi in rilievo sotto il profilo tecnico per comprendere quali innovazioni si introducano con questo testo rispetto alle norme del codice penale. Quindi, il nostro giudizio è positivo.

Tali misure — lo dico subito — credo non siano dettate da un comprensibile stato di emotività a seguito dell'omicidio di Pio La Torre e del generale Dalla Chiesa. Esse nascono invece da una circostanziata valutazione dei caratteri, del *modus operandi*, del campo di attività di quelle associazioni di tipo mafioso che, nella calzante definizione contenuta nell'articolo 1, si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per controllare attività economiche, realizzare profitti e vantaggi ingiusti. E questi non sono che alcuni degli aspetti più interessanti del disegno di legge. A ben vedere, anzi, l'aspetto più originale e più interessante sta nelle disposizioni che concernono le misure di prevenzione. Non solo sono state inasprite

tali misure, pur in presenza di garanzie giurisdizionali (è l'autorità giudiziaria che, su sollecitazione, su segnalazione del procuratore della Repubblica o del questore, irroga queste misure di prevenzione), ma sono stati individuati strumenti repressivi nuovi ed efficaci.

Si ha, rispetto alla vigente legislazione, la gamma dei soggetti nei confronti dei quali possono essere applicate tali misure. Si irrigidiscono le norme relative agli obblighi di soggiorno e alla sorveglianza speciale. Non a caso si prescrive che il soggiorno non possa avvenire se non in un comune che non superi i 5 mila abitanti e questo è importantissimo, perchè il controllo nei piccoli e piccolissimi centri è molto più agevole che non in un centro di maggiori dimensioni.

Si aggrava la misura della cauzione, rendendola adeguata ai tempi e al fenomeno; sono individuati opportuni controlli e sono previste intercettazioni telefoniche. E — badate bene — le intercettazioni telefoniche non hanno un valore probatorio nel processo, ma servono a porre in essere alcuni indizi a carico di un determinato soggetto. E una volta che v'è l'indizio, scattano misure successive che colpiscono il soggetto: non soltanto il soggiorno in un luogo determinato, ma anche misure di carattere tributario e patrimoniale che colpiscono negli interessi il soggetto stesso; il che rappresenta una novità assoluta. Al di là del fatto che venga instaurato o meno un procedimento a carico del soggetto mafioso, basta infatti che egli venga indiziato come appartenente ad una associazione mafiosa perchè l'autorità tributaria e l'autorità di polizia possano iniziare alcune penetranti indagini da sottoporre poi alla valutazione dell'autorità giudiziaria.

Quindi l'aspetto più originale del testo, che recepisce le proposte formulate da quanti in questi anni hanno studiato e combattuto il fenomeno della criminalità organizzata, è quello relativo appunto ai nuovi strumenti che dovranno consentire di investigare sullo stato patrimoniale dell'indiziato nei cui confronti possono essere richieste le misure di prevenzione cui si faceva riferimento.

Il collega Valiante, con il suo acume giuridico, faceva rilevare che vi sono alcune norme che possono destare qualche perplessità sotto il profilo costituzionale. Queste misure, queste indagini sul patrimonio possono infatti essere estese anche ai congiunti, ai figli, al coniuge e ai conviventi per 5 anni...

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Questo non mi dà fastidio.

J A N N E L L I ... ma credo che le applicazioni errate ormai appartengano al passato, e questo si è chiarito.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* D'accordo.

J A N N E L L I . Si può affermare pacificamente che queste misure collimano con i nostri principi costituzionali. Certo, sono misure gravi: non solo si supera il segreto bancario, quando si consente il sequestro dei beni di oscura origine e la successiva confisca, ma — ciò che è più interessante — si inverte l'onere della prova. Non è l'inquirente che deve dimostrare l'illegittimità della provenienza patrimoniale, ma è l'indiziato, colui che è sottoposto a queste misure o nei confronti del quale si innesta un'indagine che deve dimostrarne la legittimità. In altre parole, non è l'inquirente o l'autorità di polizia o il magistrato che devono dimostrare l'illegittimità, ma è colui il quale viene colpito o nei confronti del quale si innesta un'indagine che deve dimostrare la legittimità, il che è completamente diverso e del tutto originale.

Altrettanto interessanti appaiono le norme relative alla decadenza di licenze, autorizzazioni e concessioni e alla cancellazione dagli albi. Tali sanzioni amministrative, più che assumere una generica natura accusatoria, tendono a divenire strumenti specificamente concepiti per isolare l'indiziato dal suo contesto di attività e dal rapporto con le amministrazioni pubbliche. Anche questo concetto è del tutto nuovo.

In sintesi, si può affermare che il valore positivo del testo in esame è rappresentato dall'intento di superare l'impianto ottocentesco, spesso controproducente, delle misure

di prevenzione, così come concepite ancora dalla vigente normazione contro le attività criminose organizzate, attraverso nuovi strumenti che consentano di sottoporre ad un adeguato e severo controllo gli affari dell'indiziato e del suo ambiente con la possibilità di procedere, nel momento opportuno, al sequestro ed alla confisca dei beni.

Il senatore Pecchioli affermava che, come Parlamento, stiamo facendo il nostro dovere approvando questo provvedimento legislativo. Ora è necessario che di queste misure, di questi strumenti si avvalgano in modo serio, continuo, quotidiano le forze di polizia, la magistratura e la Commissione parlamentare che è prevista, nel presente disegno di legge, allo specifico scopo di vigilare affinchè queste norme siano osservate e siano colpiti davvero i gangli vitali per l'organizzazione criminale della mafia.

Quindi non è — mi dispiace che il senatore Marchio si sia allontanato — un'approvazione sollecita che si fa senza un approfondito esame e senza un pieno convincimento. Per parte nostra è un'approvazione convinta della bontà di queste disposizioni che riteniamo estremamente efficaci allo scopo, anche se forse sarà necessario ritornare sulla materia con altri provvedimenti se l'esperienza ci dirà che queste norme non sono sufficienti.

Siamo disponibili a rilevare e, anzi, ci dovremmo far carico di individuare — credo che questo sia il compito della Commissione parlamentare — quelle lacunosità che eventualmente potranno essere riscontrate nel disegno di legge e di adottare le ulteriori misure che si renderanno necessarie in base all'esperienza.

Esprimo quindi il mio voto e quello del mio Gruppo convinto e, prima di tutto, molto sereno. Credo che ci troviamo di fronte ad un buon provvedimento soprattutto in ordine alla finalità di colpire questo tragico fenomeno della criminalità.

A G R I M I . Signor Presidente, prendo brevemente la parola all'inizio di questo dibattito perchè, aderendo interamente alle relazioni dei colleghi Saporito e Valiante, intendo sottolineare e portare la mia adesione a questo disegno di legge che si presenta — cosa che non succede molto spesso — incisivo soprattutto nella sua prima parte in cui si prevedono due fattispecie penali ben chiare (gli articoli 416-*bis* e 513-*bis*) senza il consueto collegamento ad altre norme o procedure precedenti.

Rilevando l'incisività di questo disegno di legge, e proprio sulla scorta del giudizio positivo espresso sulla sua prima parte, mi pare doveroso ricollegarlo alla proposta di legge dell'onorevole La Torre che prevedeva, se non erro agli articoli 2 e 3, gli attuali articoli 416-*bis* e 513-*bis*.

Il ricordo dell'onorevole La Torre per me, oltre che doveroso, è personalmente sentito per aver lavorato a lungo con lui in sede di Commissione d'inchiesta sul fenomeno mafioso e per averne potuto apprezzare, anche nel corso di incarichi speciali svolti insieme proprio per conto della Commissione, la serietà, la consapevolezza e la profondità di conoscenza dell'argomento mafioso e dei problemi della mafia, da lui sempre esaminati con spirito di grande obiettività e con distacco da forme di demagogia o di generalizzazione, a differenza di ciò che si verifica oggi con quell'indegna gazzarra e con quel grosso polverone che una certa parte della stampa ha sollevato ostacolando, secondo me, il raggiungimento della verità e mostrandosi come una delle cause che rendono più difficile il perseguimento serio e severo della lotta contro la mafia.

Più che una commemorazione, il ricordo dell'onorevole La Torre diventa con questo disegno di legge un fatto vivo e vero. Mi auguro dunque che questo provvedimento venga rapidamente condotto verso la sua approvazione; esso infatti costituirà uno strumento efficace, visti gli obiettivi che chiaramente enuncia e persegue.

C O C O . Avevo preparato una breve dichiarazione nella quale volevo ribadire la fermissima ed inequivoca volontà, espressa e perseguita da tutto il Partito al quale mi onoro di appartenere, di combattere mafia, camorra e tutte le altre forme di criminalità e di farlo nell'unico modo in cui tale impegno diventa, nello stesso tempo, nobile ed efficace; elaborando, cioè, gli strumenti legislativi

ed esecutivi appropriati e garantendo l'imparzialità e l'esclusiva dedizione alla legge e al dovere da parte di tutti gli organi pubblici cui lo Stato e la società affidano il difficile compito di mantenere la legalità in Sicilia e che, a tal fine, vigilano senza essere influenzati da connivenze a livello umano e politico.

Tuttavia mi rendo conto, soprattutto dopo che l'intervento del senatore Pecchioli ha portato il dibattito sul tema politicamente più scottante di questi giorni, che noi non possiamo perseguire il fine della lotta contro la mafia ciascuno ripetendo alcune clausole stereotipe, anche se ritengo che quanto da me evidenziato nella precedente dichiarazione centrasse i punti fondamentali di tale lotta.

Penso che dobbiamo farci carico di alcune osservazioni che sono state fatte e che sollevano il problema della responsabilità politica e morale della Democrazia cristiana assumendo su di esso una posizione ben precisa.

Devo ringraziare il senatore Pecchioli per la civiltà con la quale ha svolto questo attacco che non corrisponde al tono di altri che si sono susseguiti in questi giorni contro la Democrazia cristiana e vengo quindi al merito delle osservazioni fatte che, se ho ben capito, lasciano un po' da parte il professor Dalla Chiesa, dalle quali la Democrazia cristiana regionale siciliana si è difesa ritenendole infamanti e calunniose e non basandosi sul partito politico al quale il professor Dalla Chiesa appartiene o sulle formazioni politiche alle quali ha aderito.

Il problema, nella sostanza, è che la Democrazia cristiana, invece di far pulizia al suo interno, si arroccherebbe in una difesa generalizzata della sua posizione senza volere, con le parole e con i fatti, combattere il fenomeno mafioso. Vorrei qui ricordare, per quanto riguarda le parole alle quali giustamente tutti danno la dovuta importanza, che il Comitato regionale, al pre-Congresso regionale della Democrazia cristiana tenuto a Palermo nell'aprile del 1982, ha espressamente affermato che, per il superamento della questione meridionale, la lotta contro la mafia e la camorra « assume il significato di questione morale. Tocca alla Democrazia cristiana combattere a viso aperto i fenomeni di deviazione, specie quando aggrediscono, fino all'assassinio, tutori della legalità e protagonisti del cambiamento »

Queste sono parole chiarissime, con le quali si sono espresse al livello più alto le intenzioni della Democrazia cristiana siciliana e che corrispondono alle parole più esplicite e ferme dette contro la mafia.

Per quanto riguarda i fatti, vale anzitutto per le persone quello che ha detto il segretario De Mita, cioè che si procederà ad esaminare le posizioni personali, senza tolleranze ma nello stesso tempo senza persecuzioni generalizzate e non fondate. Inoltre, siccome riteniamo — l'ho detto e lo ripeto — che il sistema migliore per combattere la mafia è quello di garantire il funzionamento delle istituzioni, della magistratura e della polizia e la loro libera ed autonoma attività, ritengo sia un fatto di fondamentale onestà culturale, prima di attaccare la Democrazia cristiana, chiedersi se la Democrazia cristiana siciliana o suoi uomini siano qualche volta indebitamente intervenuti presso la magistratura, presso le forze dell'ordine o presso chiunque fosse stato preposto alla difesa dello Stato e della legalità per intralciarne l'operato a favore di mafiosi.

Un'altra domanda che poniamo — e non per spirito di rivalsa, ma per la richiesta di unità fatta anche dal relatore — è se qualcuno è a conoscenza del fatto che i responsabili della Democrazia cristiana siano intervenuti per mandare ai posti di potere o di responsabilità, in Sicilia o a Napoli o in altre zone dove operano mafia e camorra, persone successivamente riconosciute colpevoli di connivenza o di debolezza verso la mafia o altre organizzazioni del genere.

Faccio solo un accenno al fatto che — se ben ricordo, dato che non ho controllato i documenti — quando il Consiglio superiore della magistratura mandò il procuratore Costa a dirigere la procura di Palermo, i rappresentanti eletti su indicazione della Democrazia cristiana si espressero e votarono a favore di quella nomina

Chiedo se è vero — com'è vero — che il prefetto Dalla Chiesa è stato mandato a Palermo dal ministro democristiano Rognoni

Oppure se non era ancora la Democrazia cristiana regionale a ribadire e così riassumere, in data 3 settembre 1982, la posizione assunta dal presidente D'Acquisto e dal segretario regionale Nicoletti al Comitato unitario contro la mafia, riunitosi il giorno precedente: « Il coordinamento è più che opportuno e necessario; esso deve avvenire a livello provinciale, regionale e nazionale. È necessario che il prefetto di Palermo partecipi a tutti e tre i livelli di coordinamento. Il coordinamento nazionale deve essere il più efficace e può essere soltanto realizzato come risulta più opportuno per il raggiungimento dell'obiettivo prefisso ».

Anche se ci sono state opinioni contrastanti sul modo come questo coordinamento dovesse farsi, domando a chiunque se onestamente può considerarsi, sia pure lontanamente, atto di connivenza (se vi è un sospetto di connivenza obiettiva) il fatto che, disconoscendo i meriti e la posizione del generale Dalla Chiesa, si proponesse che fosse il Ministro od il Ministero ad operare, insieme al prefetto di Palermo, questo coordinamento.

Noi riconosciamo, come ha fatto il segretario nazionale della Democrazia cristiana De Mita, di non poter definire tutto perfetto in un partito come il nostro, così come, del resto, nessun altro può dire la stessa cosa del proprio partito, e diciamo questo non perchè cerchiamo nelle colpe degli altri la compensazione delle nostre, cosa che ci ripugnerebbe sul piano morale e politico, ma perchè, se si vuole fare un discorso politico, bisogna considerare tutti gli aspetti del problema. A me sembra, però, che non ci sia nè nelle parole ne nei fatti della Democrazia cristiana — questo è il punto di maggiore polemica — alcuna connivenza su tutto ciò che si è detto sulla mafia.

E stato anche detto che si cercherebbe di sviare il discorso dalla mafia al meridionalismo, allo stato di arretratezza, di emarginazione, direi di separatezza — ma forse non è il caso d'insistere su questo neologismo — della Sicilia. Potrei, allora, rileggere quel che si è detto al pre-Congresso regionale siciliano, laddove si valuta la gravità del problema e si afferma che la Democrazia cristiana deve svolgere nella lotta alla mafia una funzione di propulsione e di guida.

Devo a questo punto aggiungere qualcosa, ribadendo che il problema è intanto quello di scoprire e punire adeguatamente gli autori di questi delitti; dobbiamo farci carico delle ragioni per cui mafia e camorra allignano in questo modo in Sicilia e nel Meridione, nonostante, ad esempio, il commercio della droga, cui è stato giustamente fatto richiamo, abbia una dimensione internazionale Quando diciamo che bisogna, senza trascurare la battaglia della polizia, della magistratura, dello Stato, farsi carico delle ragioni per cui la Sicilia e il Meridione sono diventati il punto dove questi fenomeni soprattutto allignano, certamente non vogliamo confondere i termini del problema.

Ma vorrei qui richiamare l'attenzione dei colleghi su una caratteristica dell'emarginazione della Sicilia. Lasciando perdere la disoccupazione, l'emigrazione, la cessazione di vecchie attività produttive, problemi che, certamente, potreste dirci, sono da trattare da chi, come partito di maggioranza, ha le maggiori responsabilità di governo (anche se, secondo la nostra opinione, queste scelte coinvolgono la responsabilità di tutti i partiti, di tutte le forze culturali, sindacali e sociali), vorrei richiamare — ripeto — l'attenzione di chi non vive in Sicilia o nel Meridione, di chi non vive nelle zone più disagiate di essi (com'è, per esempio, il mio collegio e non soltanto il mio) su un aspetto dell'emarginazione meridionale: quanto avviene in queste zone è il contraccolpo o la somma dei contraccolpi di decisioni prese per altre zone e settori.

Vi chiedo se è stato mai scritto in un documento di programmazione economica nazionale o anche regionale che certe zone del Meridione devono essere caratterizzate dall'equilibrio del sottosviluppo, che ci deve essere, o era necessario ci fosse, una tale emorragia di emigrazione per cui si deve vivere delle rimesse degli emigrati o della elargizione di certe provvidenze sociali, magari indebitamente gonfiate, che tuttavia servono a mantenere un minimo di tenore di vita.

Questo è il fatto caratterizzante del sottosviluppo della Sicilia che non è preso in considerazione in nessun programma nè nazionale, nè regionale, nè europeo. Noi perciò non abbiamo neanche gli strumenti culturali per poterlo affrontare ed è per questo tipo di sottosviluppo e mancanza di programma per il futuro che vi sono paesi in cui vivono solo vecchi e bambini e che vi sono paesi in cui non si trova uno sbocco per tutte le richieste sociali; è qui che vive l'*humus* sul quale poi si radicano la mafia e la camorra.

Non vogliamo nessuna *union sacrée* di tutti i siciliani per difendersi dalle accuse, anche se certamente sull'eccesso di queste accuse potremmo molto parlare e dovremmo molto discutere. Ma, d'altronde, quando si critica il sindaco di Palermo perchè ha detto: « Il compito di combattere la mafia — intendendo dire il compito di scoprire gli autori dei crimini mafiosi — non spetta a me, ma alla polizia e alla magistratura », quando si chiede che a livello politico si prendano iniziative come quelle che sono state prese per combattere il terrorismo (credo di avere una certa competenza in materia e non ho difficoltà ad ammettere che le posizioni assunte anche dal Partito comunista e dai sindacati abbiano di molto favorito la lotta contro il terrorismo e quelle vittorie che, sia pure episodicamente, sono state raggiunte), quando si dice tutto questo, ripeto, non si può nello stesso tempo accusare la Democrazia cristiana di voler allargare i termini del problema quasi per confonderli.

Noi non vogliamo allargare i temi per confonderli! Desideriamo allargarli, anzi ci batteremo fermamente come rappresentanti meridionali della Democrazia cristiana per fare ciò, perchè vogliamo combattere tutte le manifestazioni del fenomeno criminoso, tutte le sue cause.

Ritorno a quello che avevo detto precedentemente. Giustamente si è ribadito che mai come in questi giorni si chiede la solidarietà di tutti i Partiti. Tale solidarietà deve basarsi su punti chiari; e il punto più chiaro, sul quale tutti dobbiamo essere d'accordo, è che la mafia anzitutto si combatte scoprendo gli autori dei delitti mafiosi, condannandoli e portando tali condanne come esempio per chi vuole continuare a combatterli. La nostra posizione, quella che abbiamo sempre seguito si basa su tre punti: predisporre a livello legislativo — come abbiamo fatto oggi e come ha ricordato poco fa il senatore Jannelli — gli strumenti amministrativi per meglio combattere questo fenomeno. Tutelare gli uomini migliori e — su questo vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi — non intervenire ed interferire sui processi ogni momento, ma facendo si che questi processi si svolgano per l'accertamento della verità.

Chiedo scusa se devo tornare nuovamente sulle accuse formulate dal professor Dalla Chiesa, ma quando si dice quello che è stato scritto su « la Repubblica », quando si fanno accuse tali — anche se poi, parzialmente o meno, corrette — quando, non potendosi trovare niente a carico di certe persone si scrive, come è stato scritto autorevolmente in un articolo di un giornale cittadino, che comunque essendoci il sospetto di una connivenza obiettiva da parte del Presidente della Regione e del sindaco di Palermo con la mafia (connivenza nell'assassinio, o con la mafia, o nei fatti che comunque riguardano il generale Dalla Chiesa), questi di perciò stesso si devono dimettere, allora, scusate, si fa, anche logicamente, terrorismo politico. Si parte con un'accusa gravissima e siccome quest'accusa gravissima non la si può in nessun modo sostenere (perchè se ci fossero fatti reali saremmo i primi a volerne prendere atto, ma non ce ne sono e conoscendo queste persone certamente non ci sarano) si dice che da quest'accusa è nato il sospetto che qualcosa sia stato fatto a favore di coloro che volevano distruggere il generale Dalla Chiesa.

Prima che politicamente questo a me sembra logicamente un atto di terrorismo politico, oltre che morale. Su che cosa si deve trovare questa unità nella chiarezza? Unità nella chiarezza si deve trovare nel dare tranquillità e sicurezza agli uomini rappresentanti delle istituzioni che operano in Sicilia e che devono operare per sconfiggere, ciascuno nei propri campi di competenza, la mafia. Per questo, lo dirà dopo di me ufficialmente per il Partito il vice presidente senatore Mancino, noi siamo favorevoli al disegno di legge, vogliamo che esso venga applicato senza rispet-

ti umani per nessuno, nè per amicizia, nè per vincoli di partito. Non si può però nello stesso tempo chiedere la solidarietà della Democrazia cristiana e poi, con variazioni terminologiche più o meno accentuate, mettere questo Partito sul banco degli accusati.

Nella relazione che avevo preparato, ma che poi ho ampiamente modificato, prendendo atto del chiarimento — anche se non ancora pieno e preciso che c'è stato da parte di altri Partiti nei confronti della Democrazia cristiana — scrivevo, e lo ribadisco anche ora, che questo attacco alla Democrazia cristiana, come appartenenti a quel Partito, ci riempie di dolore e di sdegno. Aggiungevo poi che quando si vuole — anche se a parole si sostiene il contrario — criminalizzare un Partito che rappresenta il 40 per cento dell'elettorato meridionale, e quando, non essendo ciò sufficiente, da parte di alcuni si alza il tiro su altri partiti della maggioranza coinvolgendo inoltre l'operato della magistratura, della polizia, di tutti, dicendo che la mafia in Sicilia domina in maniera tale per cui mai se ne verrà a capo per le connivenze che ovunque ci sono, allora si rende il miglior servizio alla mafia.

Poichè questo nessuno lo vuole, noi aderiamo alla richiesta di chiarezza qui avanzata e credo di aver precisato nel modo più netto possibile come intendiamo questa chiarezza.

S P A D A C C I A . Credo di essere l'unico ad oppormi a questo disegno di legge e tenterò di motivarne il perchè in questo intervento.

Vorrei partire anch'io da una premessa politica generale. Il cardinale Pappalardo ha detto espressamente: « Troppi politici ai funerali dei mafiosi ». Chi sono questi politici? A quali partiti appartengono? A quali amministrazioni? Il cardinale Pappalardo non è un professor Dalla Chiesa al quale si può imputare non l'iscrizione ad un partito politico ma, forse, il legittimo risentimento per la morte del padre.

Nell'intervento che abbiamo fatto in occasione di un dibattito al Senato, prima il senatore Macaluso e poi io, abbiamo ricordato i funerali di un *boss* mafioso, non degli ultimi anzi dei primi, uomo di governo di quello che è stato a lungo, e forse è ancora oggi, uno dei centri dell'organizzazione mafiosa: il *boss* Di Cristina.

È stato ricordato lo scandaloso episodio della chiusura delle scuole da parte di un viceprovveditore mai perseguito per questo (e comunque non è mai arrivata la condanna perchè, nel frattempo, dopo essere stato coperto dall'Amministrazione della pubblica istruzione, è stato amnistiato), e sappiamo tutti qual è la situazione: non possiamo far finta di vivere in un mondo che non conosciamo e di ignorare che alcune famiglie, che a Riesi non hanno partecipato a quei funerali, hanno subito — e certo non le troverete in nessun atto giudiziario — ritorsioni di avvertimento e, per qualche anno, hanno temuto per la loro vita e per quella dei loro familiari, subendo atti violenti, come ad esempio la distruzione di interi vigneti, che si sono dovuti scassare e rimpiazzare di nuovo. Questo è il quadro della situazione ma c'è qualcuno che si è preoccupato di andare a firmare a quei funerali! Io non parlerò della Democrazia cristiana; ho parlato, invece, del Partito repubblicano, ma l'ho fatto in Aula, di fronte ad un Presidente del Consiglio repubblicano, ricordando un episodio avvenuto nel 1972. In quella occasione, dovendo scegliere fra il primo non eletto di Roma, sospetto di amicizie radicali, Franco De Cataldo, e il primo non eletto della Sicilia occidentale, sospetto di amicizie mafiose, in quanto era appena venuto fuori il problema del « comparaggio » tra il *boss* mafioso Di Cristina e l'onorevole Gunnella, La Malfa non ebbe esitazione a scegliere il sospettato di amicizie mafiose (e, fra l'altro, La Malfa era figlio di un maresciallo dei carabinieri di Palermo che si era impegnato nella lotta contro la mafia nel periodo della repressione).

Qui voglio ricordare, sempre a proposito di La Malfa, un'altra cosa. Nel 1976, quando fu rievocato da un giornalista questo episodio del « comparaggio » fra Gunnella e Di Cristina, La Malfa disse: « Ma voi non conoscete la Sicilia! Per ragioni clientelari non ci si poteva sottrarre al "comparaggio" di Gunnella e comunque non sapevo chi era

Di Cristina. La Sicilia è come un mondo a sè stante ». Se c'è una cosa che fa indignare i siciliani onesti e i siciliani non mafiosi, perchè li fa sentire scoperti rispetto alla realtà della mafia, è questo modo di considerare la Sicilia come un mondo cancrenoso e a sè stante, questo mondo metà folcloristico, ma metà poi politicamente criminale, perchè favorisce, o dà per scontato, che in Sicilia bisogna convivere con il crimine, o meglio, bisogna convivere politicamente e amministrativamente con il crimine.

Troppe volte si è affermato che non si può non avere un rapporto di complicità con il crimine. Parlo in maniera non sospetta, proprio per fugare da me e da alcuni colleghi l'idea di un preconcetto, di un giudizio, perchè nessuno di noi può pensare, o sospettare, che Ugo La Malfa sia stato un uomo connivente con l'interesse della mafia.

Però, c'è stato nel potere politico italiano questo atteggiamento che ha creato l'*humus*, il terreno, su cui la mafia ha potuto prosperare ed edificare le sue fortune sino alla situazione attuale, che sta producendo, a sua volta, una nuova crisi per lo Stato tutto intero, per tutta la collettività e non soltanto per la Sicilia. Ed è questa mentalità, questa cultura politica davvero colonialistica nei confronti della Sicilia che probabilmente ancora oggi spinge Andreotti a dire determinate frasi assolutorie nei confronti di tutta la Democrazia cristiana, che poi sono affermazioni assolutorie di tutto il potere nazionale, come se il potere non avesse responsabilità di ciò che è avvenuto, di ciò che si è lasciato crescere. Io credo che vi siano dei motivi, perchè, come La Malfa per controllare alcuni pericoli di inquinamento radicale sul piano nazionale, ritenuto più pericoloso di alcuni inquinamenti mafiosi nel Partito repubblicano della Sicilia, li considerò appartenenti ad una isola lontana nella quale pur era nato, così Andreotti, evidentemente, ritiene che l'apporto che gli viene da alcuni voti siciliani, prima vaganti in altri partiti (o approdati a lui tramite, ad esempio, Salvo Lima) sia importante. Sono i voti che lo spingono a questo, come spingevano La Malfa a difendere Gunnella in nome della sicilianità, perchè la Sicilia era un'altra cosa, e questa complicità politica, questa mentalità coloniale del potere politico centrale, delle forze politiche nazionali, questa cultura politica micidiale ha consentito che per anni fosse rinviata ogni iniziativa contro la mafia. In fondo, di questo si tratta. In quanti dibattiti — l'ultimo è quello famoso in cui abbiamo rimproverato al primo firmatario di fare un documento contro la mafia, in cui il nome della mafia non compariva — noi dell'opposizione siamo stati costretti a ricordare che erano passati anni, che non disponevamo ancora della pubblicazione degli atti della Commissione antimafia e che tutte le indicazioni della Commissione stessa erano state disattese? Questa è la mia premessa. Ora, vorrei essere molto chiaro.

Quando Berlinguer dice nella conferenza stampa a Palermo, quando Macaluso afferma in Aula, quando Pecchioli dice in Commissione questa mattina: « Noi non abbiamo detto che la Democrazia cristiana è il partito della mafia », dobbiamo intenderci molto chiaramente — lo dico anche a tutti i comunisti — perchè altrimenti diamo dei segnali illusori che sono poi quelli che legislativamente emergono da questo disegno di legge, del quale parlerò subito dopo. È chiaro che la Democrazia cristiana non è il partito della mafia. Molto di più: è il partito di questo regime, e lo è enormemente di più di quanto lo fosse Ugo La Malfa, che pure si considerava uomo, tutore e padre — fin troppo — non della Costituzione e della Repubblica (come lo si era considerato giustamente negli anni '50), ma a pieno titolo anche uomo di questo regime, del quale fa parte la mafia, ma del quale fanno parte tante altre cose, compresa la P2 . .

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* E il terrorismo!

S P A D A C C I A . Certo, del quale fa parte anche il terrorismo, del quale fanno parte la camorra, l'invasione della droga, la *'ndrangheta*, del quale hanno fatto parte i sequestri di persona (che abbiamo visto anzi crescere), con una classe politica che è anche una classe economica ed imprendito-

riale. Essa ha reagito di fronte all'insorgere di questi fenomeni, di questi profitti illeciti che poi, necessariamente, si accumulavano diventando una nuova forma di accumulazione capitalistica che si riciclava nella vita produttiva, inquinandola.

Da questo regime è venuto — e per questo dobbiamo stare attenti — un segnale, quale segnale? È venuto il segnale — dopo le rivelazioni contenute nelle liste di Gelli — di una legge sulle associazioni segrete, che ha creato nuove figure giuridiche, che ha sciolto la P2, che ha previsto altre misure, a cui si è accompagnato un processo politico che doveva essere, come si è detto, di moralizzazione, ma senza che si vedessero poi risultati concreti in tal senso.

Di questo accuso anche il partito cui appartiene il Presidente del Consiglio. Sbagliava il collega Cicciomessere che non tiene conto delle situazioni di necessità e di sicurezza: è giusto che il Presidente del Consiglio per ragioni di sicurezza prenda l'aereo militare; il problema è che l'onorevole Spadolini si è servito dell'aereo militare per andare al matrimonio della figlia di Corona, membro della giunta di segreteria del suo partito, e Corona era presentato — non solo dall'onorevole Spadolini, ma anche da altri partiti — come moralizzatore di questa grande istituzione che è la massoneria italiana la quale, scomparsa o quasi durante il fascismo, vista ancora come massoneria marginale, espulsa dal potere negli anni '50, è tornata a rinascere ed a riprosperare all'ombra di quel moralizzatore della massoneria che è a tutti gli effetti socio di Carboni ed al quale si rivolgono grandi editori, si rivolge Berlusconi, si rivolgono grandi imprenditori edili per le lottizzazioni.

Questo è il segnale che è venuto; i Calvi sono venuti dopo.

Abbiamo fatto la legge contro la P2, le associazioni segrete e assistiamo al fatto che gli eredi o continuatori dell'opera della P2, senza costituire questa volta nuove associazioni segrete, sono coloro che gestiscono le stanze di compensazione non delle lottizzazioni edilizie, ma delle lottizzazioni di potere che caratterizzano questo paese

L'ho già detto in Aula: possiamo legittimamente avere credibilità in un paese in cui si trovano alla stessa riunione un monsignore faccendiere, monsignor Hilary, il gran maestro della massoneria, un grande editore come Caracciolo e il segretario *in pectore* della Democrazia cristiana, il quale crede di giustificarsi dicendo che non si era parlato di affari, ma di quella che sarebbe stata la sua replica del giorno dopo? Certo, sarà stato anche millantato credito, sta di fatto che alla riunione si è trovato. È normale che in questo paese il segretario *in pectore* della Democrazia cristiana possa sedersi intorno allo stesso tavolo con persone di questo calibro, che si rivelano poi successivamente i grandi faccendieri di grandi esportazioni di capitali (se sono vere le notizie che arrivano dalla Svizzera)?

È possibile che ancora non si riesca a capire se è vero che Calvi ha esportato qualcosa come mille miliardi, in valore attuale di lire italiane, di fondi del Banco Ambrosiano?

È stato detto — ed è giusto — che io non rappresento un decimo del Senato (ci vuole tale percentuale per chiedere la discussione in Aula di un provvedimento assegnato alla Commissione in sede deliberante), non rappresento neanche un quinto di questa Commissione, a cui pure sarebbe possibile rinviare in Aula questo provvedimento e, dato che non mi piacciono i gesti velleitari, non avanzerò dunque la proposta di rinvio in Aula, anche se sarebbe giusto farla.

Non potete però fare appello alle emozioni perchè se è vero che siamo stati tutti presi dalla emozione, anche l'emozione serve, perchè si tratta di un fatto politico e dobbiamo decidere con rapidità, è altrettanto vero che si tratta di vedere cosa dobbiamo decidere. E dobbiamo decidere non eliminando il dibattito, come si fece per la fiducia al Governo Andreotti subito dopo il caso Moro; bisogna discutere a fondo se sono questi i provvedimenti utili o lo sono altri; altrimenti, poi si rischia che sull'onda dell'emozione approviamo questo provvedimento senza valutarne gli effetti o sopravvalutandone gli effetti; ma poi le emo-

zioni passano come sono passate altre emozioni, anche se c'è voluto Dalla Chiesa per arrivare all'approvazione di qualcosa. Quanta gente è stata prima ammazzata? Da Giuliano a Mattarella, da Mattarella a Terranova, da Terranova a Costa, da Costa ad altri funzionari di pubblica sicurezza, da altri funzionari di pubblica sicurezza al *leader* dell'opposizione siciliana Pio La Torre, fino al punto massimo di scacco dello Stato: l'uccisione dell'appena nominato prefetto di Palermo generale Dalla Chiesa.

Vorrei poi che le vere emozioni del momento non si esaurissero in fiammate, ma si traducessero in un'opera politica coerente, che vada avanti sul piano politico e anche sul piano amministrativo con provvedimenti di cui c'è senz'altro bisogno e dico di avere qualche dubbio che questo provvedimento serva.

All'onorevole Coco io chiedo se c'era bisogno del cardinale Pappalardo e del generale Dalla Chiesa per sapere che ai funerali di certi mafiosi, alcuni dei quali assassinati, ci sono troppi politici siciliani. Non c'è nessun segretario di partito o direzione di partito che senta il bisogno di indagare su questi fatti? Quali assessori regionali, quali assessori comunali, quali amministratori pubblici, partecipano a questi funerali? E allora, se questo non si è fatto ieri, si farà domani? E come si farà domani?

Sono contrario a questo disegno di legge perchè ho l'impressione che serva soltanto a sparare nel mucchio. Certo, porterà un migliaio di persone al soggiorno obbligato, ma a questo punto vi domando: dato che le norme proposte erano già all'esame del Parlamento, chi ha ucciso Dalla Chiesa non ha calcolato anche questo? Perchè, visto che siamo in uno Stato che agisce soltanto sull'onda delle provocazioni, non di propria iniziativa valutando i fenomeni tempestivamente e adottando innanzitutto le misure amministrative necessarie, chi ha ucciso Dalla Chiesa non ha calcolato anche questo? Perchè da una parte c'è questa raffigurazione mitica della mafia, per cui spesso capita che i grandi avversari, o almeno quelli che pubblicisticamente figurano come tali, sembra ne siano i maggiori esaltatori e c'è in tutti — lo capisco — una quasi automatica ammirazione di questo fenomeno grandioso; dall'altra parte si fa un provvedimento senza chiedersi se esso vada ad incidere e a colpire veramente i gangli di questo fenomeno grandioso Perchè, se la mafia è davvero qualcosa di così potente e di così grande, questo dovrebbe presupporre che è stata in grado di parare le reazioni da parte dello Stato alle sue provocazioni, ma visto che non è stata sufficiente quella rappresentata dall'uccisione di Piersanti Mattarella — perchè non avete fatto nulla dopo la sua morte, nulla o molto poco —, visto che non è stato sufficiente l'attacco sferrato contro magistrati e funzionari di pubblica sicurezza o è servito soltanto ad accelerare i tempi — perchè questo disegno di legge era rimasto fermo —, si è arrivati alla morte di Dalla Chiesa

Io mi pongo questo problema; non ho risposte, perchè non sono così sicuro che ci sia una sola testa nella mafia, però se c'è una logica che devo trarre da tutto ciò è che chi ha deciso o consentito la morte di Dalla Chiesa oggi si trova di fronte questo provvedimento: allora, è proprio di questo che abbiamo bisogno?

Qui si è fatta l'esaltazione della nuova figura « associazione di tipo mafioso ». Pur essendone un avversario, sono un grande ammiratore della elevatezza giuridica e tecnico-legislativa del codice Rocco. Vi leggo la parte che riguarda l'associazione per delinquere: « Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano — badate, basta una delle tre azioni — l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni ». Esistono montagne di dottrina giuridica che spiegano la differenza tra il « reato di pericolo » e il « reato di danno ». È scontato che l'associazione per delinquere è reato di pericolo, e che non occorre commettere nessun delitto, ma basta costituire o organizzare un'associazione allo scopo di commettere il delitto.

Questa associazione di tipo mafioso è un reato di pericolo? Nessuno ha mai messo in dubbio, dottrina e giudici sono d'accor-

do, che l'associazione per delinquere, così come è stata concepita dal legislatore fascista, sia reato di pericolo, che non sia necessario commettere nessun delitto e neppure averlo ideato: altro che atti preparatori! È sufficiente aver costituito « allo scopo di »: nessuno lo ha messo in dubbio. Secondo il senatore Jannelli, l'associazione di tipo mafioso è configurata come reato di pericolo: ma stiamo scherzando? Quando nella tipologia si dice: « L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo ... ».

J A N N E L L I . Appunto: l'associazione a delinquere non ha questa caratteristica.

S P A D A C C I A . Ma allora un legislatore serio inserisce un altro comma nell'articolo 416 stabilendo un'aggravante: non ha bisogno di creare una nuova associazione giuridica!

Comunque il problema che ho posto non e questo Il problema fondamentale è un altro: è che con l'associazione di tipo mafioso si crea un reato non chiaramente individuabile come di danno o di pericolo, o quanto meno — consentitemi — si crea una tipologia giuridica per cui a giudici e a giuristi seri si pone l'interrogativo se per perseguirla non sia necessario « essersi avvalsi », e quindi aver commesso, attività delinquenziali, e non basti il solo vincolo associativo — « allo scopo di » —, ma sia necessario aver manifestato la volontà criminale.

Quante volte, anche riguardo al terrorismo, ho detto che l'impotenza amministrativa e politica dello Stato, del regime, delle forze politiche, non poteva essere surrogata da nuove leggi!

Ormai non si capisce il codice a che cosa serva, perchè è chiaro che, rispetto alla situazione sociale degli anni '30, oggi sono sorte nuove figure di reato. Uno Stato serio però riforma il codice, non approva, sempre sull'onda delle provocazioni e mai prevedendo in anticipo le trasformazioni della società, delle leggi speciali, come ad esempio quella sul terrorismo (perchè non basta più l'ipotesi della banda armata, e allora si prevedono le associazioni a scopo di terrorismo), o come la legge speciale sulle associazioni segrete. E quest'ultima quando è stata adottata? Quando sono venute fuori le liste della P2, come risposta alla provocazione di una tardiva scoperta di una P2 quando, evidentemente, non serviva più perchè doveva essere sostituita da qualche cosa di ancora più pericoloso.

Oggi creiamo l'associazione di tipo mafioso che deve servire a combattere la mafia, la camorra e la *'ndrangheta*. Ma serve davvero? È comunque questo il modo giusto di impostare il problema? Non è più giusto rivedere il sistema delle aggravanti o muoversi all'interno della struttura giuridica che il codice ci offre, in attesa di rivedere il vecchio codice? È un interrogativo che non abbiamo risolto positivamente. Noi siamo usciti dalla semplicità tecnico-giuridica della tipologia dell'associazione per delinquere; abbiamo creato — naturalmente con tutta la confusione che ne deriva — una nuova figura giuridica che darà luogo a controversie interpretative

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni*. Resta comunque un reato di pericolo, perchè l'avvalersi delle intimidazioni non è un fatto oggettivo del reato

S P A D A C C I A . « Avvalersi » vuol dire effettivamente utilizzare qualcosa, implica che sia intervenuto almeno un fatto che prepari il danno. Non scherziamo! Comunque queste considerazioni andavano valutate e vanno valutate.

Ma c'è un altro rilievo da fare. L'articolo 513-*bis* istituisce il nuovo reato « illecita concorrenza con minaccia o violenza ». Nel nostro codice che cos'è l'illecita concorrenza con minaccia o violenza se non l'estorsione? Francamente, mi sono chiesto: che senso ha inserire dei delitti contro l'industria e il commercio? Leggo il primo comma dell'articolo 629 del codice penale: « Estorsione. — Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui

danno, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 200.000 a lire 800.000 ». Teniamo pure conto della situazione, ma coordiniamo la nuova normativa con la vecchia, perchè altrimenti si arriva all'assurdo di approvare delle leggi che non rappresentano, neppure sul piano repressivo, un rafforzativo delle leggi esistenti. L'estorsione, nel migliore dei casi, è punita infatti con pene che sono superiori a quelle previste dall'articolo 513-*bis* da voi proposto.

Il problema che vi pongo è che, quanto meno sul piano della controversia interpretativa, non si tratta più di reato di pericolo, ma di danno; con l'associazione di tipo mafioso non avete creato un rafforzativo repressivo, ma un *minus* rispetto a quello che già esiste: l'associazione per delinquere. Il problema, quindi, non è quello di creare la nuova figura giuridica dell'associazione di tipo mafioso, ma di scoprirla perchè i mezzi vi sono.

I problemi fondamentali non sono sul piano penale — sul quale si realizzano delle superfetazioni giuridiche improvvisate con l'effetto di creare guasti — ma sono rappresentati dalle misure amministrative che occorre prendere. Qui esprimo un giudizio differenziato, perchè vi sono misure riguardanti questioni fiscali che andavano prese preventivamente

Vi è il problema di prevedere, proprio per lo sviluppo economico che il nostro paese ha conosciuto e per la sostituzione dei patrimoni mobiliari a quelli immobiliari (che costituivano le uniche reali situazioni patrimoniali di un tempo) la necessità di colpire ogni forma di illecito arricchimento, ovunque e non soltanto in Sicilia.

Anche su questo piano la soluzione indicata dal disegno di legge, che lega tutto questo alla figura del soggiorno obbligato, mi sembra sia una debolezza incredibile in quanto le persone serie pensano, a ragione, che le leggi non devono essere ingiustamente punitive ma che debbano tutelare i diritti fondamentali.

Dobbiamo dotare lo Stato di efficaci strumenti non solo amministrativi ma anche legislativi, e in questo senso dovremmo prevedere quale nuovo reato debba essere configurato e quali strumenti per scoprirlo e per colpirlo possano essere concessi agli organi dello Stato; questo è il modo serio di procedere!

Come risolvete, invece, il problema? In un modo molto semplice: lì dove le prove non bastano, create la figura dell'indiziato ed aumentate tutta una serie di trabocchetti come la confisca del patrimonio illecito e la cauzione.

Ma non è vero che la cauzione serve a dissuadere un individuo a non abbandonare il soggiorno obbligato; la giusta forma di dissuasione è prevista invece in un articolo successivo che dispone che la pena per chi evade alle norme del soggiorno obbligato va da due a cinque anni!

La verità è che il vostro intento è quello di creare, non essendosi trovate le prove dell'associazione mafiosa o di altri delitti, una serie di trabocchetti per cui l'indiziato, contravvenendo alle misure di prevenzione, finalmente incapperà in qualche reato. Ma parliamoci francamente: da questa norma scaturirà un intervento di massa — che secondo me qualcuno ha già scontato — che servirà ad individuare e a portare al soggiorno obbligato un cospicuo numero di persone; ma si tratterà di piccoli pesci e, in questo modo, aumenteremo il fenomeno delinquenziale.

I pesci grossi avranno sempre il loro *clan*, la loro famiglia, la parte lecita delle loro fortune per poter continuare la propria attività. In questo caso il soggiorno obbligato non servirà a niente ma piuttosto, come è accaduto fino ad oggi, servirà a costituirsi l'alibi per imprese mafiose e camorriste.

M A F F I O L E T T I . Allora vuol dire che la legge, nel suo insieme, non è stata applicata!

S P A D A C C I A . No, senatore Maffioletti, la legge nel suo insieme è stata abbondantemente applicata ma tutti riconoscono, a cominciare da Dalla Chiesa, che essa non ha funzionato. Questo è un dato di partenza ed io posso ricordare tutti i dibattiti parlamentari, compresi gli ultimi che abbia-

mo fatto qui, in cui da ogni parte si è riconosciuto che di soggiorni obbligati ce ne sono stati a iosa nei confronti di tutti coloro ai quali la magistratura non poteva imputare precisi illeciti penali!

La valutazione complessiva, infatti, a cominciare da Dalla Chiesa, è stata che il soggiorno obbligato ha costituito un alibi per i veri mafiosi e uno strumento di esportazione delle attività mafiose. Questo è vero al punto che il senatore Martinazzoli — non certo io — non ha trovato niente di meglio che proporre, visto che il soggiorno obbligato ha dato questi effetti unanimemente riconosciuti, di riattrezzare alcune isole a questo scopo. Tutto ciò è ingiusto sia che lo si voglia chiamare soggiorno obbligato, *lager* o in qualsiasi altro modo.

Si parla di paesi di 5.000 abitanti, ma quali? Dove sono? Occorre considerare che viviamo in un paese che ha un territorio limitato e quasi 60 milioni di abitanti e che, per esempio, vicino a Linate esistono dieci di questi paesi al di sotto di 5.000 abitanti, a due passi da Milano, dove noi mandiamo i mafiosi. Ma, anche dove tali paesi sono a 50-60 cihlometri dai centri abitati, esistono, secondo voi, problemi di comunicazione? Queste sono organizzazioni criminali che non hanno certo problemi di denaro o di mezzi; e dico questo senza stare a ricordare il film di Alberto Sordi in cui un impiegato settentrionale veniva preso, imballato, mandato in America ad uccidere un uomo, reimballato e fatto ritornare in Sicilia, tutto nel giro di poche ore e con l'alibi di una battuta di caccia.

Si tratta di organizzazioni criminali che non hanno paura di spendere, e noi pensiamo di mandare i loro esponenti in paesi di 5.000 abitanti, dove alla stazione dei carabinieri ci sono magari due soli militi. Una delle cose che rimprovero anche al generale Dalla Chiesa è di essere stato tra coloro che hanno smantellato una delle poche cose che aveva funzionato nell'ordine pubblico del nostro paese: le stazioni dei carabinieri; infatti anche lui, come il grande consulente del Presidente della Repubblica Ferrara (Dio ci salvi da questo genere di consulenti!) e come i suoi predecessori, aveva bisogno di battaglioni, di grandi sale operative nelle città, in una sorta di megalomania politica di prestigio.

La questione fondamentale, secondo me, è se questo provvedimento serve a combattere la mafia: io penso che ci sia bisogno di ben altro! Ad esempio, anche se sui problemi della difesa le mie opinioni sono diverse da quelle della gran parte del Parlamento, credo si possa essere d'accordo sul fatto che esiste una gerarchia delle difese. Ora, è possibile che diamo corvette alla Marina che ne ha già a sufficienza e poi, nella regione che è nota per essere il luogo di raffinazione e di smistamento del traffico internazionale di eroina, la Guardia di finanza — andate a guardare le dotazioni — non dispone di corvette? Ci sarà pure una gerarchia delle difese tra un pericolo ipotetico ed un danno reale. La droga arriva con moderni mezzi di comunicazione e la Guardia di finanza in Sicilia non ha, a sua volta, i mezzi per impedirlo: è una combinazione anche questa, forse?

Ci vogliono, inoltre, leggi per le stazioni dei carabinieri, per i commissariati di polizia, per le strutture decentrate dei commissariati.

Il ministro Darida, quando ho sollevato il problema della giustizia in Sicilia, mi ha risposto che non è un problema di organici: lo so anch'io. Sta di fatto, però, che quando sento che in una regione come la Sicilia esistono pretori onorari, mi si drizzano i pochi capelli che ho.

So che il problema della giustizia è arduo, ma vediamo di affrontarlo. Esistono problemi penalistici: bisogna prevedere nuove figure di reato che non sono quelle al nostro esame. Occorre prevedere il modo di colpire l'illecito arricchimento, con i mezzi che ne derivano. C'è necessità di rivedere tutte le strutture amministrative dello Stato in Sicilia ed anche le norme su alcuni controlli e procedure amministrative.

Questo è il secondo ordine di interventi, ma ne esiste un terzo di cui nessuno ha mai parlato.

Bisogna chiarire se lo Statuto siciliano è legge fondamentale dello Stato oppure

no. Se lo è, siccome non mi risulta che nel nostro ordinamento giuridico le norme vengono meno per desuetudine, allora dobbiamo applicare anche l'articolo 31 dello Statuto speciale siciliano. Uno Stato serio quando stabilisce una norma lo fa perchè la ritiene utile, ed allora la deve applicare. È inammissibile in un ordinamento costituzionale lasciar cadere in desuetudine una norma: se non la si ritiene più utile o non più adatta, bisogna abrogarla.

C'è certamente anche un ordine di interventi legislativi da attuare oltre a quelli amministrativi, che do per scontati. Ma occorre che ci sia una reale volontà politica su cui ho dubbi profondi; perchè, colleghi comunisti, quegli stessi che oggi ci assicurano dell'esistenza di questa volontà politica sono coloro che sulla P2 hanno fatto la più massiccia azione di copertura, mai verificatasi all'interno del mondo politico italiano. Allora, chi ha operato questa azione di copertura perchè dovrebbe dare garanzia che qualcosa di analogo non si ripeterà domani per la mafia? Credo che quello della P2 sia stato un cattivo esempio che ha reso il paese più smaliziato e sfiduciato: i cittadini hanno imparato a conoscersi e a conoscervi tutti.

Ed ancora, come pensate di conciliare la reale volontà politica di affrontare il problema della mafia con il mantenimento della *vacatio legis* che è un errore, è controproducente e dà l'idea che state legiferando così, tanto perchè dovete farlo? Sono contrario a questo disegno di legge, ma, se lo dovete approvare, almeno fatelo entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Non potete dare ai mafiosi il tempo di prendere le opportune contromisure; tanto più che tutta quest'ultima fase dell'*iter* del provvedimento e stata caratterizzata dall'urgenza È vero che la Camera ha dei problemi a causa della Conferenza inter-parlamentare, ma è possibile che non si riesca a trovare una sede dove riunire le due Commissioni competenti agli inizi della prossima settimana? Come il Senato si è riunito di sabato, così la Camera può farlo lunedì o martedì.

Per queste ragioni ho predisposto un emendamento, a mia firma, che è l'unico che presenterò. Allo stato delle cose, infatti, potrei presentare solo emendamenti soppressivi di alcune norme, ma siccome lo ritengo inutile se non addirittura controproducente — in quanto essi sarebbero solamente rafforzativi del mio voto contrario a quegli articoli — ve li risparmio. Credo, comunque, che questa non sia la risposta che il paese si attende.

Ho un profondo rispetto per la memoria del prefetto Dalla Chiesa, anche se non dimentico i suoi errori che mi hanno portato ad attaccarlo; non dimentico, però, neanche le occasioni in cui l'ho apprezzato. In una delle sue ultime interviste aveva affermato che il soggiorno obbligato non serviva a niente, e la stessa cosa aveva detto riguardo al fermo di polizia; chiedeva, invece, l'informatica, la banca dei dati ed altri strumenti più moderni.

Allo stesso modo, ho il massimo rispetto per la memoria di Pio La Torre, perchè si lega alla lunga schiera di comunisti che hanno combattuto in più generazioni la mafia ed hanno lasciato sul terreno molti morti Ma, proprio perchè ho questo rispetto e questa stima, i motivi per cui ritenevo che la sua legge, anche se mossa da credibili scopi, fosse insufficiente prima della sua morte, rimangono gli stessi anche dopo l'omicidio di cui è rimasto vittima; ritengo infatti che La Torre, nonostante sia stato sicuramente uno degli esponenti della storia politica comunista che con più coerenza ha condotto la battaglia contro la mafia, era partecipe di una cultura che non vorrei neanche chiamare leninista, ma giacobina e che, ad eccezione di alcuni, riteneva valida la strada delle leggi speciali che invece io ritengo dissestante per il nostro ordinamento giuridico.

Consentitemi di ricordarvi che avevo presentato alla legge sui pentiti un emendamento con cui la estendevo all'articolo 416 del codice penale; oggi se ne ritorna a parlare. Ero dotato di virtù profetiche? No, se i pentiti servono dobbiamo rivedere il nostro sistema penale. Si parla sempre, al riguardo, del sistema penale americano, di Va-

lachi, ma il sistema penale americano è contrattualistico. Vogliamo adottarlo? Bene, adottiamolo, ma non mettiamo delle « pecette ». Il mio emendamento non era nè provocatorio, nè dotato di virtù profetiche; mi attenevo invece semplicemente al principio per cui, non credendo alle leggi speciali, ritenevo che se si doveva applicare il sistema dei pentiti all'associazione con scopi di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, così si sarebbe dovuto applicare, non dico a maggior ragione ma ad ugual ragione, alle associazioni per delinquere.

Nei prossimi giorni o settimane dovremmo dar conto di quello che stiamo facendo. Il senatore Valiante ha ragione quando dice che è uno Stato serio quello che parla poco e fa molto e non lo è, invece, uno Stato che grida molto e poi fa poco, perchè questo accresce il livello di sfiducia dell'opinione pubblica.

V I T A L O N E . Voterò a favore della proposta legislativa nel suo attuale testo con convinzione: con convinzione perchè credo che, obiettivamente, essa rappresenti un sensibile passo in avanti nell'ammodernamento degli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata, alla mafia, alla camorra e alle altre organizzazioni similari.

Voterò a favore — anche se con minore entusiasmo di quello che traspare dagli interventi di altri colleghi — perchè credo che una riflessione più serena, meno dominata dalle esigenze di pervenire a tempestive risposte all'insulto delittuoso di Palermo, avrebbe forse consentito di evitare alcune imperfezioni, diverse improprietà, talune trascuratezze che probabilmente accompagnano il testo legislativo.

Sottolineo questo mio stato d'animo proprio perchè mi sembra giusto muovere dalla idea che noi facciamo un buon disegno di legge, ma perfettibile e che non dobbiamo coltivare, enfatizzando il nostro operato, l'illusoria convinzione che dopo la predisposizione di questi strumenti ognuno di noi possa disimpegnarsi, affidando la residua lotta ad altri organi dello Stato pur chiamati a fronteggiarsi, giorno per giorno, contro questo implicabile e spietato avversario. Traggo spunto proprio da quella indicazione che abbiamo voluto conservare nell'articolo 32 a proposito dei compiti della Commissione bicamerale per dire che questo dibattito non deve essere una registrazione notarile, burocratica, come già è stato detto, di volontà altrove formate, ma per affermare che anche da qui, da questa discussione, possono partire delle indicazioni per migliorare l'impianto del disegno di legge, per segnare una traccia lungo la quale il legislatore, nel tentativo di seguire con strumenti dinamici l'evolversi della spaventosa esplosione di violenza criminale, possa incidere alle radici del male che si vuole combattere.

Passando a riflessioni di ordine diverso farò — se mi consentite e ovviamente con l'impegno del tempo breve — un'osservazione di carattere generale che attiene un poco a quello che avrei immaginato sarebbe stato il *leit-motiv* dominante di un simile dibattito su un tema così appassionante e ricco di significati anche politici, se collocato in un momento diverso; in un momento in cui ci fosse stato offerto di valutare con maggiore distacco e minore emotività, se volete, un problema multidimensionale sul quale vogliamo davvero incidere. Il tema che mi accingo ad affrontare, certamente, ha già avuto ingresso in questo dibattito: per merito dei relatori, ma anche per merito degli altri intervenuti; e tuttavia non mi sembra che sia stato valutato in tutta la sua rilevanza. Il tema è quello della compatibilità, in generale, del discorso sulla prevenzione con quello sui fondamentali diritti di libertà che sono sanciti dalla nostra Carta costituzionale. Dico questo per sottolineare come sia alquanto diffuso il convincimento che la Costituzione repubblicana abbia solo marginalmente inciso sull'originale assetto di quelle che una volta venivano definite misure di polizia, ripulendone in certa misura i procedimenti di comminazione, ma lasciandone poi altrettanto inalterati i contenuti e la sostanza.

Credo che questo si avverta anche nei grandi dibattiti di opinione, dove è sempre forte il sospetto che le misure di prevenzione siano usate quale scorciatoia punitiva

quando non sia possibile acquisire, *pleno jure*, la prova di taluni reati.

Si finisce così per assegnare al processo di prevenzione un ruolo di strumento vicario per riparare l'inadeguatezza della ricerca probatoria e per infliggere, con metodo che è oggettivamente surrettizio, una sanzione che altrimenti non sarebbe consentita dalla legge penale. Se così fosse, se questa fosse l'ottica nella quale noi dovremmo vedere il meccanismo della prevenzione, allora sarebbe necessario ribadire con fermezza, costi quel che costi, la irricevibilità — nell'ordinamento — dell'intero sistema di prevenzione. Non credo però sia così. Credo che la realtà sotto i nostri occhi, anche alla luce delle esperienze giudiziarie, sia sostanzialmente diversa, anche se è giusto non sottovalutare il rischio che in assenza di precise correlazioni tra le misure di prevenzione e modelli tipicizzati (mi rendo conto, per esperienza diretta, di quanto sia difficile tipicizzare comportamenti, segni, simboli della pericolosità sociale) si possono affievolire le garanzie ed i princìpi legali di certezza, trasformando la misura di prevenzione in una sorta di « pena del sospetto ».

Certo è giusto rifiutare il ricorrente accostamento tra i paradigmi del giudizio di prevenzione e gli schemi del giudizio di penale responsabilità, che sembrano dominare nella coscienza di gran parte degli stessi magistrati chiamati poi ad applicare quelle misure. E ricordo che esse avevano un tempo diversa legittimazione, diverse autorità preposte alla loro irrogazione nel sistema costituzionale abrogato Antica dicotomia: giudizio di prevenzione e giudizio di penale responsabilità. Questo è un giudizio puntuale, di adeguata certezza, di certezza giuridica assoluta che non può sussistere invece laddove sono ipotesi modellate sulla « probabilità » di determinati comportamenti umani, ipotesi condizionate alla correttezza del giudizio di prevenzione che tende a cogliere, attraverso il riconoscimento dei cosiddetti indici legislativi di pericolosità, quello che è il valore di un determinato comportamento sul piano della difesa sociale.

Nel nostro dibattito — io credo nonostante la specificità delle condizioni nelle quali esso si svolge — va rifiutata la riduzione del concetto di prevenzione alla astratta categoria della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sanciti dalla Costituzione. E bisogna escludere, in pari tempo, che quello della difesa sociale sia un problema di mera difesa *post factum*. La stessa portata della norma fondamentale di garanzia, contenuta nell'articolo 25 della Costituzione, vincola all'osservanza del principio di stretta legalità non soltanto la comminatoria della sanzione penale, ma anche delle misure di sicurezza.

Mi pare altrettanto giusto ribadire, a proposito della prevenzione, che il discorso deve essere svolto con particolarissimo rigore di metodo. Per un generale principio di legalità, il sistema di prevenzione deve essere teso a garantire che le singole misure siano sottratte ad ogni arbitrarietà e collegate invece a situazioni chiare, ben definite nella prospettiva. È necessario non dimenticare la centralità di questo principio quando si discute di modifiche così sostanziali dell'originario meccanismo La misura di prevenzione, infatti, può interessare anche delle fasce di semidelinquenza o di emarginazione rispetto alle quali si pone in concreto il problema del recupero sociale.

Anche oggi, infatti, nel testo al nostro esame, troviamo i concetti del « cambiamento del costume di vita » e della « ricerca di un lavoro stabile » che si inquadrano nelle misure utilmente sopravvissute alle varie modifiche normative, accanto a taluni persistenti anacronismi, rilevati anche in dottrina, come il provvedimento di diffida, che era stato superato dalla legge del 31 maggio 1965, n. 575, ma che anche questa variazione normativa vuole recuperare nel complessivo sistema del meccanismo di prevenzione.

Io credo sia giusto resistere alla tentazione di accentuare le logiche di isolamento e le asprezze meramente repressive se si vuole davvero apprestare un giusto complesso inibitorio Si scorge spesso la tendenza a riconoscere nelle misure di sicurezza un complesso che investe l'uomo in tutte le sue multiformi espressioni criminologiche, mentre le misure di prevenzione dovrebbero avere soltanto un carattere mo-

nodimensionale, in quanto esclusivamente finalizzate a scopi di difesa sociale. In quest'ottica l'individuo, la sua attitudine al delitto e quindi la sua pericolosità finiscono per essere aspetti periferici del discorso, che si fonda soltanto sulla ricerca del metodo migliore per garantire la società dal delitto. Tendenza, ovviamente da rifiutare, che esprime uno scetticismo diffuso sulla correggibilità delle devianze e sulla utilità stessa della prevenzione individuale e che finisce anche per obliterare gli obiettivi di recupero scanditi dall'articolo 27 della Costituzione, che riscopre nell'emenda degli scopi certamente eteronomi rispetto all'essenza della pena, intesa secondo l'interpretazione tradizionale. La funzione di garanzia, dunque, deve essere rispettata anche nel momento in cui si apprestano degli strumenti di questo genere, la cui legittimazione deve essere correttamente fondata sul testo costituzionale. Funzione di garanzia, ovviamente, non soltanto per chi ha commesso un delitto o per chi ha assunto comportamenti socialmente pericolosi, ma anche per chi di questi comportamenti può essere vittima. E nel corretto allineamento ai valori costituzionali è lo strumento per rafforzare questo sistema, il sistema di prevenzione, non soltanto in teoria, ma nell'effettiva attuazione, scuotendo certe indifferenze, talune inspiegabili obliterazioni nella pratica quotidiana di molti uffici giudiziari, i quali forse non hanno prestato la dovuta attenzione alle consistenti possibilità di adoperare questi strumenti per combattere la pericolosità sociale dei soggetti che ne sono portatori.

Io credo che le misure di prevenzione siano strumenti di intensa efficacia nei confronti dei mafiosi e in genere degli appartenenti alle più temibili congreghe criminali, quanto e forse più delle stesse sanzioni penali. In effetti, l'applicazione di queste misure, in particolare quella del soggiorno obbligato, comportano l'allontanamento del mafioso fuori dal suo ambiente; questo potrebbe servire efficacemente a squarciare i veli dell'omertà, le reti di connivenza, a spezzare quel clima di intimidazione richiamato nell'articolo 1 del disegno di legge. Però non dobbiamo disconoscere un'altra realtà, cioè che questi strumenti si sono rivelati, per l'evoluzione dei tempi, anacronistici sotto alcuni aspetti. Il vecchio provvedimento del confino di polizia, assimilabile a quello vigente della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si inseriva ed aveva un significato in una società agricola nella quale erano assenti i grandi veicoli della comunicazione di massa oggi esistenti.

Ecco perchè mi permetto di dissentire con quanto ha detto poco fa il senatore Spadaccia circa l'introduzione, già suggerita in altra occasione dal senatore Martinazzoli, di un diverso strumento che risolva in modo effettivo l'esigenza di spezzare definitivamente i legami del vincolo mafioso. Non credo sia giusto evocare — come ha detto il senatore Spadaccia — il concetto di *lager*. Vorrei anzi ricordare al collega che esistono già nel nostro ordinamento delle misure di sicurezza, sul modello della colonia penale, privative della libertà, ma compatibili con l'esigenza del recupero sociale; e ciò senza negare che le misure stesse finiscono spesso, nella loro pratica attuazione, per contraddire questa esigenza.

E vorrei ancora osservare, anche a costo di apparire forse un po' fuori della bruciante realtà in cui viviamo, che queste misure, con riferimento al fenomeno delinquenziale a base associativa tipico della mafia, ancora oggi si esauriscono nella prescrizione di comportamenti o nella previsione di restrizioni della libertà personale, senza predisposizione di un ventaglio di strumenti sussidiari, diretti a consentire il recupero sociale del soggetto.

Credo a questo punto di dover riconoscere, con forte speranza ma anche con larga convinzione, che questo provvedimento legislativo, sul quale dobbiamo esprimere il nostro voto, si è avviato su una strada diversa, quella di valorizzare al massimo, nel rispetto della personaltà umana ma tenendo conto delle esigenze di difesa sociale, tutti gli strumenti di cui si può in concreto disporre nell'ambito di una corretta scelta legislativa; strumenti multidisciplinari, che possono rivelarsi assai utili per contrastare il fenomeno mafioso.

È giusto però dire che al testo in esame si possono muovere molti rilievi, che io for-

mulo non soltanto per consacrarli nei resoconti stenografici e per dire che forse noi abbiamo intuito cose che altri non avevano colto, ma anche perchè si può segnare una traccia lungo la quale muoversi in una prospettiva abbastanza prossima, al fine di rendere più efficaci questi strumenti legislativi e per testimoniare la nostra volontà di realizzare fino in fondo una moderna legislazione di prevenzione.

A proposito di ciò, vorrei ricordare che abbiamo eluso una indicazione, a mio avviso non poco importante, della Commissione antimafia che suggeriva l'elaborazione di un testo unico sulle misure di prevenzione. È difficile adesso orientarsi nella selva di disposizioni, che vanno dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla legge 31 maggio 1965, n 575, dall'ultima norma interpretativa adottata pochi mesi fa per consentire inequivocamente l'applicazione della legge antimafia su tutto il territorio nazionale, alla legge 22 maggio 1975, n. 152. Possono obiettivamente sorgere dei disorientamenti interpretativi che il testo unico consentirebbe di superare.

Ma devo ricordare — e cercherò di farlo in modo sintetico — ben altri difetti di carattere formale ed altri di carattere sostanziale del disegno di legge.

Ad esempio, una meno frettolosa definizione del testo dell'articolo 1, avrebbe consentito di evitare una superfetazione legislativa rispetto alla confisca obbligatoria già prevista dall'articolo 240 del codice penale.

Vorrei dire — proponendomi con ciò di contribuire ad una sorta di interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 18 — che si sono accostate fattispecie, per le quali astrattamente si può disporre l'arresto anche fuori dei casi di flagranza, a fattispecie contravvenzionali per le quali la legge non consente l'arresto. Nella fretta di stabilire il raddoppio della sanzione punitiva per una serie di delitti e la facoltà di arresto anche fuori dei casi di flagranza, si è dimenticato di considerare che esistono dei casi che non consentono l'arresto, come le ipotesi degli articoli 612, 637 e 638 del codice penale.

Certamente l'articolo 18 non vuole essere una norma estensiva del potere di arresto anche ai casi sinora non previsti. Allora credo che la corretta lettura di questo articolo sia nel senso che, nei casi considerati, è raddoppiata la pena e consentita la coercizione se il titolo del reato già lo preveda. Devo in pari tempo rilevare come ci si sia dimenticati di armonizzare le prescrizioni dell'articolo 18 con una serie di sanzioni del tutto omogenee a quelle che pure la norma stessa prende in considerazione. Ad esempio, si dice che sono raddoppiate le pene per alcuni reati relativi alle armi e puniti dal codice penale, ma non si è considerato che esiste tutta una intera legislazione speciale sulle armi per la quale, a causa di una mera dimenticanza legislativa, non si è provveduto ad adeguare il meccanismo sanzionatorio.

Vorrei dire qualcosa su un problema particolarmente importante e mi dispiace che non sia presente il collega Pecchioli, che l'ha fuggevolmente richiamato: si è interamente trascurato, onorevole Spadaccia, il discorso sul traffico degli stupefacenti. Non si è pensato che il settore nevralgico sul quale affondare l'offensiva dello Stato poteva essere quello dell'immondo traffico in cui sono impegnate tutte le consorterie mafiose, non soltanto quelle operanti in Sicilia.

Abbiamo sciupato un'occasione per fare sul piano legislativo qualcosa che poteva essere assai utile, ma ci tornerò sopra fra qualche istante.

Sempre sul piano dei rilievi formali, dirò che la disposizione dell'articolo 6, cioè la possibilità di interrogare il teste a porte chiuse, è perfettamente inutile perchè l'articolo 423 del codice di procedura penale già consente di fare assai di più. Oltretutto è una norma che tutela il testimone soltanto nel momento dell'udienza, trascurando che nei processi di mafia le intimidazioni si esprimono in mille modi, assai prima dell'udienza, nei confronti non soltanto del testimone ma anche dei suoi congiunti. Forse sarebbe stato utile escogitare qualcosa di diverso, sul modello del teste « protetto » della legislazione statunitense.

Quanto all'articolo 29 mi sembra che, senza una giustificatrice ragione, esso può porsi

in rotta di collisione con il principio costituzionale del giudice naturale. È una nuova competenza « personale » (non più collegata ai meccanismi tradizionali di individuazione e di predeterminazione previsti dalla Costituzione e dal codice di rito) che costringe i giudici a conoscere dei più svariati delitti solo perchè hanno irrogato una misura di prevenzione nei confronti di un determinato soggetto. I risultati applicativi sono di facile intuizione.

Mi sembra giusta (e mi pare che, almeno oggi, le mie concordanze con il senatore Spadaccia non si esauriscano qui) l'osservazione sull'articolo 8, su questa norma dell'articolo 8 che certamente non ha voluto collegarsi all'idea della « lite fra bottegai » e che finisce, nell'inadeguatezza della sua formulazione, per sottrarre fatti gravi ad un più giusto e severo meccanismo sanzionatorio.

Va deplorato il fatto che si sia immaginato qualcosa e poi non si sia scritto esattamente quello che si era immaginato. Il discorso riguarda all'evidenza il ricatto mafioso, il ricatto ricorrente anche nelle grandi aree metropolitane dove esistono i *rackets* che taglieggiano commercianti ed esercenti di vario tipo.

Noi abbiamo introdotto una norma che corre il rischio, per la sua specificità, di ricondurre ad un trattamento punitivo assai mite fatti che, in assenza della norma stessa, sarebbero stati punibili per titolo di estorsione, ai sensi dell'articolo 629 del codice penale.

Sempre in via di « interpretazione autentica » vorrei sottolineare il carattere di assoluta sussidarietà che avrebbe dovuto essere scandito nel testo legislativo. Ma immaginiamo che questo sia stato il vero intendere del legislatore nel formulare una norma della quale, per vero, poco si avvertiva l'esigenza, dal momento che sulla medesima area paradigmatica converge tutta una serie di fattispecie punitive, sostanzialmente omologhe al « tipo » criminale considerato.

Abbiamo le norme dell'articolo 513 e dell'articolo 501 del codice penale; abbiamo il delitto di violenza privata e quello di estorsione. Nonostante ciò abbiamo escogitato un'espressione legislativa abbastanza ambigua e che, oltre a non essere completa, contiene previsioni che non hanno molto riferimento ai comportamenti dei mafiosi.

S P A D A C C I A . Questa finisce per essere una nuova figura! Si tratta di una delle poche norme che non fanno riferimento ad una norma generale.

V I T A L O N E . Abbiamo una norma del codice civile (non ricordo di preciso ma forse è il 2598) che parla della concorrenza sleale. Ora, vi confesso che mi riesce difficile comprendere il concetto di « concorrenza violenta », perchè la concorrenza presuppone pur sempre l'organizzazione di un'attività commerciale competitiva. Ma nel momento in cui la concorrenza non è più un fatto di regolare o, al limite, anche sleale competitività, ma un fatto di brutale violenza, il discorso mi sembra che debba essere completamente diverso.

Altre non piccole imperfezioni, che forse avremmo potuto correggere, sono, ad esempio, l'aver trascurato di attribuire al Ministro dell'interno — nel momento in cui si ampliavano gli strumenti per rilevare i dati attinenti alla criminalità organizzata — il potere di domandare notizie concernenti le comuni associazioni per delinquere.

E la distrazione dell'articolo 4 torna nell'articolo 5. L'aver dimenticato di istituire l'obbligatorietà del mandato di cattura anche per l'associazione per delinquere...

M A R C H I O . Guardi, senatore Vitalone, che si sono dimenticati di tante cose!

V I T A L O N E . Un ulteriore rilievo di carattere formale: forse, con un miglior tecnicismo, ci si sarebbe potuti ricordare di inserire nell'articolo 14, nel momento in cui si identificavano i soggetti passivi di determinate attività di polizia, la figura del coniuge legalmente separato e di enunciare un concetto meno approssimativo della convivenza. Nella norma dell'articolo 14 si parla di « convivenza » nei cinque anni precedenti: non si intende dire dunque cinque anni di convivenza, ma un giorno qualunque dei cin-

que anni precedenti. Si corre così il rischio di infliggere un colpo mortale al turismo dell'isola, perchè il semplice ricevere ospitalità da una persona che potrebbe essere accusata di complicità in attività mafiose espone al rischio di trovarsi addosso la Guardia di finanza e il procuratore della Repubblica. Il che è, evidentemente, un po' troppo!

Ora vi vorrei pregare di seguirmi su quelli che, a mio avviso, sono non trascurabili rilievi di carattere contenutistico. Mi sembra, innanzitutto, che vi sia un coordinamento imperfetto tra l'articolo 13 e l'articolo 1 del disegno di legge, laddove l'articolo 13 si premura di rammodernare il testo dell'articolo 1 della legge antimafia. Il principio enunciato dall'articolo 13 è che la legge antimafia si applica agli individui che siano indiziati di appartenere non soltanto all'associazione di tipo mafioso, ma anche « ...alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

Faccio una breve analisi « manipolatoria » del testo di questa norma: i provvedimenti di prevenzione si applicano agli indiziati di appartenere ad altre associazioni, « comunque localmente denominate », che perseguono finalità corrispondenti a quelle delle associazioni di tipo mafioso. Sapete quali sono le finalità di tipo mafioso? Basta leggere l'articolo 1 del disegno di legge che, ricorrendo a delle endiadi anzichè a delle soggiuntive, consuma un'altra grave imperfezione del tecnicismo legislativo, con rilevanti conseguenze applicative. Dice l'articolo 1 che il fine perseguito da tali associazioni è quello di « acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche ». Abbiamo così « criminalizzato » (uso questa espressione in senso atecnico), un'attività penalmente indifferente. Si può, con lo strumento della prevenzione, perseguire un'associazione, « comunque localmente denominata », che persegua fini leciti, anche quando essa non si avvalga di metodi corrispondenti a quelli dell'associazione mafiosa?

Cos'è accaduto? Mentre nel collegamento di tutte le varie condizioni fissate dall'articolo 1 aveva un senso parlare di fine anche lecito che, essendo perseguito con mezzi illeciti, diventava esso stesso illecito, con l'articolo 13 abbiamo individuato, come condizione per l'assoggettamento alle misure di prevenzione, un fatto che è indifferente: lo svolgimento di una qualunque attività « per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici ».

Non so se sono stato chiaro nell'esposizione dei concetti. La finalità, che è una finalità economica, è una finalità comune a moltissimi...

S P A D A C C I A . Ci hanno dato finalmente in mano lo strumento per colpire molte associazioni ritenute di tipo mafioso.

V I T A L O N E . Direi più semplicemente che abbiamo infranto il principio di legalità. Ma ci siamo dimenticati anche di armonizzare (e avremmo potuto operare una scelta intelligente e di grande efficacia) il processo penale con il processo di prevenzione. Parliamoci chiaro, colleghi: qual è la differenza fra la nuova fattispecie di associazione mafiosa elaborata nell'articolo 1 e l'insieme delle condizioni che legittimano le misure di prevenzione? Perchè in un caso parliamo di anni di reclusione e negli altri casi di soggiorno obbligato o di sorveglianza speciale?

Lealmente occorre riconoscere che si tratta di una differenza quantitativa della prova. Quando non si ha la certezza penalistica della responsabilità del soggetto, si può comunque dire che esistono le condizioni sufficienti per irrogare le misure di prevenzione. Ma allora, perchè non farlo nello stesso processo penale che dà delle garanzie difensive in certa misura maggiori che non il processo di prevenzione? Perchè non consentire che il giudice al termine del processo penale, magari con una sentenza di proscioglimento dubitativo, possa irrogare la misura di prevenzione senza i ritardi di un'altra inutile procedura?

Con questa norma dell'articolo 416-*bis* rischiamo di creare una sorta di pregiudiziale tra il processo penale e il processo di prevenzione. Si dovrà ogni volta attendere l'esito del processo penale che notoriamente — e il Ministro di grazia e giustizia lo può confermare — non dura pochi mesi prima di dare avvio al procedimento di prevenzione; e ne resterà ferita quell'esigenza di rimedi immediati tempestivi che il disegno di legge vuole oggi apprestare, sacrificando in esigui spazi anche questo dibattito parlamentare.

Occorre superare l'ostacolo che ho appena esposto ed incidere sul testo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, stabilendo la possibilità di comminare la misura di prevenzione all'esito del processo ordinario quando, ovviamente, siano accertati i sintomi della pericolosità sociale previsti dalla legge.

Mi preoccupo anche di un'altra dimenticanza sulla quale credo di poter avanzare una proposta che per la sua sostanziale semplicità, ma soprattutto per la sua presuntiva efficacia, potrebbe trovare accoglimento in tempi brevi, previa apposita iniziativa legislativa.

Si è modificato l'articolo 378 del codice penale sul delitto di favoreggiamento personale nonchè l'articolo 379 sul favoreggiamento reale, ma si è dimenticato di inasprire le sanzioni per il tipo di reato più ricorrente nei processi mafiosi: quello di falsa o reticente testimonianza.

Credo che se c'era una novità da introdurre, proprio per rinsaldare quell'obbligo di solidarietà sociale che la norma dell'articolo 372 del codice penale vuol rafforzare, era quella di stabilire delle sanzioni adeguate per scoraggiare i comportamenti omertosi. Mi sembra una dimenticanza molto grave, onorevoli colleghi, che sottrae alla lotta al fenomeno mafioso uno strumento efficace; e dico questo suggerendo nel contempo la possibilità di rivisitare la norma dell'articolo 364, norma putroppo desueta, che fa carico ad ogni cittadino di rendere immediata denuncia di tutti i reati contro la personalità dello Stato punibili con l'ergastolo e che, credo, non sia mai stata applicata. Stabilire obbligatoriamente per legge che ciascun cittadino deve collaborazione alle autorità, denunciando anche i più gravi delitti di mafia e fornendo ogni informazione in suo possesso per identificarne gli autori, potrebbe servire ad inaugurare una stagione nuova di civile solidarietà nella lotta al fenomeno criminale.

Si parte da idee giuste, ma per strada non si realizza il risultato che ci si aspettava. Credo sia necessario precisare che, sia l'articolo 378 che l'articolo 379 del codice penale, nella nuova elaborazione normativa, contengono delle autonome figure di reato. Ma, così come sono concepiti, possono dare adito al dubbio interpretativo che si tratti di fattispecie aggravate del reato base, con la conseguenza che, in qualunque processo, il gioco delle attenuanti e delle aggravanti finirà per vanificare la portata delle innovazioni che intendiamo introdurre.

C'è un altro problema che mi sembra sia sfuggito all'attenzione del legislatore: si tratta dell'articolo 15 laddove fa riferimento all'articolo 3-*ter*. Si è richiamato tutto il meccanismo dell'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 per disciplinare le impugnazioni contro i provvedimenti a contenuto restrittivo e patrimoniale. Si è dimenticato, però, di considerare il sequestro.

Infatti, mentre si parla della possibilità di ricorrere avverso la convalida del sequestro, la revoca e avverso altri provvedimenti, non si parla del sequestro. Il provvedimento di sequestro, adottato ai sensi della legge antimafia, viene ad essere così assoggettato alla norma di carattere generale contenuta nella recentissima legge sui cosiddetti tribunali della libertà. La conseguenza di tutto questo è che, mentre si persegue la esigenza di impedire la perversa utilizzazione dei patrimoni per il finanziamento della attività illecite, la persona nei cui confronti il sequestro è disposto può ricorrere al tribunale della libertà, il quale, nel brevissimo termine di tre giorni, è costretto ad accertare la sussistenza delle condizioni che legittimano il sequestro, vanificando interamente l'efficacia di questo strumento e rendendo ancor più difficile il lavoro di questi tribunali, già inusitatamente costretti —

per altra « distrazione » legislativa — ad occuparsi anche dei sequestri ordinati dal pretore.

Si è trascurato poi (ed ecco un argomento di piccola, garbata polemica verso il collega Calarco) ogni discorso di giustizia « premiale ». Questo discorso va invece affrontato, ma non perchè sia prevedibile che, allo stato della consistenza e della compattezza del fenomeno mafioso, qualche affiliato all'associazione mafiosa si redima, colpito da improvviso pentimento, ma per un'altra ragione.

Non dobbiamo dimenticare che l'associazione mafiosa si avvale di una serie di soggetti non necessariamente integrati nella stessa: mi riferisco in particolare al traffico delle sostanze stupefacenti dove esistono dei « corrieri » che hanno compiti specifici, ma con la collaborazione dei quali difficilmente si potrebbe risalire fino ai vertici più qualificati del traffico stesso. Certamente, però, queste persone potrebbero essere sollecitate verso quella collaborazione che attualmente, allo stato della nostra legislazione, non abbiamo e, in tal modo, si potrebbe cominciare a far breccia in questo muro di omertà, anche solo scalfendone le propaggini estreme. Credo che si debba considerare questa prospettiva senza dimenticare che analoghe esperienze sono maturate in paesi di pari civiltà giuridica e di pari democrazia, ma forse con tecnologie più efficienti. Mi riferisco, per esempio, al caso di Joe Valachi, personaggio mitico della storia mafiosa d'oltre Atlantico, il cui appoggio è servito a cogliere frammenti di verità altrimenti non ricomponibili attraverso i normali strumenti di ricerca probatoria.

Credo, inoltre, che sarebbe stato giusto occuparsi anche delle corti d'assise e del pericolo che, attraverso la partecipazione popolare alla giustizia, si possano insinuare elementi di turbativa nel giudizio della giuria popolare. Infatti, mentre il magistrato è assoggettato ad una serie di meccanismi di controllo (deontologici, professionali, eccetera), il giurato popolare è una persona nei confronti della quale il controllo è superficiale ed occasionale.

Quindi, forse, l'idea che il processo di mafia sia riservato alla magistratura togata (anche per il maggior coraggio, la maggiore professionalità, la minore soggezione di questo tipo di giudice) andrebbe considerata.

Vorrei formulare ancora due brevissime osservazioni e traggo lo spunto proprio dall'intreccio di interessi tra mafia e organizzazioni mercantili del traffico di sostanze stupefacenti.

Non abbiamo ancora disciplinato normativamente una figura che, usata correttamente ,potrebbe rivelarsi essenziale per debellare il fenomeno criminale del traffico della droga e, indirettamente, potrebbe incidere anche sugli esiti complessivi della lotta alla mafia. Mi riferisco ad una figura abbastanza censurata dalla dottrina che è quella dell'agente provocatore, al quale a volte si ricorre, ma con tutta l'ambiguità e le riserve indotte dalla mancanza di una precisa disciplina delle attività di questo personaggio. Se fosse possibile — ad esempio — accordare ad organi di polizia, sotto la diretta sorveglianza dei competenti uffici giudiziari, la possibilità di acquistare consistenti quantità di sostanze stupefacenti, probabilmente, potremmo conseguire, nei termini medio-brevi, dei risultati eccezionali nella lotta al traffico della droga. Se i valorosissimi ufficiali di polizia, i quali oggi con le poche lire a disposizione possono al massimo arrestare il piccolo spacciatore, fossero legittimati ad offrire somme assai più consistenti, sarebbe possibile espugnare gradualmente i più elevati livelli del criminale commercio

La rete delle indagini dovrebbe chiudersi solo all'ultimo livello attingibile, « recuperando » le fila del traffico già identificate solo quando i maggiori responsabili fossero assicurati alla giustizia. Vorrei sottolineare che, comunque, si tratta di un'attività d'indagine da sottoporsi alla rigida vigilanza dell'autorità giudiziaria.

Mi sembra che battere questa strada servirebbe a moralizzare anche un certo tipo di ricerca probatoria che, talvolta, per incapacità o per inadeguatezza di chi è chiamato a svolgerla, travalica ed offusca con-

fini che pur dovrebbero essere sempre trasparenti. Infatti, laddove intervenisse un magistrato con uno specifico provvedimento autorizzativo, ci affrancheremmo da molti rischi ed eviteremmo sospetti ,il più delle volte malevoli ed ingiusti, ma qualche volta concretamente fondati.

C A L A R C O . In che modo?

V I T A L O N E . Per esempio, inserendo uno specifico capitolo di bilancio con una precisa contabilizzazione.

C A L A R C O . Questo compito non potrebbe essere affidato al SISDE?

V I T A L O N E . Non sono d'accordo. Di fronte a dubbi interpretativi che, per esempio, oggi fanno finire in galera un ufficiale di polizia per aver fatto un acquisto non autorizzato, dobbiamo rimuovere gli impedimenti di ordine processuale e arrivare a colpire il fenomeno nella sua realtà, apprestando strumenti di limpida applicazione.

Credo, poi, che vi sia il problema di costituzionalizzare, almeno sul piano della interpretazione, il terzo comma dell'articolo 2-*bis* di cui all'articolo 14 del disegno di legge: cioè, nel momento in cui si assegna al questore il potere di sacrificare determinati diritti di libertà del cittadino, è necessario stabilire se si è in linea di collisione oppure no con la chiara prescrizione dell'articolo 15 della Costituzione, il quale riserva all'autorità giudiziaria il potere d'imporre tali limitazioni. Infatti, nel disegno di legge si dice che il questore, a mezzo della polizia tributaria, può richiedere ad ogni ufficio della Pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini, eccetera, e l'articolo 15 della Costituzione afferma che la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza può avvenire per atto motivato del giudice e con le garanzie stabilite dalla legge.

Veniamo ad un argomento — ed è l'ultimo — sul quale ho ritenuto di soffermare la mia attenzione e mi permetto di richiamare la vostra: si tratta dell'articolo 16 del disegno di legge, che può suscitare delle perplessità non indifferenti sul piano della conformità costituzionale. Il discorso sulle intercettazioni preventive è un discorso niente affatto inedito. È già stato introdotto nel nostro ordinamento positivo (articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale) con il famoso decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59. Anche lì si pensò di sacrificare il diritto all'inviolabilità della segretezza di tutte le forme di comunicazione fuori da un'esigenza punitiva, fuori dalla consumazione di uno specifico fatto-reato, ma in collegamento con una specifica attività di prevenzione dei gravi delitti indicati all'articolo 226-*ter*. Ora, nel testo dell'articolo 16 questa possibilità viene, assai più labilmente, collegata al fine di controllare che le persone assoggettate alla sorveglianza speciale ed al soggiorno obbligato non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione delle misure di sicurezza.

Mi chiedo — la domanda non è retorica — se tutto ciò sia veramente necessario, dato che esiste già la norma generale dell'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale, secondo la quale, per i delitti non colposi più gravi, si possono impedire intercettazioni ed interrompere comunicazioni ai fini delle indagini di polizia.

L'articolo 16 poi, con una prospettazione a dir poco singolare, e cioè assumendo come oggetto dell'indagine di prevenzione la immagine negativa di un determinato comportamento, finisce per autorizzare l'intercettazione in qualunque caso e fuori da una qualunque condizione. Il controllo, cioè, finisce per risolversi nell'accertare se un determinato soggetto persiste... nella buona condotta. Se è così, è facile prevedere come tutte le complesse e motivate obiezioni già sollevate sulla conformità costituzionale dell'articolo 226-*sexies* siano riproponibili, con maggiore fondamento, per l'articolo 16, a cominciare dalla questione dei requisiti di legittimità dell'intercettazione.

Siamo chiaramente fuori dal processo penale, perchè siamo fuori dall'attività puni-

tiva e non c'è la possibilità di fare ricorso ai criteri tradizionali (prove, indizi), che presiedono all'adozione degli strumenti di ricerca disciplinati dalla legge processuale.

L'articolo 16 dice laconicamente: « ... quando lo ritenga necessario al fine di controllare ».

Siamo nell'ambito di una discrezionalità pura ed incontrollabile, che forse ferisce i minimi garantistici dell'articolo 15 della Costituzione.

Però, superato il guado, consentitemi di dire che non si comprende perchè questa norma dell'articolo 16, ad un certo punto, stabilisca che gli elementi acquisiti con l'intercettazione non possono essere utilizzati se non per la prosecuzione delle indagini. Questa è forse un po' la « cattiva coscienza » del provvedimento, che ha immaginato di poter invadere ambiti nei quali era lecito pretendere maggiore circospezione. Ma, una volta fatta la scelta, non si è avuto il coraggio di andare coerentemente fino in fondo.

Allora o si adotta uno strumento efficace e dal cui impiego si possano derivare tutti i risultati possibili, oppure si deve rivedere questa scelta che, per un'altra improvvidenza del tecnicismo legislativo, finisce per rendere impraticabile, o quanto meno estremamente difficile, l'uso dello speciale strumento d'indagine.

Legittimato a disporre l'uso di questo strumento è infatti il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni devono essere eseguite e questa, secondo me, è una grave distonia normativa. Il procuratore della Repubblica di Palermo che procede ad indagini contro la cosca mafiosa ha esigenza di intercettare le comunicazioni del soggetto residente a Cinisello Balsamo, ma questa competenza appartiene in esclusiva al procuratore della Repubblica di Milano, il quale autorizza l'indagine « quando lo ritenga necessario » al fine di controllare il soggetto.

Concludo, ribadendo che queste osservazioni vogliono essere un contributo costruttivo, non sterilmente critico, all'impianto del disegno di legge al quale si deve riconoscere la validità di certe scelte — mi riferisco in particolare al sistema dell'indagine fiscale e tributaria — che potrebbero fornire grossi risultati, ed esprimo l'auspicio che l'approvare oggi questo strumento per la lotta alla mafia ed ad altre organizzazioni criminali non ci induca a trascurare nel tempo l'opportunità di rimeditare su alcune delle cose che ci accingiamo a votare.

C A L A R C O . Il pensiero della Democrazia cristiana sul disegno di legge, che stiamo per approvare a scatola chiusa sulla base delle decisioni e delle scelte fatte dalla Camera, è stato espresso dal collega Coco, il quale ha dovuto tenere conto del ruolo che in quel momento egli assolveva a nome dell'intero Gruppo.

Il mio intervento invece nasce dopo che altri oratori che si sono susseguiti in quest'aula hanno introdotto scottanti argomenti di carattere generale e dati di fatto con freddezza e senza troppa aggressività. Come parlamentare siciliano sento la responsabilità morale di dover fare determinate considerazioni, che valgano anche a documentare la lucidità e l'onestà con le quali, in Sicilia, nella Democrazia cristiana, si guarda al fenomeno mafioso, come si guarda all'intero caso Dalla Chiesa, che non muove dal barbaro agguato del 3 settembre, ma dal momento in cui, il 2 aprile 1982, il Governo della Repubblica decise di nominare l'allora generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa prefetto di Palermo. Un incarico delineato però genericamente, senza una precisazione articolata dei compiti. Nel comunicato del Consiglio dei ministri del 2 aprile 1982 si diceva: « Si nomina prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa con i compiti di coordinamento della lotta contro la mafia, la camorra e la *'ndrangheta* ». Coordinamento nazionale. Dalla Chiesa, ancora vice comandante dei carabinieri, non assume immediatamente l'incarico di prefetto di Palermo. S'insedia dopo una telefonata del Presidente del Consiglio, il 30 aprile, dopo che sotto i colpi dei *killers* era caduto l'onorevole Pio La Torre; allora Dalla Chiesa raggiunge immediatamente Palermo sulla base di una nomina, ripeto, non precisata nei dettagli.

In alcune interviste e dichiarazioni il neo prefetto delinea il suo comportamento, precisando soprattutto che, mentre per la lot-

ta al terrorismo era necessaria una mobilitazione generale, per quanto riguardava invece la mafia i metodi dovevano essere diversi e la consegna del silenzio sacra. La consegna sarebbe stata rispettata anche dal generale Dalla Chiesa sino alla « provocazione » del 7 agosto 1982, quando a Palermo capita il giornalista Giorgio Bocca de « la Repubblica ». Ricordo a tutti voi che è il giorno in cui il presidente Spadolini rassegnò ufficialmente le dimissioni, e vi era la sola prospettiva delle elezioni anticipate.

Mi chiedo ancora: perchè mai un autorevole giornalista invita il prefetto Dalla Chiesa, in un momento cruciale della vita pubblica, in un momento di *vacatio* politica, a « sparare » sul Governo, responsabile di non avergli dato i poteri speciali? L'intervista comunque deve essere riletta compiutamente per non lasciare spazio solo alle interpretazioni malevoli della stessa, così come successivamente sono state date interpretazioni strumentali e politicizzate delle dichiarazioni del cardinale Pappalardo e, addirittura, distorte del professor Nando Dalla Chiesa.

In quell'intervista c'era la *summa* di convincimenti personali, di dati di fatto, di aspirazioni del generale Dalla Chiesa il quale dichiarò che, se in settembre non gli fossero stati dati i poteri richiesti, avrebbe potuto lasciare l'incarico.

Successivamente, su quell'intervista, e mentre in Italia andava avanti una crisi tra le più pericolose, si innestarono altre interviste; Dalla Chiesa diventa un protagonista politico. Disattende, però, quella consegna del silenzio che lui stesso aveva indicato come atteggiamento efficace nella lotta contro la mafia. Non a caso il senatore Macaluso, nel suo primo intervento al Senato, fece una affermazione che da siciliani conoscitori del problema si può ben comprendere: « Il generale Dalla Chiesa compì l'errore di aver scambiato il terrorismo rosso con la mafia ».

T E D E S C O T A T Ò . Si riferiva al fatto specifico del trasporto con la scorta.

C A L A R C O . Dicevo di Dalla Chiesa protagonista politico. Ma vorrei ricordare pure un articolo de « la Repubblica » nel quale il sociologo Alberoni lo considera « eroe popolare » grazie al carisma conquistatosi nella lotta al terrorismo.

D'altra parte, Dalla Chiesa stesso aveva lavorato per dare di sè l'immagine di eroe popolare. Ecco perchè il suo cadavere pesa quanto l'Everest sulla democrazia italiana, e forse noi oggi non siamo capaci di valutare a pieno le conseguenza del delitto.

Che cosa dice l'opinione pubblica? Che Dalla Chiesa è stato assassinato perchè isolato dalle istituzioni: lo Stato infatti non gli aveva concesso i poteri speciali da lui richiesti. Anche in quest'aula il senatore Pecchioli (nel suo intervento molto civile e molto attenuato rispetto all'aggressività di altri settori, quasi con senso di rimostranza verso inconsulte manifestazioni dei formatori dell'opinione pubblica) si domandava che cosa sia rimasto nell'opinione pubblica. Ma anche lui ha ripetuto che il generale Dalla Chiesa è morto perchè non era stato munito dei poteri speciali, concessi poi con molta precipitazione al prefetto De Francesco. E se ne è chiesto i motivi come del resto sto facendo io. Ma a questo punto credo che il senatore Pecchioli (mi dispiace che non sia presente) deve rivolgere la domanda al segretario regionale del Partito comunista, al successore di Pio La Torre, a Luigi Colajanni che il 27 agosto di quest'anno su « Rinascita », a pagina 10, nell'articolo « Un patto contro la mafia » ha scritto testualmente: « Non si parla, e comunque noi non lo riteniamo necessario, di poteri speciali, ma di misure possibili e necessarie ». Colajanni non riteneva dunque indispensabile conferire poteri speciali al generale Dalla Chiesa.

T E D E S C O T A T Ò . Bisogna vedere quale era il contesto.

C A L A R C O . Il contesto è quello della lotta alla mafia. Nell'articolo si parla di suggerimenti operativi nell'ambito dell'ordinamento esistente e di misure possibili. Colajanni, da buon comunista, manifestava il suo travaglio dicendo che sui poteri speciali chiesti da Dalla Chiesa non si poteva tagliar corto, ma bisognava approfondire, sostenendo però, alla fine, che questi poteri speciali

non erano necessari. Vorrei precisare che non espungo una frase per comodità di polemica politica. Mi soffermo su atteggiamenti e su comportamenti perchè il compito del parlamentare, che deve contribuire a dare risposte al paese, deve essere avulso dalla demagogia e dalla propaganda. Egli deve farsi carico, in quanto legislatore, di capire i fenomeni, come nascono e come sopravvivono a se stessi.

S P A D A C C I A . Noi poi ne discuteremo, ma non ho nessuna esitazione a confermare qui quello che ho sempre espresso, anche subito dopo che il generale Dalla Chiesa era stato ucciso, cioè un'ampia riserva sul coordinamento nella lotta alla mafia.

C A L A R C O . Mi dispiace che proprio oggi, in questa sede parlamentare, non ci sia l'onorevole Macaluso perchè vorrei pure capire la sua prosa di direttore de « L'Unità », laddove scrive, articolo di fondo del 7 settembre 1982 (ed è bene che queste cose rimangano agli atti per capire come effettivamente si vuole condurre la lotta alla mafia e spero anche che di ciò giunga l'eco all'onorevole Macaluso): « Vogliamo comunque dire conclusivamente il nostro pensiero. Se si lasciano gli assetti di potere attuali e si minaccia ferro e fuoco, si espongono gli " uomini forti " a gravi rischi. E allora sarebbe più serio, anche se grave, trattare come fece Cesare Mori, come ha fatto in altri momenti la Democrazia cristiana, come fece il Governo negli anni Cinquanta quando si fece consegnare dalla mafia il bandito Giuliano ».

Queste sono parole scritte da Emanuele Macaluso, sono le conclusioni in cui viene precisata una proposta di attività governativa e di polizia, anche se a monte di essa Macaluso aveva manifestato la sua critica e la sua sfiducia al Governo in carica e a quelli che lo avevano preceduto. È dunque da una motivazione politica di incapacità del Governo, che si legittima la trattativa? D'altra parte io sul mio giornale, la « Gazzetta del Sud » gli ho posto, da siciliano a siciliano, un quesito: con chi e per che cosa si deve trattare oggi se non si è capaci di portare fino in fondo la lotta alla mafia?

M A F F I O L E T T I . Prima di scrivere sui giornali bisogna capirli.

C A L A R C O . Potrei continuare a sottoporre altre citazioni alla vostra attenzione. Credo che non avrete letto quanto il 14 aprile di quest'anno su un settimanale diretto da un senatore della Repubblica, già componente della Commissione antimafia, è stato scritto sul direttore de « L'Unità »; v'invito a farlo anche perchè quell'articolo infamante, a mio giudizio, non ha avuto alcun seguito, nemmeno uno straccio di querela per diffamazione.

Oggi il collega Spadaccia si è domandato *cui prodest* lo scritto Dalla Chiesa. La mafia non è come la P2, come la massoneria, è un insieme di cosche, di famiglie e di bande rivali tra di loro. Il generale Dalla Chiesa nell'intervista a Bocca rilevò che la mafia non era ancora diventata un problema nazionale come il terrorismo perchè i cadaveri non erano davvero eccellenti: infatti, gli omicidi dal 1943 fino ad oggi — e sono migliaia di vittime — sono avvenuti sempre tra gente della « mala ». La mafia non ha colpito, sosteneva Dalla Chiesa, in modo indiscriminato nè magistrati, nè poliziotti, nè carabinieri come ha fatto il terrorismo. Il generale sottolineò un altro fatto importante, cioè che la mafia uccide in alto quando il funzionario è isolato dalle istituzioni, come per Cesare Terranova, per Pio La Torre, per Piersanti Mattarella. E su questa frase di Dalla Chiesa si è costituita *a posteriori* tutta una polemica più che contro lo Stato contro la Democrazia cristiana, per aver lasciato solo il prefetto; ora, se i giudizi espressi dal prefetto di Palermo possono essere discutibili, essi non possono essere strumentalizzati solo per condannare la Democrazia cristiana.

A questo punto infatti mi domando: se è vero che Dalla Chiesa è caduto perchè era rimasto isolato rispetto allo Stato; che Piersanti Mattarella, presidente della Regione, era stato isolato dal suo Partito, per quali motivi sono caduti Terranova, Costa e Pio La Torre? Erano stati pure loro isolati dai loro ambienti?

Dalla Chiesa in quella infausta intervista disse che Costa, procuratore capo di Palermo, era stato eliminato perchè era rimasto isolato all'interno della procura della Repubblica di Palermo, restia ad applicare nuovi metodi di indagine sulla mafia.

Oggi approviamo un disegno di legge, su cui si sono raccolte incondizionate adesioni, anche se con il suo intervento il collega Vitalone ha ammonito che esso tecnicamente poteva essere meno imperfetto, ma le leggi che si realizzano sotto l'impatto dell'emotività sono sempre leggi imperfette.

Però vi posso dire, e abbiamo testimonianze su ciò, che se magistratura e Guardia di finanza avessero voluto, come hanno voluto e hanno fatto, coordinare l'indagine fiscale sui mafiosi, questa poteva essere fatta, se è vero, com'è vero, che nella cassaforte di Villa Paino del generale Dalla Chiesa dovrebbero esserci già tremila nomi e 300 *dossiers*. « Il Messaggero » di Roma, del resto, ha intervistato due magistrati che hanno raccontato, ad un convegno della magistratura, dieci casi di accertamento di illeciti bancari, e di occultamenti negli acquisti degli immobili.

Comunque, ben venga una legge che autorizzi ciò e che metta il magistrato in condizione di applicare metodi fiscali senza correre il rischio personale di apparire come un « cattivo », soggetto alle ritorsioni da parte della mafia.

Però vorrei dire che i discorsi che sono stati fatti, tutto ciò che è stato scritto, anche la stessa intervista di Nando Dalla Chiesa — che è censurabile non perchè Nando Dalla Chiesa è un iscritto al Partito comunista italiano — vanno opportunamente interpretati. La chiave di decodificazione dell'intervista di Nando Dalla Chiesa ce l'ha data lo stesso Giorgio Bocca che su « L'Espresso » di questa settimana, in un articolo che aveva scritto per la rubrica « L'Antitaliano » prima di recarsi ad intervistare Nando Dalla Chiesa, parlando di terrorismo e di Scalzone, nonchè dell'andamento della persecuzione nei confronti dei sessantottisti, afferma che dobbiamo tutti ricordare come quegli anni siano stati quelli in cui la pratica dell'illegalità era di ordinaria amministrazione, e che tale pratica ordinaria dell'illegalità ha bruciato molti figli e forse — ha scritto Bocca — anche il figlio di Dalla Chiesa.

Mi avvio a concludere. Certo, sarebbe occorso più tempo per un *excursus* anche sull'origine della mafia, su come essa si è ripristinata dopo la parentesi fascista e per ricordare i meriti della Democrazia cristiana, che tutti fanno finta di aver dimenticato. Mi limiterò a rilevare che oggi si parla di Piersanti Mattarella e di Michele Reina, che sono le vittime più vicine, ma non bisogna dimenticare che insieme con i sindacalisti, nel 1946-47, caddero anche i segretari di sezione della Democrazia cristiana.

La Democrazia cristiana ha avuto il merito storico, in Sicilia, di aver abbattuto il banditismo e, soprattutto, di aver favorito, attraverso la Carta statutaria, il superamento politico del separatismo, appartenente a quella Sicilia di cui il professor Nando Dalla Chiesa parla nel suo libro « Mafia e politica ». Noi agiamo sempre nel contingente e sotto i colpi dell'emozione, ma ci dispiace adesso veder linciare il sindaco di Palermo Martellucci che « L'Espresso », prima dell'assassinio di Dalla Chiesa, presentava come la faccia pulita della Democrazia cristiana di Palermo.

« Prima donna » il sindaco insieme con il generale Dalla Chiesa, in quanto entrambi persone di adamantina onestà. Questo « L'Espresso » l'ha scritto prima dell'assassinio di Dalla Chiesa.

Tutti i tentativi di interpretazione valgono fino ad un certo punto, e così anche le componenti storiche e sociali, se fatti con la motivazione della coscienza che fa compiangere la morte del prefetto Dalla Chiesa, al quale si può forse imputare l'unico peccato di essersi illuso circa le sue possibilità di provocare una mobilitazione che passasse al di sopra di quelle che sono le necessità contingenti ed elettorali del sistema liberal-democratico. Perchè Mori, non dimentichiamo, potè agire solo in quanto si muoveva all'interno di uno Stato totalitario. Anche se noi proponiamo — guarda caso — nel disegno di legge un articolo che obblighi ad assumere come guardiani di can-

tiere guardie giurate qualificate, riproponiamo inconsapevolmente il primo comma dell'ordinanza del 1925 del prefetto Mori, che prevedeva appunto l'autorizzazione della Pubblica sicurezza per lo svolgimento di determinati mestieri.

Mi domando perchè si sia voluto limitare il controllo alla guardia dei cantieri di opere pubbliche, come se la mafia non esercitasse il suo strapotere, la sua violenza e i suoi ricatti anche sul commercio e sull'industria. A meno che non si voglia mistificare tutto dicendo che il privato è mafioso e il pubblico no, e quindi va difeso.

Ma, dicevo, ben venga questo disegno di legge e costituisca una risposta immediata, concreta, che non abbia solo lo scopo di calmare l'opinione pubblica.

Ma non posso chiudere questo mio intervento senza leggervi quanto oggi su « Il Mattino » afferma, in una intervista, il presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati Beria d'Argentine: « In questi giorni nel paese si fa un gran parlare di mafia. L'uccisione del generale Dalla Chiesa e della sua sposa ha turbato profondamente il paese. Ma debbo dire che il contenuto di gran parte di scritti o di discorsi ha profondamente deluso la magistratura. È oramai pacifico che la mafia più che appoggiarsi alla politica si appoggia alla grande criminalità degli affari, accentrata soprattutto sui traffici della droga, del petrolio, delle armi e delle esportazioni di capitali. Ora, in questo momento in tutta l'Italia numerosi sono i magistrati impegnati ad istruire questi processi ».

Dice bene Beria d'Argentine che questi magistrati si sentono soli; si sentivano soli Dalla Chiesa e La Torre, si sono sentiti soli tutti. È importante, soprattutto, domandarsi: che può fare lo Stato affinchè non si sentano soli tutti coloro che devono applicare e interpretare e far rispettare le leggi dello Stato?

R I C C A R D E L L I . A mio parere, il disegno di legge oggi in discussione dovrebbe essere considerato da due diversi punti di vista: nelle sue linee di fondo e nel suo impianto normativo.

Dal primo punto di vista mi sembra che non possa che essere soggetto ad un giudizio positivo: è uno sforzo per adeguarsi alle indicazioni della Commissione antimafia ed è indubbiamente un ampliamento dei poteri giuridici riconosciuti all'autorità di polizia e alla Magistratura per combattere la mafia. Certo non bisogna valutarlo al di là della categoria cui appartiene: resta, cioè, un provvedimento legislativo che può indicare delle possibilità, dei programmi e una volontà, ma, di per sè stesso, non può certo compiere il miracolo di tradurre questa volontà in un'azione concreta.

Il provvedimento va poi considerato come un complesso di disposizioni normative ed effettivamente le critiche che si potrebbero avanzare sono diverse. Critiche per quanto riguarda il coordinamento con la precedente legislazione; critiche per quanto riguarda l'adeguatezza del segno grafico ad esprimere la volontà che si vuole inserire nell'atto legislativo; critiche anche sui singoli articoli.

Ne aggiungerei un'altra, da un punto di vista formale, ed è la pretesa volontà di coprire degli spazi vuoti che, secondo una corretta tecnica legislativa, dovevano essere, e sono stati finora, lasciati alla discrezionalità dell'Amministrazione o, tutt'al più, alla facoltà regolamentare dell'Esecutivo. Così si è voluto pretendere di indicare le modalità di esecuzione del soggiorno obbligatorio e si è voluto indicare, con norme legislative, il dovere di procedere a verifiche di posizioni fiscali ed all'accertamento di reati societari o valutari, come se non fosse già un principio fondamentale del nostro ordinamento il dovere degli organi preposti all'autorità giudiziaria, amministrativa e finanziaria di procedere, di loro iniziativa, senza istanze o sollecitazioni, a questi accertamenti quando la situazione lo suggerisce.

Però, proprio quest'ultima osservazione, che potrebbe formalmente presentarsi come una critica, a mio parere può farci capire che non si tratta solo di un provvedimento legislativo, ma di un atto di indirizzo politico. Infatti l'aver voluto coprire questi spazi lasciati alla discrezionalità dell'Esecutivo e della magistratura, costituisce una solenne presa di posizione, garbata e, se vo-

gliamo, obiettiva nei confronti di deficienze che si sono costantemente manifestate nell'azione della Pubblica amministrazione e della magistratura. E allora, se l'aspetto prevalente del provvedimento è questa sua qualità di atto di indirizzo politico, adottato dall'organo che è al centro del sistema democratico, mi sembra evidente che, perchè questa presa di posizione sia efficace, siano necessarie due condizioni: che sia immediato nella risposta alle gravi manifestazioni di violenza e che sia semplice in modo da avere il valore di grande messaggio. Non può essere accompagnato da quelle complesse osservazioni che il senatore Vitalone e molti di noi avremmo potuto fare, nè può essere disperso in una serie di meditazioni, opposizioni, ragionamenti e proposte di carattere generale.

S P A D A C C I A . Molte delle osservazioni fatte riguardano la tecnica legislativa e mirano a semplificare il testo, non a complicarlo.

R I C C A R D E L L I . A me sembra che la strada più opportuna da seguire sia quella ricordata dal senatore Calarco, cioè dell'approvazione immediata di questo disegno di legge, come atto di indirizzo politico e come presa di posizione del Parlamento nei confronti del fenomeno mafioso.

In coerenza con queste osservazioni di base, voglio fare una sola precisazione: tutti conosciamo l'*iter* accelerato che ha avuto questo disegno di legge; però, vi era un'espressione nell'articolo 1 che è venuta meno e che potrebbe essere frutto della fretta. In questo caso, in coerenza con quanto ho detto precedentemente, il suo valore sarebbe relativo; però, potrebbe anche essere frutto di una scelta meditata. Quindi, in questa sede, mi limito a chiarire l'esigenza di una modifica che non ha solo un valore di espressione della realtà normativa che si vuol delineare, ma di una scelta alternativa.

Sinteticamente, a me sembra che il valore principale di questo provvedimento sia quello di avere ampliato le indagini di carattere patrimoniale e di aver previsto delle misure preventive e definitive, ancorate al presupposto di essere indiziati di appartenere ad una associazione di carattere mafioso.

Perchè associazione di carattere mafioso e non, semplicemente, associazione a delinquere? Perchè l'associazione a delinquere (è detto chiaramente nella relazione) ha ricevuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza costante una interpretazione così rigorosa che le condanne per questo reato si possono contare su di una mano.

Il testo originario, nell'articolo 1, si riferiva alla partecipazione ad una associazione di tipo mafioso o ad un gruppo mafioso per sottrarre la fattispecie a quella rigorosa impostazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel rinvenire l'associazione mafiosa o, comunque, il fenomeno associativo mafioso. È, poi, vero quello che diceva il senatore Vitalone che, quando si parla di indiziato, si fa riferimento ad una situazione probatoria, quantitativamente, di minor consistenza. Però, questa minor consistenza riguarda il collegamento tra l'indiziato e l'associazione; cioè, l'appartenenza o meno all'associazione mafiosa. Non riguarda l'esistenza dell'associazione stessa che, in ogni caso, deve essere provata in modo pieno. Non si può pensare di applicare una misura di prevenzione ad una associazione della quale è dubbia l'esistenza o, comunque, non è provata in modo rigoroso. Ecco perchè parlavo di un equivoco o di una diversa volontà, anche in riferimento al fatto che su questo punto dell'articolo 1 della proposta di legge La Torre si poggia tutto il resto.

Infatti l'individuazione dell'indiziato di appartenenza al gruppo mafioso è presupposto per poter svolgere legittimamente tutti quegli accertamenti patrimoniali che prima non erano possibili.

Non è vero, collega Spadaccia, che oggi l'autorità ha la possibilità di svolgere un'indagine completa sulla consistenza patrimoniale, sul reddito e sulla rispondenza di questo reddito alla sua capacità produttiva. Oggi non lo può fare, perciò il valore innovativo è enorme.

M A R C H I O . Ma chi ha detto che non lo può fare! Piuttosto non lo vuole.

S P A D A C C I A . Il Ministro delle finanze ci ha detto che aveva preparato il decreto di attuazione della legge. Questo è giusto, ma se è vero che l'Amministrazione, i giudici e la Guardia di finanza non esercitano i loro poteri, pur avendo gli strumenti, non sarà un'altra legge eccezionale a mutare il loro comportamento.

R I C C A R D E L L I . Ho già risposto. Forse sarà, da un punto di vista regolamentare, non esatto, però è il modo più solenne per prendere posizione e il più percepibile per l'opinione pubblica. Quando in questo disegno di legge si prevede che il soggiorno obbligatorio sia disposto in un comune non superiore ai 5.000 abitanti, si introduce una norma che potrebbe non essere funzionale sul piano pratico, perchè potrebbe essere più idoneo un comune di 5.500 abitanti, però si fa implicitamente una critica al modo in cui sono stati scelti i comuni per il soggiorno obbligatorio. È una presa di posizione non soltanto nei confronti di nuove misure più ampie, ma anche in relazione al modo in cui gli strumenti fino ad ora sono stati applicati.

Inoltre non sono d'accordo con i giudizi negativi dati sulla Commissione d'inchiesta. Non voglio fare una discussione teorica ,ma una constatazione pratica in base alla mia esperienza. La Commissione bicamerale in altri casi è servita quanto meno a essere cassa di risonanza e a dare forza agli organi dello Stato che volevano fare il loro dovere; citerò due esempi.

Prima di tutto il processo Sindona, riguardo al quale se è vero che la Commissione d'inchiesta competente non ha fatto altro che trasferire l'indagine ai magistrati milanesi, è vero anche che il processo dura da dieci anni e che è stata proprio la Commissione d'inchiesta ad accelerarne i tempi. In secondo luogo mi riferisco allo scandalo della P2 e vi faccio una sola domanda: quali sedi di controllo, in che posizione si sarebbero potuti trovare il Consiglio superiore ed il Ministro? A mio parere, nella condizione di doversi occupare della requisitoria Gallucci, se non ci fosse stata la Commissione d'inchiesta sulla P2.

Non faccio analisi, però non è giustificato questo atteggiamento così pregiudizialmente negativo nei confronti della Commissione bicamerale. Si tratta di una spiegazione personale, che può essere valida o meno; però in effetti vi sono possibilità di incontri, aggregazioni, contraddizioni, che consentono in una certa misura, a volte piccola, a volte grossa, di sottrarsi alla logica degli apparati, alle influenze più o meno note degli stessi partiti. Si consentono cioè delle conclusioni, a seconda della commistione di volontà diverse, che non rappresentano la pura logica di una maggioranza precostituita.

Quindi, credo che questa sia la seconda innovazione, ma certamente si tratta di strumenti a disposizione di chi ha la capacità di saperli utilizzare. Però è necessaria almeno una cosa: il riconoscimento a questa Commissione dei poteri formali, dei quali all'articolo 82 della Costituzione, e dell'inopponibilità del segreto istruttorio. Infatti non si può controllare l'adeguamento dell'azione degli organi dello Stato alla legislazione e agli indirizzi dati dal Parlamento se poi, di fronte all'azione concreta svolta dagli organi amministrativi e giudiziari, ci si viene a scontrare con l'opposizione di un segreto di ufficio.

S P A D A C C I A . Ma questo non spiega cosa sia questa Commissione bicamerale.

R I C C A R D E L L I . La materia è d'interesse pubblico e niente esclude che, in linea logica, il Parlamento decida di affidare a una speciale Commissione bicamerale l'adeguamento dell'azione degli organi amministrativi e giudiziari alle leggi dello Stato.

Non mi nascondo che l'ampliamento di misure di prevenzione, legate alla figura di un indiziato di associazione o appartenenza al gruppo criminoso, costituisce in un certo senso una tendenza involutiva; ma il problema è che qui non si tratta di una scelta libera, ma di una scelta imposta dalla violenza e dalla gravità che assumono il fenomeno mafioso e gli altri fenomeni collegati della stessa natura. Piuttosto c'è da farsi una domanda: se cioè sia necessario — e lo riteniamo — che la collettività, il cittadino

come tale, la persona media, debba correre il rischio che si incida sul suo patrimonio, sulla sua libertà, senza un giustificato motivo. Ma allora non vedo perchè questo costo debba essere pagato solo dal cittadino medio e perchè non debba essere pagato anche da enti di fatto, anche da funzionari dello Stato, anche da magistrati. Non vedo perchè una persona possa essere sottoposta al soggiorno obbligatorio in base ad una situazione probatoria molto meno consistente di quella che porta alla prova concreta in sede penale, e perchè invece un funzionario dello Stato non possa subire un trasferimento in base ad una situazione probatoria altrettanto o meno consistente.

Credo che siamo tutti d'accordo sulla particolare violenza e gravità del fenomeno e allora non vedo perchè non si possano prevedere delle sanzioni non solo per le persone fisiche, ma anche per associazioni ed enti di fatto, quando si verifica la stessa situazione. Se è vero che il fenomeno criminoso sta assumendo una particolare importanza, che ha invaso alcuni ambienti collegandosi all'attività produttiva nazionale con l'impiego di ingenti capitali provenienti da attivita originariamente illecite, è anche vero che il momento essenziale della mafia, della *'ndrangheta* e della P2 è il coinvolgimento di chi esercita funzioni statali o presta servizi statali; allora non si può pretendere di reagire sul piano sanzionatorio solo contro il privato che approfitta del servizio o della funzione stessa. Si deve intervenire con sanzioni analoghe alle misure di prevenzione, ai trasferimenti o ad altri tipi di sanzioni, anche a carico di chi è sospettato di aver mercificato, di aver posto la propria funzione o servizio a disposizione dell'impresa criminale.

Quindi, concludo il mio intervento annunciando il voto favorevole e prospettando la esigenza di perfezionare quanto prima il testo, non solo dal punto di vista tecnico, con un ulteriore provvedimento, introducendo le modifiche di cui ho parlato; non mi sembra infatti una questione semplicemente tecnica, ma di scelta politica.

M A R C H I O . Signor Presidente, non so se il mio intervento sarà breve. Non so neanche perchè siamo stati convocati; non certo per un omaggio al generale Dalla Chiesa e neanche agli uomini politici morti in Sicilia. Credo infatti che siamo qui oggi soltanto perchè risultasse preventivamente sui giornali e alla televisione che entro oggi questo disegno di legge sarebbe stato varato; del resto, anche nel proclama lanciato da questo Palazzo è stato detto che entro oggi il provvedimento sarebbe divenuto legge!

Ma quale cattiva legge stiamo per votare? Parlo di cattiva legge anche se non presumo di essere un competente giurista come il collega Vitalone che l'ha smantellata tutta, denigrandola, anche se poi ha annunciato coerentemente che voterà a favore — e questo comportamento è proprio dei corpi separati della Democrazia cristiana —. Non aggiungerò ulteriori argomentazioni ai discorsi di critica svolti dalla mia parte politica nell'altro ramo del Parlamento; anzi ritengo, per abbreviare il discorso, di riallacciarmi quasi integralmente a quanto in quella discussione è stato detto dai rappresentanti del mio Gruppo per giustificare la nostra astensione sul disegno di legge.

Nel preambolo non è stato accennato allo stato di necessità e di pericolosità in cui vivono la Sicilia e la Campania, che ci ha portato a questo provvedimento, nè sono state analizzate le cause per le quali si è giunti a questa situazione.

Abbiamo ascoltato gli interventi del collega Pecchioli e del collega Coco che ora si sono allontanati, e me ne dispiace perchè sono costretto a commentare quanto hanno detto in loro assenza. Si è innalzato qui l'altare a chi ha per primo dichiarato di non voler criminalizzare tutta la Democrazia cristiana, ma io non ho inteso mai criminalizzare alcun collega della Democrazia cristiana e credo che nessuno abbia voluto farlo. Appare tuttavia strana a me, e credo sia apparsa strana a tutti i presenti, la difesa — una difesa-attacco — che ha fatto il collega Coco a proposito della volontà democristiana, soprattutto ma non solo in Sicilia, di sottrarsi a responsabilità messe in evidenza non tanto da altre parti politiche,

quanto dal comportamento dei responsabili della Democrazia cristiana stessa.

A me dispiace che non siano state le altre parti politiche a dire che la Democrazia cristiana ha in Sicilia degli uomini legati alla mafia. Sono stati gli uomini della Democrazia cristiana, mafiosi, che si sono vantati di essere tali pur restando al loro posto di combattimento!

Il signor Ciancimino (dico apertamente il nome) non lo abbiamo inventato noi, nè abbiamo detto, almeno per quanto riguarda la mia parte politica, che sia un mafioso, anche se da tutta la sua attività politica — che non è poi tanto politica — risulta essere tale. Il signor Ciancimino, legato alla mafia, è ancora il responsabile degli enti locali nella Federazione democristiana siciliana; sono gli enti locali che controllano (io sono negli enti locali e lo so) il comportamento degli assessori quando è affidata loro una pratica da esaminare. Non dico altro perchè non sembri un attacco alla Democrazia cristiana e ai suoi uomini; rilevo soltanto che Ciancimino ha la tessera di quel Partito.

Il segretario politico della Democrazia cristiana si è vantato di voler rinnovare e fare pulizia; ma non ha ritenuto di dover espellere il signor Ciancimino o perlomeno metterlo in quarantena fino a quando la verità sia appurata. Quello stesso Segretario politico di cui tanto bene si è parlato questa mattina, non ha ancora detto al popolo italiano (e spero che lo dica domani a Viareggio, anzi, onorevole sottosegretario Sanza, se lo incontra glielo suggerisca) se ha intenzione di espellere dalla Democrazia cristiana un tale signor Granata, sindaco di Giugliano, anche lui tesserato.

Non potete dire che sono le opposizioni ad accusarvi di essere legati alla mafia, se poi non espellete queste persone. Non siamo stati noi a trovare il signor Granata nelle carceri di Ascoli Piceno che trattava con i brigatisti. Avete mentito anche in questo. Anche se l'organo governativo responsabile lo ha negato, abbiamo poi saputo ugualmente che questi andava in carcere a trattare con Fefè Cutolo e con i brigatisti rossi. Cacciatelo fuori, non accusateci di volervi criminalizzare! Le altre forze politiche non fanno delle illazioni, ma osservano e constatano che ci sono persone di questo genere con la tessera della Democrazia cristiana in tasca. Con questo non voglio dire che la Democrazia cristiana sia tutta così, o che sia l'unica responsabile della situazione; però, se avete appoggiato il Segretario del rinnovamento — abbiamo adesso anche i segretari del rinnovamento oltre a quelli dalla mascella dura — dovete cominciare col fare pulizia, dando almeno una dimostrazione di buona volontà. Anche Spadolini parla di mascella dura (pure lui!), salvo poi appurare, come ha detto prima il senatore Spadaccia, cosa ha combinato il Partito repubblicano per quanto riguarda Gunnella (bisogna fare nome e cognome).

Non ci si può sempre nascondere e poi venire a piangere su Dalla Chiesa anche in Aula. L'onorevole Gunnella ha i suoi collegamenti all'interno della mafia siciliana, e bisogna dirlo chiaramente! Egli può chiedere la formazione di un giurì d'onore se lo ritiene, ma si vergogni di entrare in Parlamento!

Allo stesso modo, abbiamo dovuto denunciare sul nostro giornale un certo Arpaia, consigliere comunale a Napoli, che prendeva le percentuali sul caro estinto senza che il presidente Spadolini se ne accorgesse; però, non appena è diventato deputato, lo abbiamo denunciato ed è stato cacciato dal Partito. Poi si dice che sono i partiti dell'opposizione che vogliono criminalizzare gli altri partiti! Quindi arriva il presidente Spadolini, che occupa tutto lo schermo della televisione per farci sentire dalla sua voce, neppure tanto autorevole (e non voglio dire altro), che non bisogna criminalizzare gli altri partiti politici!

Queste sono le ragioni per le quali la gente non riesce a capire perchè esistano questi collegamenti, come voi li giustifichiate e perchè vi accorgiate solo adesso del prefetto morto a Palermo e delle leggi che giacciono inapplicate.

E le responsabilità politiche non sono solo della Democrazia cristiana perchè l'altro ramo del Parlamento — me lo consentiranno i rappresentanti del Partito comunista — è diretto da un Presidente comunista, ed abbiamo un Presidente del Consiglio che ha

iniziato la riforma istituzionale non lasciando svolgere le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo, togliendo il diritto di parola e, per quanto mi riguarda, anche il diritto al voto (mi è stato concesso con una amnistia all'ultimo momento).

Il Presidente della Camera poteva benissimo varare questo disegno di legge e convocare la Conferenza dei capi Gruppo. Quante volte il Presidente della Camera, comunista, è intervenuto? Mai, perchè qualcuno se ne dimenticava, qualcuno faceva finta di dimenticarsene e qualcuno lo nascondeva proprio. Quindi è sbagliato dire che non se ne è occupato nessuno: tutti quanti ci siamo occupati, anche se non del fenomeno della mafia in sè, almeno del fenomeno delinquenziale.

Io sono a conoscenza di un disegno di legge di iniziativa del senatore Filetti, ad esempio, sulla nuova disciplina della responsabilità penale del corruttore in cui sono contenute norme specifiche proprio per quanto riguarda la corruzione dei pubblici impiegati. Non ho intenzione di criticare, ma so benissimo come vanno le cose: può avvenire che un disegno di legge sia trascurato. Ce n'è tanto di lavoro, e magari succede che si debba dare la precedenza ad una certa legge che va approvata subito...

P R E S I D E N T E . Abbiamo già discusso con il senatore Filetti sulla opportunità di quel provvedimento di legge.

M A R C H I O . Colgo l'occasione, tra l'altro, per chiedere di scusarlo per la sua assenza, come mi ha pregato egli stesso di fare. Il senatore Filetti non vuole assolutamente che una sua assenza possa essere addebitata alle opinioni del Gruppo: è assente proprio perchè ammalato.

La preoccupazione è ed è stata di tutti. Tutti hanno avvertito la necessità di procedere con celerità e, me lo consenta, con serietà anche nell'elaborazione di questo disegno di legge. Si sarebbero, però, potuti impiegare anche due o tre giorni di più, visto che ne perderemo quindici per farlo entrare in vigore — e questo lo riferisca lei, signor Presidente, visto che non lo posso fare io, al signor Presidente del Senato, così come lo faremo leggere al signor Presidente della Camera —, lasciandoci la possibilità di introdurvi qualche emendamento (non dico tutti quelli la cui opportunità emergeva dall'intervento del senatore Vitalone, altrimenti avremmo dovuto rifare interamente il disegno di legge) che avrebbe portato a riesaminare il disegno di legge stesso, con la conseguenza che questo non sarebbe stato nè tanto discusso nè tanto meno invalidabile in qualche norma da parte della Corte costituzionale. Tutte queste preoccupazioni sono state da noi espresse anche nell'altro ramo del Parlamento e le ripetiamo proprio per voler rinnovare l'esigenza importantissima di dichiarare...

S P A D A C C I A . In questo modo diamo al potere mafioso un'arma in più per invalidare il disegno di legge, perchè esso sarà invalidato!

M A R C H I O . Può darsi anche questo; ma, come abbiamo detto nell'altro ramo del Parlamento — e qui intendiamo riportare —, le ragioni per le quali ci asteniamo sono riferite al fatto che, proprio per la vostra cecità, mi si consenta di dire, giuridica e politica, strumentalizzata dal fatto che ognuno ha voluto colpire sempre gli altri partiti di governo e di potere e, in genere, tutte le parti politiche strumentalizzando l'emotività del momento, non avete voluto dichiarare nemmeno lo stato d'emergenza in alcune provincie ed in alcune regioni del nostro paese.

B A R S A C C H I . Mi voglio scusare con i colleghi per non aver rinunciato alla parola pur avendo il nostro rappresentante di Gruppo già parlato, ma il fatto è che ci siamo divisi i compiti. Cercherò, comunque, di essere brevissimo.

La discussione, come ha detto il collega Pecchioli, e il voto su questo disegno di legge non sollecitano, secondo noi, soltanto considerazioni di ordine tecnico, ma anche alcuni interrogativi sul perchè di tanti ritardi e inadempienze, sul perchè nel nostro paese è consuetudine intervenire solo quando si è verificato qualcosa di eclatante.

Direi che questa grande celerità di azione di fronte all'opinione pubblica dovrebbe essere valutata nel senso nel quale noi giustamente vogliamo che sia; per quanto riguarda specificamente il fenomeno mafioso, direi, eclatanti erano già gli avvenimenti che si erano registrati negli anni più recenti. Come se ciò non bastasse — l'hanno già ricordato anche altri colleghi — sono del recente mese di agosto le polemiche tra il prefetto di Palermo e l'apparato centrale dello Stato circa l'esatta definizione dei poteri del primo. Si è avuto ad un certo punto, è inutile negarlo, il sospetto, forse ingiusto, che la nomina a Palermo di un prefetto con una competenza tecnica, almeno, riconosciutagli da tutti, molto qualificata, non fosse accompagnata dalla volontà e dai mezzi necessari ad affrontare e risolvere i problemi reali.

È evidente che la nomina di un prefetto speciale risultava in buona parte inutile se nel contempo non si provvedeva, come ora si sta facendo, ad attribuire al medesimo, e per tutto il territorio, i poteri che lo stesso riteneva indispensabili per portare a termine in maniera razionale la sua opera.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma il generale Dalla Chiesa non fu nominato prefetto con poteri speciali, bensì con i poteri che l'articolo 13 della legge n. 321 riserva ai prefetti. Il prefetto con poteri speciali, in questo caso, è De Francesco, mentre nella vicenda di Dalla Chiesa il discorso sui poteri speciali era rinviato ad un momento secondario.

B A R S A C C H I . In questo contesto si è invece assistito a discussioni tra gli apparati periferici dello Stato che, in base ad un articolo dello Statuto della Regione Sicilia, rivendicavano a sè il potere di coordinare le forze di polizia.

Sempre nello stesso periodo di tempo il Governo era costretto a dimettersi proprio perchè andava in minoranza sulla conversione di un decreto tra le cui finalità vi era, appunto, anche quella di combattere certi fenomeni e certe categorie di evasori fiscali. Ed ancora, il sindaco di Palermo, in una intervista giornalistica, parlava del fenomeno mafioso aggiungendo che la delinquenza esistente nella città che amministrava, in fondo, era paragonabile a quella esistente in altre città d'Italia.

Ho ricordato questi dati non per polemizzare ma perchè ritengo che le difficoltà che si sono fino adesso incontrate nel combattere il fenomeno della delinquenza organizzata in Sicilia e nelle altre parti d'Italia non sono da imputare a ragioni obiettive, ad una sorta di destino ineluttabile che condanna intere aree geografiche a vivere in uno stato continuo di violenza.

Se tutto ciò fosse, infatti, per assurdo, corrispondente al vero, bisognerebbe tristemente concludere che lo Stato non è in grado di svolgere una funzione primaria e che, pertanto, in alcune zone del territorio nazionale esso è privo di legittimazione ed ha delegato le proprie competenze ad istituzioni di carattere delinquenziale, che hanno acquisito quella stabilità e quel consenso necessari a far assumere alle medesime un ruolo alternativo rispetto allo Stato. Conclusione, questa, non solo assurda, ma anche comoda, poichè lo Stato possiede un'apparato repressivo e solo la sua mancata o non completa utilizzazione può consentire che si venga a creare una situazione simile a quella che si è venuta a creare in alcune zone d'Italia.

I dati che ho ricordato, del resto, confermano brevemente che la lotta alla delinquenza organizzata ha fallito fino adesso il suo obiettivo proprio per una insufficiente volontà politica.

Si è visto, d'altra parte, come testimonia l'azione del nostro Ministro delle finanze, che anche in questo settore possono ottenersi risultati pregevoli se si procede con la dovuta tempestività e con il dovuto impegno.

Non è dunque del tutto esatto che, mentre a Palermo si verificavano fatti gravissimi, a Roma tutti discutevano sul da farsi. Il vero è che chi si dà da fare incontra sulla sua strada il disinteresse di coloro che continuano a coltivare i propri aurei sogni, o, addirittura, gli ostacoli di coloro che, celandosi in maniera ignobile dietro il para-

vento del voto segreto, fanno decadere misure governative che, come ho già detto, avevano tra le proprie finalità anche quella di combattere una certa categoria di evasori fiscali.

È alla luce dei più recenti accadimenti che, chi ne ha voglia, può riconsiderare la crisi governativa di agosto. E chi vorrà ripensare alle sue motivazioni non dovrebbe tardare a capire che essa non fu sollecitata da calcoli elettorali, ma da ragioni che incidevano sulla stessa credibilità di alcune forze politiche. Su quella credibilità che per un partito di sinistra, come il nostro, è essenziale e che purtroppo, come dimostrano le giuste insofferenze registratesi durante i funerali del prefetto di Palermo, va scemando nei cittadini.

Ora si tenta di restituire questa credibilità all'intera classe politica attraverso l'emanazione di due provvedimenti legislativi che dovrebbero avere la finalità di combattere il fenomeno mafioso.

Allo stato attuale a me sembra inutile versare lacrime sul tempo sprecato o dare il via alla caccia alle streghe, per cui non posso che esprimere una valutazione positiva sul provvedimento, come ha già detto il senatore Jannelli, augurandomi che sia di auspicio ad una più importante riforma che non può farsi con legge e cioè ad un risanamento morale dei partiti che in qualche modo hanno facilitato l'accrescersi di questi fenomeni. È con la mobilità di tutti, come ha ribadito il collega Pecchioli, che si possono raggiungere risultati concreti e arrivare in fondo a quello che, onestamente, vogliamo tutti raggiungere.

È inutile negarlo, ma ogni provvedimento legislativo può prevedere mezzi sempre più repressivi, concedere poteri sempre più straordinari a coloro che sono preposti alla lotta alla criminalità, ma tutto ciò sarà destinato a fallire se a queste iniziative non si accompagnerà un maggior rigore morale nella gestione della vita pubblica e cioè un risanamento dei partiti e degli organi burocratici. I provvedimenti repressivi potranno, infatti, avere successi solamente temporanei o, addirittura, fallire miseramente se non si distrugge nel contempo il terreno su cui il fenomeno delinquenziale cresce e si ingrandisce.

Sono questi, peraltro, programmi attuabili solo nel lungo e medio periodo; in tempi brevi il ricorso agli strumenti repressivi diviene l'unico programma praticabile.

Per questo motivo ribadisco dunque la nostra nota adesione ai provvedimenti governativi.

Vorrei concludere osservando che le vicissitudini attuali non debbono far perdere di vista che la mafia non è l'unico fenomeno di delinquenza organizzata, esistendone altri molto gravi quali la camorra e la mafia calabrese contro le quali dovrebbe essere condotta una lotta senza quartiere e senza aspettare che si verifichino altri fatti gravissimi. Con l'auspicio che si sia all'altezza di elaborare una risposta e una strategia organica e complessiva contro il fenomeno della delinquenza organizzata, esprimiamo la nostra valutazione positiva sul provvedimento esortando il Governo ad estendere la propria azione in tutte le parti del territorio nazionale dove la violenza mette in forse l'esercizio delle fondamentali libertà dei cittadini e la loro sicurezza.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono essere svolti alcuni ordini del giorno.

Il primo è quello del senatore La Russa Vincenzo:

Le Commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2034, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575, nonchè sull'istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, premesso che si rende intanto necessario, con l'approvazione del presente provvedimento, armonizzare le diverse normative regolanti le misure di prevenzione in tema di sicurezza e pubblica moralità, con le disposizioni espressamente pre-

viste per la mafia; che oltre alle predette norme (indicate nel titolo della presente legge) esistono altri provvedimenti legislativi strettamente connessi con la materia in esame (ed esattamente la legge 22 maggio 1975, n. 152, limitatamente agli articoli 22 e 24, regolanti la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, nonchè la legge 14 ottobre 1975, n. 479, disciplinante le nuove norme contro la criminalità e la legge 8 marzo 1975, n. 48, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2)

impegnano il Governo ad emanare in tempi brevi, come esige la delicatezza della materia, un testo unico che razionalizzi, nel rigoroso rispetto dei provvedimenti approvati dal Parlamento, le norme disciplinanti tutta la complessa materia relativa alla lotta alla criminalità organizzata anche in adesione alle indicazioni contenute nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

0/2034/1/CR. 1-2

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione MURMURA

P R E S I D E N T E . Invito il senatore La Russa Vincenzo a svolgere il proprio ordine del giorno.

L A R U S S A V I N C E N Z O . L'ordine del giorno si potrebbe illustrare da solo in quanto è stato oggetto di alcuni interventi.

È necessario armonizzare la complessa normativa esistente sulla lotta alla criminalità e lo stesso provvedimento che stiamo per approvare ne dà alcuni esempi: si parla di mafia e camorra e poi si afferma che la Commissione parlamentare si dovrebbe occupare soltanto della mafia. Voglio dire che la complessità della materia, esposta in diversi provvedimenti, può portare ad una errata applicazione della normativa, risolvendosi in un vantaggio per chi dovrebbe essere sottoposto a queste misure di prevenzione. Di qui la necessità di armonizzare la materia esistente in un testo unico legislativo, sia pure « nel rigoroso rispetto dei provvedimenti approvati dal Parlamento » come afferma l'ordine del giorno.

Per altro verso, una norma del provvedimento che stiamo per approvare demanda alla Commissione parlamentare permanente la proposizione di nuovi provvedimenti legislativi. Però, tutto ciò è cosa diversa perchè, quanto è affidato alla Commissione, si riferisce ad eventuali innovazioni legislative in relazione alle esigenze della lotta al fenomeno mafioso, come correttamente è detto nel disegno di legge. Sono, quindi, due esigenze diverse e che non appaiono contrastanti. Quella contenuta nell'ordine del giorno si riferisce ad una armonizzazione della normativa esistente necessaria in tempi brevi; oltretutto, non è detto che la Commissione formuli quelle proposte in tempi brevi, nè è detto che necessariamente debba formularle, in quanto l'obbligo di farlo esiste solo in riferimento al fenomeno mafioso.

Alla luce di tutto questo, mi pare opportuna, nell'interesse di una puntuale applicazione della normativa, l'approvazione di questo ordine del giorno.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, vorrei sottolineare che l'esigenza del testo unico è da tutti avvertita ma, anche se soddisfatta, non potrà superare i problemi di sostanza della legisazione. D'altro canto, gli auspici del Parlamento non hanno mai superato le resistenze e le difficoltà obiettive esistenti in molti settori.

Quindi, riteniamo che non serva votare un ordine del giorno di questo tipo, in quanto offuscherebbe la scelta fatta attraverso il disegno di legge. È in discussione una normativa contenente uno strumento importante che ne caratterizza la flessibilità. Si tratta della previsione di un continuo assestamento e verifica della legislazione affidato alla Commissione parlamentare permanente, che dovrà segnalare guasti, incoerenze e mancate coperture di fattispecie, sia da parte di questa normativa, sia da parte delle altre sulla mafia e sulla criminalità organizzata.

Siamo per questo tipo di verifica e riteniamo che i testi unici reclamati in questa fase sarebbero contraddittori, perchè esprimerebbero una sorta di codificazione che, allo stato delle cose, il legislatore non ritiene sia la scelta prevalente, mentre adotta l'altro tipo di linea che ho prima sommariamente descritto. Per cui, se le cose non sono in antitesi sul piano teorico, certo lo sono sul piano delle scelte.

Ripeto che riteniamo che la scelta prevalente debba essere quella di una verifica, di una elasticità della legislazione, di un adeguamento riflettuto e controllato da questa Commissione parlamentare; scelta che sarebbe contraddetta, invece, da questo richiamo impellente al Governo, peraltro del tutto inutile ai fini dell'armonizzazione di un complesso normativo così difficile e così pieno di problemi, che conviene non fare in astratto, ma fare nel vivo di una verifica complessiva. Per tali motivi non ci sentiamo di aderire a questo ordine del giorno.

J A N N E L L I . Sono pienamente d'accordo con il senatore Maffioletti e pregherei il collega La Russa di ritirare l'ordine del giorno. C'è una Commissione parlamentare che dovrà ben vigilare e specificare eventuali integrazioni a tutta la legislazione. Dopo che avremo acquisito esperienza e avremo avuto la possibilità di verificare lacunosità ed insufficienze, allora soltanto si potrà parlare di un testo unico.

S P A D A C C I A . Sono sempre contrario agli ordini del giorno, tranne quando possano servire a qualcosa. In questo caso mi sembra si tratti di un auspicio destinato a lasciare il tempo che trova, unito alla pessima scelta di dover ricorrere a una legislazione speciale che, come il senatore Riccardelli ha spiegato, non approviamo per i suoi contenuti normativi (di cui non si dice che sono buoni, ma si riconosce che sono carenti), nonchè per ragioni di indirizzo politico. Credo che aggiungeremmo a questa struttura legislativa una presa in giro: l'esigenza generica di un testo unico che rimarrebbe lettera morta se mancasse la volontà legislativa di provvedervi.

Per questo motivo sono contrario all'ordine del giorno e, nel caso fosse messo in votazione, voterei contro. Devo aggiungere che si è detto, da parte di alcuni colleghi, che c'è già la Commissione bicamerale che ha compiti di suggerimenti normativi. Non voglio entrare in questi argomenti, tuttavia voglio precisare che non sono un avversario in assoluto di qualsiasi Commissione, ma di questa Commissione così come è stata formulata e, siccome non ne ho trattato nel mio intervento generale (spero che mi si riconoscerà che non ho abusato del tempo in questo dibattito), vorrei poter illustrare brevemente, in sede di dibattito sugli articoli, i motivi di questa mia ferma avversione.

Non ho proposto emendamenti soppressivi che sarebbero stati solo rafforzativi della mia opposizione al disegno di legge, ma vorrei rimarcare, in quella sede appunto, il motivo della mia avversione.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* In caso di votazione mi rimetto alle Commissioni.

L A R U S S A V I N C E N Z O . L'ordine del giorno non ha grosse motivazioni politiche: è un'esigenza di snellezza tecnica. Posso anche ricordare brevissimamente quanto concludeva la Commissione bicamerale antimafia, la quale invitava a semplificare la normativa vigente per sostituirla con un testo unico che rappresentasse una organica e completa disciplina normativa del settore e che, riducendo ad unità tutte le norme relative alla prevenzione, evitasse, per quanto possibile, lacune e difficoltà interpretative. Questa conclusione è stata votata all'unanimità dalla Commissione stessa.

S P A D A C C I A . Se non è stata sufficiente la Commissione antimafia per arrivare ad un testo unico, allora l'ordine del giorno a cosa serve?

L A R U S S A V I N C E N Z O . A questo punto, pur convinto delle grosse motivazioni politiche che stanno alla base del mio ordine del giorno, dichiaro di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Seguono due ordini del giorno dei senatori Saporito e Valiante.

Ne do lettura:

Le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2034,

rilevano che nella fase applicativa l'attività della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 32 del predetto disegno di legge deve intendersi estesa, oltre che al fenomeno mafioso, anche alla « camorra », alla « *'ndrangheta* » ed a simili consociazioni criminose.

0/2034/2/CR. 1-2

Le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2034,

rilevano che la facoltà di formulare proposte di carattere legislativo, attribuita dall'articolo 32 del predetto disegno di legge alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, deve intendersi quale facoltà di predisporre elementi atti ad agevolare l'iniziativa delle leggi che, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, compete solo ai soggetti da tale norma richiamati.

0/2034/3/CR. 1-2

M A F F I O L E T T I . Vorrei dire che non mi sembra questa, dal punto di vista temporale, la sede per discutere questi ordini del giorno; infatti, il testo che stiamo approvando è in contraddizione con l'auspicio contenuto negli ordini del giorno proposti.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Vorrei spiegare che, mentre ci sono chiari riferimenti nell'articolo 1 e nell'articolo 13 all'estensione alle altre associazioni criminose, bisognerebbe specificare, riguardo all'articolo 32, se le parole « attività connesse » si intendono riferite alla mafia oppure stanno a significare la *'ndrangheta* e la camorra. In questo secondo caso potremmo ritirare gli ordini del giorno.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Aggiungo che il secondo ordine del giorno da noi presentato è importante in quanto non basta la volontà del legislatore; se la lettera della legge non è in termini precisi c'è poco da ricorrere alla discussione generale. All'articolo 32 si fa riferimento alle connessioni dell'attività mafiosa: ma si può ritenere che la camorra e la *'ndrangheta* siano connessioni dell'attività mafiosa?

P R E S I D E N T E . Tutta la discussione generale è stata orientata in questo senso.

M A F F I O L E T T I . Vorrei chiarire che abbiamo discusso di mafia e parliamo di un disegno di legge che riguarda la criminalità in genere ma che, nello stesso tempo, ha come riferimento il fenomeno mafioso; quindi, la dizione del provvedimento parla di connessioni al fenomeno mafioso.

Non si possono fare confusioni, si tratta di un compito di verifica al momento dell'attuazione della legge. Ora, se diamo anche compiti di indagine alla Commissione, sarebbe uno snaturamento delle sue funzioni.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Considerato l'orientamento delle Commissioni, d'accordo con il senatore Saporito, dichiaro di ritirare gli ordini del giorno da noi presentati.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento degli ordini del giorno è così esaurito.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Mi pare che siamo tutti quanti d'accordo, salvo il senatore Spadaccia, che questa normativa rimane nell'alveo dell'ordinamento giuridico e costituzionale; infatti anche i rilievi più pregnanti venuti dal collega Vitalone, in fondo, parlano di imperfezioni o parlano di una formulazione spesso non esatta, però non hanno posto l'accento sul problema della costituzionalità.

Dicevo salvo il senatore Spadaccia, il quale parlava del rapporto, e quindi di eventuali illegittimità della normativa prevista da questo disegno di legge, con le disposizioni

dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Sicilia. È vero che si tratta di una norma statutaria, però è pur vero, perchè la norma possa essere efficace, che c'è bisogno di un ulteriore strumento: la legge di attuazione della norma. Ora, poichè la legge di attuazione non è mai stata fatta, non esiste un parametro di normativa regionale a confronto del quale le disposizioni di questo disegno di legge vadano verificate. È un principio che ha bisogno di essere attuato e che per il momento non lo è stato; quando sarà attuato, probabilmente si porrà il problema del coordinamento fra le norme di attuazione dello Statuto speciale della Sicilia (articolo 31) e questa normativa, ma in questa sede mi pare che non ci siano problemi.

A questo punto, vorrei tornare al nucleo centrale della discussione, rifacendomi alla mia modestissima relazione già svolta.

Sicuramente questa normativa, che non è la panacea, ma che non può neanche essere ridotta ad un messaggio o ad un atto di prepresenza che il Parlamento deve fare, è una normativa seria; infatti, essa contiene delle disposizioni, senatore Riccardelli, che sono incisive e vincolanti e che pongono l'Amministrazione dello Stato, le autorità chiamate ad attuarle...

R I C C A R D E L L I . E chi ha detto di no?

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Noi relatori abbiamo fatto presente il valore e l'importanza del testo legislativo — che è una risposta che si dà in questo momento al paese, e degli strumenti — che non sono di poco conto — che si pongono a disposizione dell'autorità per combattere il fenomeno mafioso e gli altri fenomeni qui posti in evidenza. Per il resto, non mi pare che vi siano stati altri rilievi, mentre ritengo che la mancanza di coordinamento, che qui è stata segnalata, fra alcuni articoli riguarda forse il merito, ma non la costituzionalità. Per questi motivi — chiedo scusa se mi è sfuggito qualcosa dell'intervento di qualche collega — ribadisco l'invito ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Signor Presidente, seguirò anch'io il metodo del senatore Saporito, cercando di dare una risposta telegrafica ad alcune obiezioni che sono state sollevate al provvedimento.

Innanzitutto, mi compiaccio della ricchezza del dibattito sia sotto il profilo politico, sia sotto il profilo costituzionale, che sotto quello del merito.

Veramente, questo non è un provvedimento che approviamo sotto la spinta dell'emozione. Mi permetto di ricordare che l'esame del disegno di legge è iniziato nell'altro ramo del Parlamento già il 3 marzo 1982. Nella seduta successiva del 10 marzo fu decisa la costituzione di un comitato ristretto che ha lavorato, per la verità, per quattro mesi, ma mi pare che l'importanza e la delicatezza della materia giustificassero ampiamente questo termine. Infatti, il 21 luglio le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia della Camera hanno ripreso i lavori, che sono continuati fino al 5 agosto, quando c'è stata una sospensione per le ferie estive. Il fatto che questo disegno di legge sia stato lungamente elaborato, a mio parere, ha consentito di migliorare le originarie proposte.

S P A D A C C I A . Non è stato proprio così. C'è voluto l'assassinio di Pio La Torre perchè il comitato ristretto concludesse i suoi lavori e poi c'è voluto l'assassinio di Dalla Chiesa, perchè le Commissioni cominciassero ad esaminare questo provvedimento!

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Avrei rilevato anche questo, e cioè che, probabilmente, il modo in cui stiamo trattando oggi, almeno in questa sede, il disegno di legge dipende dall'esigenza di dare — come è stato sottolineato anche da molti colleghi intervenuti — una risposta concreta alle attese del paese. Però, non volendo fare il processo alle intenzioni, ritengo che il tempo che è stato utilizzato dall'altra Camera, a mio parere, è stato ben impiegato visto che ha consentito di migliorare gli originari disegni e proposte di legge.

Io pure sono convinto che questo non è tutto. Ho soltanto una preoccupazione: che noi ci scorderemo, o il Governo e le forze operative potranno scordarsi, dei compiti concreti che spettano loro, solamente perchè è stato approvato questo disegno di legge. La verità è che questo è soltanto un momento della lotta alla mafia e alla delinquenza organizzata; spetterà poi a chi di dovere applicare questi provvedimenti.

Ci sono certamente delle ripetizioni in questa normativa; alcune sono state messe in luce, ma se ne potevano rilevare anche delle altre. Ma il disegno di legge ha anche una funzione di messaggio — diceva il senatore Riccardelli — o una funzione pedagogica e perciò è auspicabile un testo unico che, coordinando, elimini alcune incongruenze.

È stato detto che si tratta di « legge speciale ». Io in altre circostanze non sono stato tenero con queste modificazioni « stagionali » dei nostri ordinamenti e, soprattutto, delle nostre leggi fondamentali: i codici. Però, non scordiamoci che il nostro codice penale è ormai vecchio di 52 anni e fu creato in una società molto diversa dall'attuale, con problemi completamente diversi. Noi siamo in grado, da tempo, di varare un nuovo codice penale ed è indispensabile che anche queste leggi fondamentali vengano adeguate alle nuove esigenze. È proprio per questo che è necessario, qualche volta, anche forzando la linea dell'ordinamento, pur senza uscirne, approvare delle innovazioni.

Da questo punto di vista io non rilevo alcuno scandalo per l'articolo 1, che introduce il reato di associazione di tipo mafioso. Finora si è utilizzata l'ipotesi dell'associazione per delinquere però, molte volte, abbiamo assistito ad assoluzioni, sia pure con formula dubitativa, perchè si è ritenuto che la fattispecie non riguardava anche i comportamenti semplicemente indesiderabili dei mafiosi. Quindi, l'importanza sta nel fatto che non solo c'è il richiamo all'utilizzazione delle intimidazioni allo scopo di realizzare il fatto criminoso, ma c'è anche il riferimento alla commissione di delitti e ad una serie di altre attività che non entrerebbero nell'ipotesi dell'associazione per delinquere.

Sotto questo profilo, se si esclude quella mia osservazione critica svolta nella relazione introduttiva nei confronti dell'ultima parte del terzo comma, ritengo positiva ed utile, ai fini operativi, la previsione di questo articolo.

Più perplesso — e l'ho detto anche prima — resto di fronte all'articolo 8, che prevede l'ipotesi nuova del reato d'illecita concorrenza con minaccia o violenza. Mi pare però anche qui di poter stabilire una differenziazione dall'ipotesi di estorsione o di violenza privata. Qui, la violenza o la minaccia sono poste in essere attraverso una serie di comportamenti che non sempre rientrerebbero nei reati di questo genere quali, ad esempio, non far partecipare alle gare e non far rilanciare, non far aumentare del decimo, e così via.

S P A D A C C I A . Di questo, o se ne ha la prova, oppure no: ma se la prova c'è si tratta di estorsione!

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Comunque, il nuovo reato viene incluso non già tra i reati contro il patrimonio, come l'estorsione, ma tra i reati contro la economia, il commercio e l'industria.

Al collega Lapenta, anche se non è qui presente, voglio far rilevare che diversa è la situazione da lui ipotizzata da quella dell'associazione mafiosa. Nell'estorsione, anche la partecipazione di due persone (cioè, l'estortore e un correo), importa l'aggravante; invece, elemento costitutivo del reato di associazione mafiosa, così come di associazione a delinquere, è la partecipazione di almeno tre persone. Chiunque può rispondere in concorso materiale sia di associazione a delinquere, o di associazione mafiosa, sia di estorsione; e, quando sono più di due persone, per l'estorsione si risponde anche dell'aggravante, ma i fatti costitutivi dei due reati sono assolutamente diversi.

Il collega Vitalone ha fatto una serie di osservazioni molto pregevoli.

Certamente tutte le leggi, e anche questa, sono perfettibili. Poteva essere fatta meglio. Avessimo avuto maggiore tempo, e soprattutto la possibilità di rimandare all'altro ra-

mo del Parlamento il provvedimento, avremmo potuto correggere alcune imprecisioni ed eliminare alcune fonti di dubbio.

Io però ritengo di poter affermare che le leggi vanno sempre interpretate nella linea della Costituzione; anche quando c'è una doppia o tripla possibile interpretazione bisogna scegliere sempre quella più conforme alla Costituzione, altrimenti ci si pone in una posizione di illegittimità. Peraltro la stessa Corte costituzionale ha salvato diverse volte alcuni testi normativi stabilendo che vanno interpretati soltanto in un modo, cioè quello conforme alla Costituzione, non in altri modi che contrastino con essa.

Concludendo, vi ringrazio per il contributo rilevante che è stato dato alla discussione ed auspico che l'impegno fervido del Parlamento abbia rispondenza nelle forze che dovranno applicare questo disegno di legge nei prossimi giorni.

D A R I D A , *ministro di grazia e giustizia.* Il Governo sollecita l'approvazione nell'attuale testo del disegno di legge, sia per il suo contenuto sia, come è stato detto, ma non soltanto per questo, come segnale politico, sia per dare vita, effettivamente, a strumenti maggiori, più penetranti, qualche volta anche straordinari e molto forti, che non hanno precedenti per lo meno in tempi più recenti. L'urgenza di approvare questo disegno di legge è tale da permetterci di superare anche delle esigenze di rilettura, di perfezionamento, di emendamento, che sono poi la base del bicameralismo, nel quale io credo. La prima lettura è quella che imposta il problema, la seconda è naturalmente quella che lavora di cesello e che permette di dare una valutazione più serena.

Tuttavia in questa occasione ci rendiamo conto che esiste un'esigenza politica e morale e anche un'esigenza funzionale che fa premio su tutte queste considerazioni, anche se si può dire che il disegno di legge poteva essere indubbiamente approvato prima; infatti — avendolo seguito per una certa parte e avendone illustrati anche i contenuti in una seduta del Consiglio superiore della magistratura che si tenne il 13 maggio — non mi sento di dire che non ci sia stata una elaborazione ed una meditazione. Di fronte all'esigenza di un'urgenza segnalata dall'aggravarsi di questa *escalation* di delitti, sempre più clamorosi, si è posto mano ad una legislazione indubbiamente molto penetrante che dà non soltanto alla magistratura, ma anche all'autorità amministrativa poteri eccezionali; poteri che in altre circostante, su altri temi, avrebbero sollevato vive preoccupazioni in quella parte della nostra cultura giuridica che giustamente in linea di principio — qualche volta forse esageratamente, ma giustamente — fa della tutela delle garanzie del cittadino, chiunque esso sia, un principio generale e che ha lamentato spesso l'eccezionalità e la durezza di certe leggi.

C'è stato quindi un comitato ristretto che ha steso circa 40 articoli e le Commissioni competenti della Camera in sede legislativa, faccio anche rilevare, hanno approvato i primi 8 articoli. Per cui, dopo il grave assassinio del generale Dalla Chiesa, il prosieguo della discussione, in vista di una rapida conclusione, è partito dall'articolo 9, dopo che il presidente Mammì — che non mi pare sia sospettato di insabbiamento di iniziative legislative — aveva riconvocato le Commissioni immediatamente dopo la ripresa dei lavori parlamentari.

Ribadisco ciò per dire che effettivamente ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che non è stato scritto a tamburo battente, sotto l'emozione dell'ultimo delitto, anche se è cresciuto sotto l'incalzare di gravissimi delitti (questa è la verità storica); ma, al momento dell'ultimo grave delitto, quello che ha fatto esplodere il problema, già c'era un testo approvato in sede di comitato ristretto (il che non è poco per materia di questo genere), di cui 8 articoli approvati in sede legislativa, nonchè un appuntamento già fissato. Tanto è vero che, come il sottosegretario Sanza sa, la discussione che si è svolta nelle Commissioni riunite dell'altro ramo del Parlamento si è concentrata su uno strumento importantissimo e precisamente sugli emendamenti che il Ministro degli interni aveva presentato su questa materia e sul problema se le disposizioni fiscali dovessero es-

sere contenute in questo testo oppure in una legislazione separata.

Naturalmente sollecito la rapida approvazione di tale provvedimento e sono convinto che pur con tutti i suoi limiti — quelli del margine di contraddittorietà e insufficienza che normalmente una tranquilla seconda lettura elimina — esso sia uno strumento, almeno nei tempi prossimi, indispensabile affinchè la magistratura, l'Esecutivo, e il potere amministrativo possano combattere il fenomeno mafioso.

S A N Z A, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Vorrei cogliere l'autorevolezza di questa sede per esporre agli onorevoli senatori una mia considerazione su di un aspetto che in questi giorni ha prodotto in me grande amarezza. In qualche circostanza, infatti, si è insinuato che ci fosse stato da parte di qualcuno, in questo caso anche da parte di chi vi parla, nella veste di collaboratore primo del Ministro dell'interno, un minimo di rallentamento, di distrazione o negligenza nel dare tutta la solidarietà e l'appoggio, nell'effettuare gli sforzi necessari perchè il prefetto di Palermo avesse poteri, mezzi, misure, competenze necessari per portare avanti e fino in fondo la lotta alla mafia e alla criminalità dell'Isola.

Vorrei qui ricordare che, in un periodo di molto precedente alla triste vicenda Dalla Chiesa, un giornalista mi chiese quali fossero i poteri del prefetto, che avevamo ridefinito legislativamente con l'articolo 13 della legge n. 121 di riforma sulla polizia.

F L A M I G N I. Famigerato articolo!

S A N Z A, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Non voglio aprire questa polemica, perchè avrei argomenti per dire che allora c'erano le motivazioni per farlo, altrimenti ritorna anche il discorso del senatore Calarco di poc'anzi. Infatti è giusto quello che diceva, come interpretazione dell'articolo 13, Luigi Colajanni ancora qualche settimana prima dell'assassinio del generale Dalla Chiesa.

S P A D A C C I A. Il senatore Flamigni non ha però tutti i torti, se si è dovuto nominare prefetto prima un generale, poi un questore!

S A N Z A, *sottosegretario di Stato per l'interno.* È corretta la sua valutazione su quelli che sono i poteri straordinari, perchè qui si potrebbe aprire un lungo discorso sullo scardinamento delle nostre istituzioni.

Ma io vorrei limitare questo intervento alla vicenda che mi riguarda, anche perchè credo di essere un convinto e fermo servitore e della norma legislativa e di quella parte di poteri che il Ministro crede di delegare ad un suo collaboratore in veste di Sottosegretario.

In quella intervista puntualizzavo i compiti del prefetto, secondo quanto previsto dall'ordinamento nel nostro paese. Se poteri diversi bisognava dare al prefetto Dalla Chiesa, era un discorso *in itinere* che doveva essere definito. Era un discorso che comunque veniva avanti e che si legava certamente al rapporto diretto fra il prefetto Dalla Chiesa e Rognoni, riconfermato in due momenti importanti: l'appuntamento di Ficuzza in pieno Ferragosto ed il documento inviato dal generale Dalla Chiesa, poche ore prima del suo assassinio, all'onorevole Ministro dell'interno.

Queste cose sono scritte nella storia e vogliamo che si riconfermi qui il nostro fermo convincimento di non aver lesinato nell'ambito delle volontà. Sul piano degli strumenti legislativi lo dimostra l'esistenza di un decreto-legge il cui intento, nel momento in cui è stato nominato il nuovo prefetto De Francesco, è di rivedere anche la legislazione vigente.

Per concludere, ribadisco che siamo determinati a riportare le leggi di questo Stato democratico a Palermo, in tutta la Sicilia, in tutte le zone d'Italia infestate dalla delinquenza e dalla criminalità organizzata.

Sappiamo — e il dibattito di questa mattina ci conforta — che c'è lo sforzo di tutte le forze politiche in questa direzione; sappiamo che il compito è arduo e che il cammino sarà pieno di insidie, ma siamo altresì convinti che Governo, Parlamento, forze

politiche e sociali saranno in grado di garantire l'impegno preso, e cioè l'applicazione di questo disegno di legge, e che questa determinazione servirà a dare forza sia agli uomini che nell'Esecutivo assumono l'impegno di farla rispettare, sia a coloro che inviamo in periferia ad esserne i primi attuatori.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 416-*bis*. — *Associazione di tipo mafioso*. — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonchè le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

È approvato.

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale è inserito il seguente:

« Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni ».

È approvato.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

È approvato.

Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale tra i numeri « 306 » e « 422 » è inserito il seguente: « 416-*bis* ».

È approvato.

Art. 5.

Nell'articolo 253 del codice di procedura penale dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 6) del delitto preveduto dall'articolo 416-*bis* del codice penale ».

È approvato.

Art. 6.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale il giudice anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame ».

È approvato.

Art. 7.

Nel secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in fine, sono aggiunte le seguenti parole « e associazione di tipo mafioso ».

È approvato.

Art. 8.

Dopo l'articolo 513 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 513-*bis*. — *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*. — Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici ».

È approvato.

Art. 9.

All'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è aggiunto, dopo il n. 2), il seguente:

« 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* ».

È approvato.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un Comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia ».

È approvato.

Art. 11.

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 7-*bis*. — Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai

10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

La domanda dell'interessato deve essere proposta al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il Tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al Procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio ».

« Art. 7-*ter*. — La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel Comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal Comune dove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

È approvato.

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni ».

È approvato.

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

È approvato.

Art. 14.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. — Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perchè indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1. Accertano fra l'altro se le suddette persone siano titolari di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonchè se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori.

Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, pos-

sono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale ».

« Art. 2-*ter*. — Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che, sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma ».

« Art. 2-*quater*. — Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-*ter*, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, nè il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi ».

È approvato.

Art. 15.

Dopo l'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 3-*bis*. — Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-*ter*, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari».

« Art. 3-*ter*. — I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-*ter* e 3-*bis*, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

È approvato.

Art. 16.

Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-*bis* del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-*bis* del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-*ter* e 226-*quater*, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

È approvato.

Art. 17.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

È approvato.

Art. 18.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva ».

È approvato.

Art. 19.

L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonchè le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravità, può sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.

Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali è intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi ».

È approvato.

Art. 20.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come sostituito dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 10-*bis*. — Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate

nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Copia del provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero del provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 10, a cura della cancelleria del tribunale, è inviata al Ministero dell'interno che provvede a darne comunicazione agli organi ed enti legittimati al rilascio delle licenze o delle concessioni, ovvero legittimati all'effettuazione delle iscrizioni, per i provvedimenti conseguenti.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro 30 giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente ».

« Art. 10-*ter*. — Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il Tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.

La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* ».

« Art. 10-*quater*. — Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'articolo 10-*ter*, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.

I provvedimenti previsti all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-*ter* ».

« Art. 10-*quinquies*. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso perchè è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno ».

È approvato.

Art. 21.

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, sen-

za l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore è responsabile in via solidale del pagamento della sanzione pecuniaria. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonchè del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma, è competente il prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite. Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

È approvato.

Art. 22.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

È approvato.

Art. 23.

Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: « o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; ».

Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa ».

Le autorizzazioni di cui all'articolo 21 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatario del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

È approvato.

Art. 24.

Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonchè all'articolo 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per la applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'articolo 3-*ter* e dall'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda.

È approvato.

CAPO III

DISPOSIZIONI FISCALI E TRIBUTARIE

Art. 25.

A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di residenza del soggetto, procede alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari.

Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel secondo comma dell'articolo 2-*bis* e nel secondo comma dell'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.

Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal terzo comma dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonchè quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

È approvato.

Art. 26.

Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

È approvato.

Art. 27.

Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

È approvato.

Art. 28.

La cattura è sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

È approvato.

Art. 29.

Se un reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione del procedimento.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

È approvato.

Art. 30.

Le persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

È approvato.

Art. 31.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonchè del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

È approvato.

CAPO IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA

Art. 32.

È istituita per la durata di tre anni una Commissione parlamentare con il compito di:

1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonchè degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

S P A D A C C I A . Vorrei fare una breve dichiarazione di voto. Si è parlato più volte questa mattina della Commissione bicamerale istituita dall'articolo 32. Io mi rendo conto che anche questa volta, come tante altre volte, in tante altre circostanze, chi approva questa norma ha l'effimera sensazione di aver allargato il potere parlamentare, di aver creato un sindacato di controllo in più. La mia avversione a questa Commissione bicamerale rischia quindi di essere accolta con il sospetto che io voglia privare il Parlamento di strumenti di controllo e di sindacato.

Voi sapete che ho presentato, insieme al collega Stanzani Ghedini, un disegno di legge ora all'esame della 1ª Commissione per l'abolizione di gran parte, anzi della quasi totalità, delle Commissioni bicamerali. Il senatore Riccardelli, poco fa, ha fatto l'esaltazione della Commissione d'inchiesta. Nel

mio disegno di legge non si propone di abrogare una sola Commissione d'inchiesta, neppure bicamerale. Sono d'accordo infatti con il senatore Riccardelli contro coloro che denigrano o addirittura ravvisano in esse compiti scardinanti nei confronti delle inchieste della magistratura e delle pubbliche inchieste che il Parlamento delibera.

Non solo sono un difensore del Parlamento, ma ne sono costituzionalmente un difensore, perchè credo che questo sia, come dice il senatore Riccardelli, il luogo centrale della democrazia e della sovranità popolare. La Costituzione è estremamente precisa nel regolare i compiti e le funzioni del Parlamento e nel difenderle anche da se stesso, tanto è vero che ci pone dei limiti. La Costituzione ci dice quali sono le leggi che devono essere approvate sicuramente in Aula, cioè ci dà la possibilità di ricorrere in Commissione alla sede legislativa ma con delle limitazioni: certe leggi infatti non possiamo, anche se volessimo, approvarle in Commissione. La Costituzione ci dà inoltre la facoltà di riunirci in Commissione in sede referente e prevede che ognuna delle due Camere possa condurre inchieste parlamentari con gli stessi poteri della magistratura.

Ma questa non è una Commissione d'inchiesta. Noi abbiamo già derogato alla norma costituzionale, perchè abbiamo istituito la Commissione Sindona e quella sulla P2, entrambe bicamerali. Pensate: se la Camera si fosse occupata dell'affare Sindona ed il Senato della P2, o viceversa, saremmo arrivati agli stessi risultati, utilizzando, con la stessa rappresentatività, 40 parlamentari invece di 80.

Quindi c'è già questa abitudine di istituire per legge Commissioni bicamerali di cui non ci sarebbe alcun bisogno, in quanto Commissioni monocamerali possono benissimo essere realizzate da ciascuno dei due rami del Parlamento.

Quella in questione è, a tutti gli effetti, una delle tante Commissioni bicamerali che sentiamo il bisogno di istituire in occasione della discussione di ogni legge (ultima delle quali quella sulla riforma della Pubblica amministrazione, fortunatamente bloccata alla Camera) illudendoci di controllare l'Esecutivo e l'andamento delle leggi che abbiamo approvato o delle deleghe legislative che abbiamo fissato. Altro che terza Camera, come qualcuno ha scritto! Qui stiamo attuando una forma di monocameralismo strisciante e stiamo creando dei compiti che non sono propri del Parlamento e che illusoriamente ne aumentano i poteri.

Parliamoci francamente: questa è una delega che diamo ad un organismo parlamentare non previsto dalla Costituzione e che ci espropria — altro che aumentarli — dei nostri poteri di controllo e di sindacato. Quando domani, sia che faccia parte, sia che non faccia parte di questa Commissione, pretenderò di attivare la Commissione permanente competente per materia o pretenderò di attivare alcuni altri poteri di sindacato e di controllo, mi si dirà che esiste una Commissione bicamerale già funzionante a cui la legge ha attribuito questa materia.

Innanzitutto, questo è un modo — ripeto — di spossessare il Parlamento dalle sue funzioni di controllo e di sindacato e non un modo attraverso cui lo si potenzia! Di Commissione di inchiesta, questa, senatore Riccardelli, non ha nulla. Il suo compito è verificare l'attuazione della presente normativa e delle altre leggi dello Stato nonchè degli indirizzi del Parlamento in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni. Ciò significa che si tratta di una normale attività di controllo sul funzionamento dell'amministrazione di cui potremmo avere tutti gli strumenti fuori di questa Commissione bicamerale.

In secondo luogo, si prevede di accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più incisive le iniziative dello Stato. Esiste una Commissione istruttoria? Quali poteri vengono riversati sulle Commissioni referenti che sono i normali canali istruttori del Parlamento? C'era bisogno di Commissioni bicamerali? Non bastavano le Commissioni referenti, non erano sufficienti i normali poteri

di iniziativa legislativa che la Costituzione ed i Regolamenti ci attribuiscono?

In terzo luogo, si prevede di riferire al Parlamento ogni volta che lo si ritenga opportuno o comunque utile. Questa è la norma più pericolosa di tutte perchè, con il fatto che la Commissione bicamerale riferisce al Parlamento, il giorno in cui prenderemo le normali iniziative ci si dirà che esiste la Commissione bicamerale e che non possiamo intervenire.

Credo che questo sia un dato di leggerezza cui ora ci siamo assuefatti; da domani tornerò su questo argomento per riproporre i problemi. Si bocci pure il disegno di legge del presidente Murmura, ma lo si esamini. Si parla tanto di riforma istituzionale, ma vorrei che ogni forza politica assumesse le sue responsabilità; lo si bocci quel disegno di legge, però dobbiamo chiarire a noi stessi dove stiamo andando nell'uso degli strumenti parlamentari.

Mi pare che questa sia una pessima cosa da tutti i punti di vista, anche perchè non si comprende se il quesito posto dai relatori riguarda solo la mafia o anche la camorra, la *'ndrangheta* o altre organizzazioni comunque localmente denominate.

Come interferisce questa in esame con l'altra proposta di legge che ci arriverà fra poco e che riguarda la Commissione d'inchiesta sulla camorra che ritengo urgente, necessaria ed importantissima?

P R E S I D E N T E . È stata già licenziata dalla 1ª Commissione.

S P A D A C C I A . Benissimo, ma come interferisce? Non ho nulla contro le Commissioni d'inchiesta, ma in questo caso si tratta di una normale Commissione parlamentare dal sesso incerto. Consentitemi, quindi, di esprimere la mia avversità a tale Commissione perchè credo che con essa ci collochiamo al di fuori della Costituzione, che è l'unica che può stabilire quali sono le Commissioni che possiamo istituire. Altrimenti perchè la Costituzione conterrebbe tali norme? Le contiene per fissare dei limiti partendo dal presupposto che l'attività del Parlamento non può essere delegata a nessuno, neppure a promiscue Commissioni parlamentari. Le funzioni, i poteri del Parlamento non possono essere delegati a nessuno tranne che nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla Costituzione. Questa è una forma di delega di attività e di funzioni da parte del Parlamento ad una Commissione bicamerale.

Non ritenevo di poter far passare queste norme senza prendere specificamente posizione su di esse, anche perchè costituivano il terzo punto del mio intervento di carattere generale del quale avevo tralasciato di parlare prima.

M A N C I N O . Signor Presidente, gran parte delle argomentazioni del collega Spadaccia trovano non soltanto me, ma anche il nostro Gruppo, molto consenzienti. Nell'ultima riunione preferiale della Commissione affari costituzionali, in sede di approvazione, per quanto ci riguardava, della proposta di istituzione di una Commissione d'indagine sulla camorra, avevamo sottoposto alla Presidenza l'esigenza di portare il disegno di legge del Gruppo radicale alla riflessione della Commissione stessa quanto più presto fosse stato possibile. Inoltre avemmo assicurazione che, alla riapertura autunnale, ne avremmo parlato anche perchè questo fenomeno di creazione di Commissioni bicamerali, apparentemente innocuo ma sostanzialmente incidente sul complesso costituzionale, è un problema che ha una grande rilevanza sia dal punto di vista istituzionale che da quello politico.

Peraltro, la intollerabile interferenza dei poteri (con un Legislativo assorbito dalle decretazioni d'urgenza e coinvolto nelle attività gestionali sia pure per il nobile fine — qualche volta — di controllo dell'attività dell'Esecutivo) costituisce un problema che naturalmente resta all'attenzione delle forze politiche e dei Gruppi parlamentari. Non è la prima volta che lo abbiamo rilevato, ma anche altri Gruppi lo hanno evidenziato sia in Commissione, in occasione di specifici dibattiti, sia in sede di approvazione del bilancio interno del Senato — quando sviluppammo più precisamente la problematica della riforma istituzionale —

sia in occasione dell'attuale dibattito che si svolge in Senato sulla riforma delle istituzioni o eventualmente della Carta costituzionale.

Il problema è sempre quello dell'inevitabile compromesso di carattere legislativo che si realizza sul piano parlamentare: la prevista Commissione, anzichè avere il grande titolo di Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, avrebbe dovuto avere titolo e poteri meno trionfalistici, proprio per non andare incontro ai giusti rilievi che sono stati avanzati dal collega Spadaccia. Peraltro, una Commissione di 40 parlamentari con compiti limitati alla verifica dell'attuazione della legge, con riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni, e all'accertamento della congruità della normativa con eventuale proposta di armonizzazione con la nostra Costituzione, mi sembra frutto di degenerazione istituzionale.

Più opportuno sarebbe istituire una Commissione di numero molto più limitato, nel rispetto dell'articolo 82 della Costituzione, che tenga conto soltanto di questi specifici due commi dell'articolo 32, il terzo essendo inutile visto che, fra i compiti di questa Commissione, vi è anche quello di riferire nella sede competente che è quella istituzionale, cioè in Parlamento.

Per questo motivo, a dire la verità, avremmo preferito che ci fosse stata una composizione diversa. Riteniamo che una verifica dell'attuazione della legge e della congruità della normativa vigente si sarebbe potuta avere con una Commissione diversa, di natura diversa e, quindi, non ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

R I C C A R D E L L I . Vorrei aggiungere qualche parola alle vostre osservazioni. Mi rendo conto che vi sono dei problemi soprattutto di costituzionalità riguardo la forma di questo nuovo strumento, ma anche problemi di coordinamento con la costituenda Commissione d'inchiesta sulla camorra. Però, collega Spadaccia, quando lei parla di « espropriazione » dimentica che i mezzi di informazione del Parlamento non sono autonomi ma dipendono dall'Esecutivo. Una Commissione autonoma di accertamento è essenziale ai fini della stessa autonomia del controllo. In concreto, se il prefetto o l'alto commissario si comportano o no in un certo modo lo si potrà giudicare, se non esiste una Commissione, solo in base al giudizio, all'accertamento ed ai controlli del Ministero dell'interno.

S P A D A C C I A . Allora si deve fare una Commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

R I C C A R D E L L I . Ma in questo non ci sono alternative: o nessuno strumento di accertamento autonomo oppure la Commissione d'inchiesta! Mi rendo conto che questa è una novità che può presentare delle perplessità: ma altrettanto valida mi sembra l'esigenza che in questa materia il Parlamento abbia un mezzo di analisi e di controllo non subordinato, non imbeccato da altri organi. Altrimenti, per quanto riguarda l'Esecutivo, nostro interlocutore sarà esclusivamente il Ministro dell'interno e avremo sempre le solite risposte negative. E dico questo tralasciando tutte le considerazioni generali fatte da molti costituzionalisti sul ruolo ed i problemi delle Commissioni bicamerali, nel quadro della riorganizzazione generale del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Art. 33.

La Commissione è composta da 20 senatori e da 20 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti compo-

nenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge due Vicepresidenti e due Segretari.

È approvato.

Art. 34.

L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

È approvato.

Art. 35.

Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

La Commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

È approvato.

Il senatore Spadaccia ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 35, il seguente articolo 36:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

MANCINO. Faccio soltanto una considerazione, anche a nome del mio Gruppo.

Se avessimo avuto la materiale certezza che l'altro ramo del Parlamento si sarebbe potuto convocare anche lunedì prossimo, avremmo aderito allo spirito di questo emendamento perchè è chiaro che si tratta di una disattenzione: infatti, proprio quando tutti sottolineiamo l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, non ne prevediamo la sua immediata entrata in vigore.

Ma, poichè questa certezza non c'è, anzi v'è certezza che la Camera non possa proprio convocarsi per i concomitanti lavori della conferenza interparlamentare, voteremo contro questo emendamento, ripeto, pur apprezzandone e condividendone lo spirito.

PRESIDENTE. Mi sembra non si possa non condividere questo orientamento. Purtroppo c'è una fretta determinata dalla situazione...

SPADACCIA. Chiedo se esiste nel Regolamento della Camera dei deputati un ostacolo alla convocazione delle Commissioni, stante l'impegno della conferenza interparlamentare.

VALIANTE, *relatore alle Commissioni*. A termini di Regolamento le Commissioni si riuniscono nella loro sede.

SPADACCIA. Non mi si venga a dire una cosa del genere. Il problema non è la sede: proprio per l'urgenza che caratterizza il provvedimento, un posto dove riunirsi lo si troverebbe sicuramente, questo è fuori discussione! Il problema è un altro: e cioè se per l'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni la Camera ha bisogno di passare attraverso la convocazione dell'Assemblea e se questa convocazione sia possibile o meno.

PRESIDENTE. Infatti, questa norma è previcsta all'articolo 92 del Regolamento della Camera. Del resto, anche per noi c'è stato bisogno della seduta di venerdì scorso per l'annuncio all'Assemblea.

SPADACCIA. Non so se anche per la Camera è così, ma a norma del Regolamento del Senato l'assegnazione alla Commissione in sede deliberante è potere presidenziale.

PRESIDENTE. La segreteria della Commissione mi dice che alla Camera ta-

le assegnazione deve essere deliberata dall'Aula.

S P A D A C C I A . Questo era appunto il mio dubbio. Ad ogni modo, mantengo il mio emendamento per ragioni di principio. Non è possibile infatti che, dopo tutti i discorsi sull'urgenza, per una svista si lasci la *vacatio legis*. Così, dopo tutto il tempo perso, diamo anche altri quindici giorni a chi vuole per imboscare...

P R E S I D E N T E . Chi lo voleva fare lo ha già fatto.

S P A D A C C I A . Forse, ma qui ci sono anche delle misure nuove, quindi è tempo perso. Mantengo l'emendamento se non altro per denunciare la contraddizione tra la fretta, in nome della quale ci si è impedito di approvare delle modifiche opportune, e la perdita di altri quindici giorni. Questo è un comportamento irresponsabile.

M A R C H I O . Avendo rilevato nel mio intervento proprio la carenza di questa norma a conclusione del provvedimento, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Spadaccia. Mi sembra però che il problema che la Camera dovrebbe essere riconvocata sia superato dal fatto che per il provvedimento è già stata annunziata l'assegnazione alle Commissioni in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Si tratterebbe di un testo emendato e quindi la Camera dovrebbe decidere *ex novo*.

M A F F I O L E T T I . Prendo la parola solo per una brevissima dichiarazione.

Noi avremmo preferito, senza dubbio, che ci fosse la clausola dell'immediata entrata in vigore del disegno di legge. Allo stato delle cose, però, vista l'impossibilità della Camera di riunirsi a causa della conferenza interparlamentare, approvare questo emendamento non avrebbe alcun significato e si tradurebbe in un'ulteriore perdita di tempo. Per questo voteremo contro l'emendamento presentato dal collega Spadaccia.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni*. I relatori sono contrari per le difficoltà procedurali che sono state ricordate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 36 presentato dal senatore Spadaccia, di cui ho dato lettura.

Non è approvato.

L'esame degli articoli è così terminato.

Passiamo alla votazione finale.

S I G N O R I . Il Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano vota a favore del provvedimento legislativo antimafia che è oggi al nostro esame e che contiene norme che consideriamo sufficientemente efficaci.

Deve essere chiaro a tutti, però (e per noi socialisti è chiaro) che il provvedimento stesso potrà produrre effetti positivi soltanto se sarà sostenuto dalla ferma volontà politica (che ha fatto difetto in passato) di colpire alle radici il triste e drammatico fenomeno mafioso. Se questa volontà non dovesse emergere ed affermarsi il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare non servirebbe a nulla o a quasi nulla.

Perchè questo è il punto fondamentale: o si manifesta questa volontà nei fatti e nei comportamenti concreti o, altrimenti, tutto resterà come prima o peggio di prima e l'incidenza del fenomeno aumenterà in Sicilia e fuori dalla Sicilia.

Nella lotta alla mafia — riconosciamolo — si è perduto troppo tempo prezioso e ci siamo limitati a spendere fiumi di parole e d'inchiostro senza approdare a nessuna misura efficace e concreta.

Basti ricordare che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia concluse i suoi lavori nel febbraio 1976, dopo aver lavorato quasi tredici anni, e soltanto il 7 marzo 1982 il Senato discusse la mozione socialista presentata nella precedente legislatura e ripresentata agli inizi di quella attuale.

Le affermazioni generiche ed i buoni propositi vaghi e nebulosi non servono.

Occorre muoversi, invece, con mezzi adeguati, lungo direttrici precise. Per esemplificare: occorre vedere con chiarezza dentro i rapporti tra mafia e terrorismo e tra mafia, terrorismo e collegamenti internazionali.

Si devono realizzare le condizioni per la eliminazione della intermediazione mafiosa nelle campagne; occorre procedere alla pubblicizzazione delle acque per impedire che la proprietà privata dell'acqua diventi strumento di ricatto e di sopraffazione; è importante regolare la materia dei mercati all'ingrosso, con particolare riguardo al sistema delle concessioni e dell'iscrizione all'albo degli operatori; è urgente una profonda opera di bonifica nel settore del credito e in quello degli interventi nel settore urbanistico.

La situazione carceraria ed i problemi della giustizia in Sicilia e non soltanto in Sicilia debbono essere al centro dell'attenzione dello Stato democratico.

Ma i campi di gran lunga più arati dalla mafia, perchè più redditizi, rimangono quello del traffico clandestino di armi e di esplosivi e quello dell'acquisto, della raffinazione e del commercio delle droghe che hanno un teatro di azione a livello mondiale e comportano legami e connivenze internazionali a vasto e vastissimo raggio.

Per contrastare la mafia in questi settori occorre un impegno massiccio e permanente del nostro paese d'intesa con le autorità competenti di numerosi altri paesi.

Occorre evitare di dar luogo a criminalizzazioni generiche e generali ed è necessario non fare di ogni erba un fascio.

È urgente, invece, operare con ferma determinazione per recidere le connivenze con la mafia, aperte o passive, di ogni tipo ed ovunque si annidino.

È indispensabile accertare, nelle forme dovute, l'efficienza degli apparati e degli organi dello Stato.

È importante avere chiaro in mente che ogni appannamento dell'immagine dello Stato si traduce in un rafforzamento del potere mafioso; ogni cedimento delle strutture dello Stato consente l'espansione della mafia fino ad un suo collegamento organico con alcuni settori dei pubblici poteri.

È fondamentale vincere la paura, che genera l'omertà, restituendo credibilità alle istituzioni democratiche e repubblicane.

Mentre consideriamo importante e coraggiosa l'omelia del cardinale di Palermo Pappalardo, riteniamo sconcertante il fatto che non si siano voluti conferire al generale Dalla Chiesa i poteri di coordinamento che aveva domandato e che era necessario conferirgli.

Il generale Dalla Chiesa è stato ucciso perchè da fedele e leale servitore dello Stato aveva iniziato in Sicilia una battaglia decisa e ferma contro la mafia e la mafia non sopporta che vi sia chi la combatte con tanta determinazione.

Per onorare degnamente la memoria di Dalla Chiesa occorre che ciascuno faccia la propria parte perchè si concretizzi una diffusa volontà politica di battere la mafia e la sua azione aberrante.

M A N C I N O . Sarò molto breve in questa dichiarazione di voto che esprime l'orientamento favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, certo, non perfetto dal punto di vista della tecnica giuridica, ma tuttavia rilevante dal punto di vista delle conseguenze immediatamente applicative. Si tratta pur sempre di un ampliamento dei poteri sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, sia sul versante della prevenzione che su quello della repressione.

Ha fatto molto bene il ministro Darida a sottolineare, e peraltro l'aveva rilevato il relatore Valiante nella sua replica, che questo disegno di legge non è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento sotto l'incalzare di spinte emotive. Certo, c'è stato anche l'episodio gravissimo dell'uccisione del prefetto di Palermo generale Dalla Chiesa che ha fatto accelerare i meccanismi procedurali dell'approvazione; ma nessuno può ritenere che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge eccezionale; esso conferisce poteri molto più ampi di quanto l'ordinamento attuale non consenta, ma non si tratta di normativa

eccezionale. Peraltro, dopo che tutti ammettono che il fenomeno mafioso si è completamente trasformato nella natura, nella organizzazione, nella estensione del suo ambito territoriale, non possiamo più valutare questo fenomeno in chiave solo regionalistica; esso non riguarda soltanto la Sicilia, ma l'intero territorio nazionale con collegamenti anche di carattere internazionale.

Vorrei approfittare di questa breve dichiarazione di voto per dire che, in fondo, coloro i quali hanno denunciato le responsabilità del Governo e della Democrazia cristiana per quanto riguarda il mancato conferimento dei poteri straordinari al prefetto Dalla Chiesa non vogliono tener conto che il nostro ordinamento non consente slabbrature e che tutto va ricondotto, anche in chiave di straordinarietà dei poteri, alla Carta costituzionale e all'ordinamento complessivo del nostro paese.

Il prefetto Dalla Chiesa venne nominato prefetto di Palermo con i normali poteri di coordinamento che l'ordinamento consente. Un coordinamento capace di assegnare funzioni di supremazia gerarchica non è previsto dal nostro diritto positivo. Siffatto coordinamento presuppone l'emanazione di un'apposita disciplina, autonoma e specifica al caso. Quando si parla di mancato conferimento dei poteri, si strumentalizza una situazione che in periodi normali — e lo ha rilevato anche il senatore Calarco — ha meritato ben altre considerazioni: la maggioranza delle forze politiche e principalmente il Partito comunista italiano hanno sempre escluso il conferimento di poteri straordinari, anche se hanno sottolineato la esigenza di un'attività di coordinamento.

Ora è chiaro che questo disegno di legge, una volta divenuto legge della Repubblica, diventa messaggio del Parlamento, del che ha parlato anche il senatore Riccardelli. Tutti noi ci troviamo di fronte all'esigenza di dare una risposta in chiave politica, e non solo in chiave di tecnica legislativa, ad un paese che è fortemente impressionato dal crescente dilagare al suo interno del fenomeno mafioso. Queste considerazioni sono state già svolte dal collega Coco, con dovizia di argomenti e approfondimento politico notevoli, tenuto anche conto del recente lutto che lo ha colpito — ha perduto di recente la mamma — e che non lo ha distratto dal suo impegno civile di non mancare neppure a quest'appuntamento parlamentare.

Mi dispiace che non ci sia il collega Pecchioli: avrei voluto fargli rilevare che, pur apprezzando la sua civile contestazione nei confronti della Democrazia cristiana, la richiesta di dimissioni immediate del sindaco di Palermo e del presidente della Giunta regionale non è nuova; essa ricorda vecchie polemiche nel quadro dei rapporti tra la Democrazia cristiana ed il Partito comunista.

Finora nessuno ha avviato accertamenti di responsabilità sia nei confronti del vertice della Giunta regionale della Sicilia sia nei confronti del sindaco di Palermo; nè si può trarre profitto da dichiarazioni, rese in autentica buona fede, di non competenza di quei livelli istituzionali nella lotta alla mafia e ad altri fenomeni delinquenziali.

Il sindaco di Palermo, come sindaco e come avvocato, conosce molto bene, anche sul terreno della lotta alla delinquenza mafiosa, quali sono i poteri dell'amministrazione comunale, rispetto a quelli di altri organi dello Stato. Le accuse svelano, invece, una strumentalizzazione che non cade casualmente: anche in occasione del terremoto della Campania e della Basilicata si disse che bisognava colpire il sistema di potere della Democrazia cristiana, facendo di ogni erba un fascio, sotto l'incalzare di un'impressione profonda di tutto il paese. Ciò detto concordo, nel merito, con l'onorevole De Mita quando afferma che bisogna operare senza tolleranza, ma anche senza persecuzioni immotivate, evitando sia le assoluzioni sommarie che le condanne generalizzate.

Oggi registriamo una diversa valutazione sia da parte del segretario regionale siciliano del partito comunista, sia da parte dell'onorevole Berlinguer: ed è occasione unitaria, questa; le occasioni unitarie non sono sempre e soltanto quelle di quadro politico, ma anche quelle che si realizzano di fronte a fenomeni che mettono in forse la democrazia e la libera convivenza all'interno del

paese, indipendentemente dalle responsabilità che ciascuna forza politica ha sul piano nazionale.

Per una attenta valutazione dei fenomeni mafiosi e camorristici un partito che si richiama ai princìpi marxisti non può non tener conto del fatto che esistono strutture e sovrastrutture. A mio avviso sbagliano coloro che propongono considerazioni limitate soltanto ad un aspetto, alle condizioni economico-sociali del Mezzogiorno e accusano il Nord di incomprensione; ma sbaglia anche il Nord quando dimostra indifferenza rispetto ai problemi dello sviluppo del Sud. Chi rimprovera alla Democrazia cristiana le condizioni di arretratezza dell'area meridionale, non è in buona fede: la storia del paese, con le sue differenze culturali, la dicotomia del sistema economico, è vicenda che tutti conosciamo. Sarebbe il caso di valutare il comportamento complessivo dei partiti, delle forze sociali, delle forze produttive di fronte al problema meridionale. Forse ciascuno ha la sua parte di colpa.

Ribadiamo il nostro impegno (peraltro rilevato anche dall'onorevole Craxi recentemente in una sua dichiarazione) di non assolvere tutti ma, anche, di non colpevolizzare tutti con un giudizio acritico. Questo impegno, secondo noi, deve coinvolgere anche tutte le altre forze politiche. Le infiltrazioni ci sono (il fenomeno non riguarda soltanto la Sicilia, ma anche il resto del territorio nazionale) e non credo che vi sia un partito che possa affermare di non averne avute. Importante è eliminarle, dove sono.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTT. CARLO GIANNUZZI